

M.2 TRADUZIONE DELL'INDENTURE TRA LA REPUBBLICA ARGENTINA E THE BANK OF NEW YORK, IN QUALITÀ DI TRUSTEE, E DEL REGOLAMENTO DELLE NUOVE OBBLIGAZIONI RETTE DAL DIRITTO DELLO STATO DI NEW YORK O DAL DIRITTO INGLESE

INDICE

Pagina

ARTICOLO UNO DEFINIZIONI

Sezione 1.1.	Definizioni generali	1
Sezione 1.2.	Ora di New York	7
Sezione 1.3.	Diritti di terzi	7
Sezione 1.4.	Diritto inglese e diritto di New York.....	7]

ARTICOLO DUE I TITOLI DI DEBITO

Sezione 2.1.	Emissioni in serie; Importo illimitato	7
Sezione 2.2.	Autenticazione e consegna di Titoli di Debito	9
Sezione 2.3.	Sottoscrizione di Titoli di Debito	9
Sezione 2.4.	Certificato di Autenticazione.....	10
Sezione 2.5.	Modello di Titoli di Debito.....	10
Sezione 2.6.	Registrazione, Trasferimento e Conversione di Titoli di Debito.....	14
Sezione 2.7.	Titoli di Debito danneggiati, alterati, distrutti, rubati e smarriti; Annullamento e distruzione di Titoli di Debito	16

ARTICOLO TRE PATTUIZIONI

Sezione 3.1.	Pagamento di capitale e interessi.....	17
Sezione 3.2.	Importi Addizionali	17
Sezione 3.3.	Uffici per i Pagamenti.....	18
Sezione 3.4.	Nomina per ricoprire la carica di Trustee rimasta vacante	18
Sezione 3.5.	Pagamenti	18
Sezione 3.6.	Restrizioni ai vincoli.....	20

ARTICOLO QUATTRO INADEMPIMENTI E RIMEDI

Sezione 4.1.	Eventi di Inadempimento.....	21
Sezione 4.2.	Accelerazione della scadenza; Rescissione e annullamento.....	22
Sezione 4.3.	Avviso di messa in mora.....	23
Sezione 4.4.	Incasso dell'indebitamento da parte del Trustee; Prova del Debito da parte del Trustee	23
Sezione 4.5.	Utilizzo dei proventi	24
Sezione 4.6.	Azioni legali esecutive.....	24
Sezione 4.7.	Reviviscenza dei diritti in caso di rinuncia all'azione legale.....	24
Sezione 4.8.	Restrizioni alle azioni dei Titolari Registrati.....	25
Sezione 4.9.	Diritto incondizionato dei Titolari Registrati a ricevere capitale e interessi	25

INDICE
(continua)

Pagina

Sezione 4.10.	Poteri e rimedi cumulativi; Ritardo o omissione non costituisce rinuncia all'inadempimento	26
Sezione 4.11.	Controllo da parte dei Titolari Registrati	27
Sezione 4.12.	Pagamenti dopo un Inadempimento	27
Sezione 4.13.	Prescrizione.....	27

ARTICOLO CINQUE
IL TRUSTEE

Sezione 5.1.	Doveri e responsabilità del Trustee	27
Sezione 5.2.	Alcuni diritti e obbligazioni del Trustee	28
Sezione 5.3.	Il Trustee non è responsabile delle premesse, della validità dei Titoli di Debito o dell'utilizzo dei relativi proventi	32
Sezione 5.4.	Il Trustee può detenere Titoli di Debito; Incassi	32
Sezione 5.5.	Somme detenute dal Trustee.....	32
Sezione 5.6.	Compenso e indennizzi del Trustee e suo credito privilegiato	32
Sezione 5.7.	Diritto del Trustee di fare affidamento sul Certificato di Funzionario	33
Sezione 5.8.	Soggetti idonei per la carica di Trustee	33
Sezione 5.9.	Dimissioni e revoca; incarico ad un Trustee Successore.....	34
Sezione 5.10.	Accettazione dell'incarico da parte del Trustee Successore.....	35
Sezione 5.11.	Fusione, conversione, consolidamento di o successione del Trustee	36
Sezione 5.12.	Incarico a Co-Trustee	36

ARTICOLO SEI
I TITOLARI REGISTRATI

Sezione 6.1.	Prova dell'Azione intrapresa dai Titolari Registrati	37
Sezione 6.2.	Prova della sottoscrizione di atti e della detenzione di Titoli di Debito	38
Sezione 6.3.	Titolari Registrati equiparati a proprietari	38
Sezione 6.4.	Certificato di Funzionario che identifica i titoli di debito di proprietà della Repubblica	38
Sezione 6.5.	Diritto di revoca dell'azione intrapresa	38

ARTICOLO SETTE
MODIFICHE

Sezione 7.1.	Modifiche.....	39
Sezione 7.2.	Modifiche di Titoli di Debito di una unica serie.....	39
Sezione 7.3.	Modifiche di Materie Riservate relative a serie multiple di titoli di debito	39
Sezione 7.4.	Natura vincolante delle modifiche, avvisi, annotazioni, ecc.	40

INDICE
(continua)

Pagina

ARTICOLO OTTO
INDENTURE INTEGRATIVE

Sezione 8.1.	Indenture integrative senza il consenso dei Titolari Registrati	41
Sezione 8.2.	Indenture integrative con il consenso dei Titolari Registrati.....	41
Sezione 8.3.	Effetto dell'Indenture Integrativa	42
Sezione 8.4.	Documenti da consegnare al Trustee.....	42
Sezione 8.5.	Annotazione sui Titoli di Debito delle indenture integrative	42

ARTICOLO NOVE
ASSEMBLEE DEI TITOLARI REGISTRATI

Sezione 9.1.	Scopi consentiti per convocare assemblee; convocazione e avviso di assemblea dei Titolari Registrati	43
Sezione 9.2.	Persone aventi diritto al voto; Quorum.....	43
Sezione 9.3.	Delega	44
Sezione 9.4.	Presidente; votazione	44
Sezione 9.5.	Conteggio dei voti; Registrazione di Azioni delle Assemblee	44

ARTICOLO DIECI
RIMBORSO E ACQUISTO DI TITOLI E FONDI DI AMMORTAMENTO

Sezione 10.1.	Applicabilità dell'articolo ai rimborsi	45
Sezione 10.2.	Scelta di rimborsare; Avviso al Trustee.....	45
Sezione 10.3.	Selezione da parte del Trustee dei Titoli di Debito da rimborsare	45
Sezione 10.4.	Avviso di rimborso	46
Sezione 10.5.	Deposito del prezzo di rimborso.....	46
Sezione 10.6.	Titoli di debito pagabili alla Data di Rimborso	46
Sezione 10.7.	Titoli rimborsati in parte.....	47
Sezione 10.8.	Acquisto di Titoli da parte dell'Emittente	47
Sezione 10.9.	Applicabilità dell'articolo ai fondi di ammortamento.	47
Sezione 10.10.	Adempimento dei versamenti ai fondi di ammortamento	48
Sezione 10.11.	Rimborso dei titoli per il Fondo di Ammortamento	48

ARTICOLO UNDICI
ADEMPIMENTO ED ESTINZIONE DELL'INDENTURE; SOMME NON RECLAMATE

Sezione 11.1.	Adempimento ed estinzione dell'Indenture.....	48
Sezione 11.2.	Utilizzo da parte del Trustee dei fondi depositati per il pagamento dei Titoli di Debito	49
Sezione 11.3.	Rimborso delle somme detenute dal trustee paying agent.....	49
Sezione 11.4.	Restituzione delle Somme detenute dal Trustee.....	49

INDICE
(continua)

Pagina

ARTICOLO DODICI
DISPOSIZIONI VARIE

Sezione 12.1.	Rappresentanti della Repubblica esenti da responsabilità personale.....	50
Sezione 12.2.	Disposizioni dell'Indenture ad esclusivo vantaggio delle Parti e dei Titolari Registrati	50
Sezione 12.3.	Successori ed aventi causa della Repubblica vincolati dall'Indenture	50
Sezione 12.4.	Comunicazioni e richieste al Trustee e ai Titolari Registrati	50
Sezione 12.5.	Certificati dei Funzionari e pareri del Consulente legale; Dichiarazioni che devono essere contenute negli stessi	51
Sezione 12.6.	Pagamenti dovuti in Giorni non lavorativi	52
Sezione 12.7.	Diritto applicabile	52
Sezione 12.8.	Giurisdizione.....	52
Sezione 12.9.	Consenso alla Notifica.....	53
Sezione 12.10.	Rinuncia all'immunità	54
Sezione 12.11.	Limitazione di azioni	55
Sezione 12.12.	Numero di copie originali	55
Sezione 12.13.	Rinuncia al processo con Giuria	55
Sezione 12.14.	Efficacia delle intestazioni.....	55

INDICE
(continua)

Pagina

APPENDICE A	Modello del fronte dei Titoli Globali Nominativi	A-1
APPENDICE B	Modello del fronte dei Titoli di Debito Certificati Nominativi	B-1
APPENDICE C	Modello del fronte dei Titoli Globali al Portatore	C-1
APPENDICE D	Modello del fronte dei Titoli al Portatore Certificati	D-1
APPENDICE E	Modello del retro dei Titoli – Termini e Condizioni	E-1
APPENDICE F	Modello di Autorizzazione	F-1
APPENDICE G	Modello di Certificato di Incarico	G-1
APPENDICE H	Modello di Certificato di Trasferimento	H-1

TRUST INDENTURE (l’“Indenture”), del [], 2004 tra LA REPUBBLICA ARGENTINA (la “Repubblica”) e [], a [], in qualità di trustee (il “Trustee”),

PREMESSO:

CHE, la Repubblica ha debitamente autorizzato la sottoscrizione e consegna di questa Indenture per provvedere all’emissione di volta in volta delle proprie obbligazioni, titoli di debito, buoni del tesoro o altre prove di indebitamento (qui di seguito in generale denominati “Titoli di Debito”), da emettere in una o più serie (ognuna una “Serie”), secondo quanto previsto nella presente Indenture e per provvedere, tra l’altro, all’autenticazione, consegna e amministrazione degli stessi; e

CHE, è stato fatto tutto quanto necessario per rendere la presente Indenture un valido accordo della Repubblica in base ai suoi termini;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

In considerazione delle premesse e degli acquisti dei Titoli di Debito da parte dei Titolari Registrati degli stessi, la Repubblica e il Trustee pattuiscono e convengono ognuno, per il beneficio uguale e proporzionale di tutti i Titolari Registrati, presenti e futuri, dei Titoli di Debito, quanto segue:

ARTICOLO UNO

DEFINIZIONI

Sezione 1.1. Definizioni generali. I seguenti termini (salvo quanto altrimenti espressamente previsto o a meno che il contesto non richieda chiaramente altrimenti) a tutti i fini dell’Indenture e di qualsiasi altra indenture integrativa della presente, avranno ciascuno il significato specificato in questa Sezione. Le parole “nella presente”, “della presente” e “ai sensi della presente” e altre parole di significato e contenuto analogo si riferiscono a questa Indenture nell’insieme e non a un Articolo, Sezione o altra suddivisione della stessa. I termini definiti in questo articolo comprendono il plurale come anche il singolare.

“Importi Addizionali” avrà il significato di cui alla Sezione 3.2.

“Mandatario Autorizzato” avrà il significato di cui alla Sezione 12.9..

“Funzionari Autorizzati” significa le persone designate di volta in volta dal Ministero dell’Economia e della Produzione della Repubblica a firmare i Titoli di Debito per conto della Repubblica.

“Rappresentante/i Autorizzato/i” avrà il significato stabilito alla Sezione 2.3.

“Autorizzazione” avrà il significato stabilito alla Sezione 2.1 (c).

“Titoli al Portatore” avrà il significato stabilito alla Sezione 2.5(a).

“Giorno Lavorativo” significa qualsiasi giorno che non sia (i) un sabato, una domenica o una festività nazionale o (ii) un giorno in cui gli istituti bancari o trust companies siano autorizzati o obbligati per legge o per ordine esecutivo a restare chiusi a New York ovvero nella città in cui siano situati il relativo trustee, agente pagatore o agente per il trasferimento ovvero (iii) se i Titoli di Debito sono denominati in una valuta diversa dal dollaro, un giorno in cui gli istituti bancari o trust companies siano autorizzati ovvero obbligati per legge o ordine esecutivo a chiudere nel centro finanziario del paese nella cui valuta siano denominati i Titoli di Debito ovvero un giorno in cui gli istituti bancari in tale centro finanziario non statunitense non stiano effettuando operazioni nella valuta di quel paese

“Corporate Trust Office” significa l’ufficio principale del corporate trust del Trustee, che alla data di sottoscrizione della presente Indenture è situato a [Indirizzo, New York City; numero di fax].

“Titoli di Debito” ha il significato indicato nella prima premessa di questa Indenture e più in particolare significa i Titoli di Debito autenticati e consegnati in base alla presente Indenture.

“Depositario” significa, in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie emessi in tutto o in parte nella forma di uno o più Titoli Globali, la Persona che è designata dalla Repubblica, ai sensi della Sezione 2.5, ad agire in qualità dei Depositario per i Titoli Globali di una Serie particolare, e se in qualsiasi momento più di una di tali Persone è designata come Depositario per i Titoli Globali di una Serie particolare, il termine “Depositario” usato in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie significherà il Depositario in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie.

“Indebitamento Interno in Valuta Estera” comprende (i) le seguenti obbligazioni nella misura in cui non sono ridenominate in Pesos ai sensi della legge Argentina ed in tal modo convertite in Indebitamento Interno: (a) Bonos del Tesoro emessi con il Decreto n. 1527/91 e il Decreto n. 1730/91, (b) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 23982 e con il Decreto n. 2140/91, (c) Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales emessi con la Legge n. 23982 e il Decreto n. 2140/91, (d) Bonos de la Tesorería a 10 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 211/92 e il Decreto n. 526/92, (e) Ferrobonos emessi con il Decreto n. 52/92 e il Decreto n. 526/92 e (f) Bonos de Consolidación de Regalías Hidrocarburíferas a 16 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 2284/92 e il Decreto n. 54/93; (g) Letras de Tesorería en Dólares Estadounidenses emessi con le leggi del bilancio annuale della Repubblica, comprese le Letras de Tesorería emesse con la Legge n. 24156 e il Decreto n. 340/96; e (h) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 24411 e il Decreto n. 726/97; (ii) qualsiasi debito emesso in cambio, o in sostituzione, del debito riferito al (i) qui sopra; e (iii) qualsiasi altro indebitamento pagabile, in base alle disposizioni dello stesso, o che può essere pagabile a richiesta dal possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica che sia (a) offerto esclusivamente all’interno della Repubblica o (b) emesso in pagamento, cambio, sostituzione, adempimento o ricambio dell’indebitamento pagabile nella valuta legale della Repubblica.

“Evento di Inadempimento” avrà il significato stabilito nella Sezione 4.1.

“Exchange Act” significa il Securities Exchange Act statunitense del 1934, come successivamente modificato.

“Indebitamento Esterno” indica le obbligazioni (diverse dai Titoli) assunte a fronte di prestiti in denaro o rappresentate da strumenti finanziari, obbligazioni, *notes* o altri simili strumenti denominati o pagabili, o che sono pagabili su richiesta del possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica, fermo restando che nessun Indebitamento Interno in Valuta Estera, come di seguito definito, costituirà un Indebitamento Esterno.

“Titolo Globale” significa un Titolo di Debito rappresentativo di una Serie di Titoli di Debito, o parte di essa, emesso a nome del Depositario di tale Serie in conformità con l’Articolo 2 e recante la legenda prevista alla Sezione 2.5(c).

“Titolare Registrato” significa la persona nel nome della quale il Titolo di Debito è registrato nel Registro.

“Immunities Act” avrà il significato stabilito nella Sezione 12.10(a).

“Certificato di Carica” avrà il significato stabilito alla Sezione 2.3(a).

“Indenture” significa questo atto come originariamente sottoscritto e consegnato o, se modificato o integrato secondo quanto previsto nel presente atto, questo atto modificato o integrato e, a meno che il contesto non richieda altrimenti, comprenderà i Termini di una Serie particolare di Titoli di Debito stabiliti ai sensi della Sezione 2.1(c).

“Vincolo” avrà il significato indicato alla Sezione 3.6.

“Maggioranza” significa superiore al 50%.

“Modifica” avrà il significato attribuito alla Sezione 7.1.

“Piano Finanziario 1992” avrà il significato attribuito alla Sezione 3.6(iii).

“Obbligazioni del 1992 alla Pari e Scontate” avrà il significato attribuito alla Sezione 3.6(iii).

“Materia Non Riservata” indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

“Certificato di Funzionario” significa, a seconda del contesto, un certificato firmato da un apposito Rappresentante Autorizzato o da Rappresentanti della Repubblica.

“Parere di Consulente Legale” significa un parere scritto firmato da un consulente legale che sia, a seconda del caso, un dipendente o un consulente legale della Repubblica o del Trustee.

“Altri Tribunali” avrà il significato attribuito nella Sezione 12.8(a).

“In Circolazione” indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati conformemente alla presente Indenture, ad esclusione:

(i) dei Titoli annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento o conservati dal Trustee per la una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o

(ii) dei Titoli richiamati per il riscatto in conformità con il relativo Regolamento o che sono pagabili perché giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali l'obbligazione della Repubblica ad eseguire i pagamenti del relativo capitale (e premio, se previsto) e interessi sarà stato soddisfatto conformemente al Regolamento dei Titoli di Debito di quella Serie; o

(iii) dei Titoli in alternativa ai quali o in sostituzione dei quali altri Titoli di una Serie siano stati autenticati e consegnati conformemente alla presente Indenture.

Restando inteso, tuttavia, che nello stabilire se i Titolari Registrati dell'ammontare di capitale richiesto in relazione ai Titoli in Circolazione abbiano acconsentito o votato in favore di qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione o, nel caso di un'assemblea organizzata e convocata in base al paragrafo 21, se siano presenti i Titolari Registrati necessari per il raggiungimento del quorum, qualsiasi Titolo posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o qualsiasi Ente Pubblico della Repubblica dovrà essere ignorato e considerato come non in Circolazione. Ai sensi della presente Indenture, "Ente Pubblico" indica il Banco Central de la República Argentina, qualsiasi dipartimento, ministero o amministrazione del governo della Repubblica o qualsiasi società, ente, istituto finanziari o altra entità posseduta o controllata dal governo della Repubblica o ente menzionato in precedenza, e il termine "controllo" indica il potere di, direttamente o indirettamente, tramite il diritto di proprietà delle azioni con diritto di voto o altro interesse sulla proprietà o per altri aspetti, guidare la gestione o eleggere o nominare una maggioranza del consiglio di amministrazione o altre persone con funzioni simili in luogo di, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o altro soggetto. Nello stabilire se il Trustee dovrà essere tutelato nell'agire in base a qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione, solo i Titoli che il Trustee sa essere in tal modo posseduti o controllati verranno ignorati.

I titoli così posseduti o controllati che sono stati sottoposti a pegno in buona fede possono essere considerati quali Titoli in Circolazione qualora il creditore pignoratizio dimostri al Trustee il diritto del creditore pignoratizio di agire come tale in riferimento a tali Titoli e che il creditore pignoratizio non sia la Repubblica o un Ente Pubblico.

"Partecipanti" avrà il significato stabilito nella Sezione 2.5(c).

"Data di pagamento" avrà il significato stabilito nella Sezione 3.5(a).

"Persona" significa una persona fisica, una società di capitali, una società di persone, una associazione, un trust o qualsiasi altra entità o organizzazione, ivi compresa una suddivisione governativa o politica o un'agenzia o ente parastatale della stessa.

"Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza" indica il Debito estero pubblico emesso il o dopo il [], 2004.

"Delega" comprenderà qualsiasi subdelega conferita dal titolare di una delega o da un altro subdelegato.

“Indebitamento Pubblico Esterno” indica qualsiasi Indebitamento Esterno della, o garantito dalla, Repubblica che (i) è offerto pubblicamente o collocato privatamente sui mercati finanziari, (ii) è emesso nella forma di, o rappresentato da, obbligazioni, *notes* o altri strumenti finanziari o qualsiasi garanzia degli stessi e (iii) è, o era destinato alla data di emissione ad essere quotato, negoziato o scambiato su qualsiasi mercato regolamentato, sistema di negoziazione automatico o mercato over-the-counter (compresi titoli idonei alla vendita ai sensi della *Rule 144A* del U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") (o qualsiasi legge successiva o regolamentazione analoga)).

“Data di Registrazione” avrà il significato attribuito al Paragrafo 2 dei Termini.

“Data di Rimborso” significherà, quando usata in relazione a qualsiasi Titolo di Debito da rimborsare, la data fissata per tale rimborso da o in base alla presente Indenture.

“Prezzo di Rimborso” significherà, quando usato in relazione a qualsiasi Titolo di Debito da rimborsare, il prezzo al quale tale titolo deve essere rimborsato, determinato ai sensi della presente Indenture.

“Registro” avrà il significato stabilito alla Sezione 2.6(a).

“Titoli Nominativi” avrà il significato stabilito alla Sezione 2.5(a).

“Sentenza Correlata” avrà il significato stabilito alla Sezione 12.8.

“Procedimento Correlato” avrà il significato stabilito alla Sezione 12.8.

“Data Rilevante” avrà il significato stabilito alla Sezione 3.2.

“Repubblica” significa la Repubblica Argentina.

“Materia Riservata” indica qualsiasi Modifica che potrebbe:

(i.) modificare la data di scadenza per il Pagamento del capitale (o del premio, se previsto) o qualsiasi rata di interessi sui Titoli;

(ii.) ridurre il capitale dei Titoli, la parte di tale capitale pagabile a seguito dell’accelerazione della scadenza dei Titoli, il relativo tasso di interesse o il premio pagabile in seguito al riscatto;

(iii.) cambiare la moneta o la valuta in cui è possibile effettuare il Pagamento di interessi, premio o capitale relativi ai Titoli;

(iv.) ridurre il periodo durante il quale la Repubblica non è autorizzata a riscattare i Titoli, o permettere alla Repubblica di riscattare i Titoli nonostante la Repubblica non sia autorizzata a farlo;

(v.) ridurre la quota di capitale che i Titolari Registrati dei Titoli devono raggiungere per votare o acconsentire a modificare, emendare o integrare questo

Regolamento o l'Indenture o effettuare, adottare o consentire qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione qui prevista o di cui si prevede l'adozione o la concessione, o modificare la definizione di "in Circolazione" con riferimento ai Titoli;

(vi.) modificare l'obbligo della Repubblica di pagare Somme Aggiuntive relative ai Titoli;

(vii.) modificare il diritto applicabile ai Titoli,

(viii.) modificare il foro competente al quale la Repubblica si è assoggettata, l'obbligo della Repubblica di nominare e mantenere un agente autorizzato nel Distretto di Manhattan, città di New York, o la rinuncia all'immunità da parte della Repubblica, relativamente alle azioni o alle procedure intraprese da qualsiasi Titolare Registrato in relazione ai Titoli, come nel Regolamento;

(ix.) in relazione ad un'offerta di scambio dei Titoli, emendare qualsiasi Evento di Inadempimento,

(x.) modificare lo stato dei Titoli come indicato al paragrafo 4 del Regolamento, o

(xi.) autorizzare il Trustee, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, a scambiare o sostituire tutti i Titoli in cambio di, o convertirli tutti in, altre obbligazioni o titoli emessi della Repubblica o da qualsiasi altra Persona.

“Funzionario Responsabile” significherà, ogniqualvolta questo termine è usato in relazione al Trustee, qualsiasi funzionario all'interno del corporate trust department del Trustee, ivi compresi un vice-presidente, assistente del vice-presidente, assistente segretario, assistente tesoriere, trust officer o qualsiasi altro funzionario del Trustee, che abitualmente svolga funzioni analoghe a quelle svolte dalle Persone che, in quel momento siano rispettivamente funzionari, o ai quali sia riferita qualsiasi questione o affare societari a causa della conoscenza e della familiarità di tale persona con l'argomento particolare e che avrà diretta responsabilità dell'amministrazione di questa Indenture.

“Serie” avrà il significato attribuito nelle premesse di questa Indenture.

“Securities Act” significa il Securities Act del 1933.

“Tribunale Specifico” avrà il significato attribuito nella Sezione 12.8.

“Scadenza Determinata” significherà, quando questa definizione è usata in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, la data specificata in tali Titoli di debito come data determinata alla quale il capitale di tali Titoli di Debito è dovuto e pagabile.

“Tasse e Imposte” avrà il significato stabilito alla Sezione 3.2.

“Termini”, in relazione a qualsiasi Serie di Titoli di Debito, avrà il significato stabilito alla Sezione 2.1(b).

“Trust Corporation” significherà una trust corporation (come definita nella Law of Property Act del 1925) oppure una società avente diritto ad agire da trustee in base alla legislazione estera vigente relativa ai trustee.

“Trustee” significa [] fino a quando un trustee successore per qualsiasi Serie sarà diventato tale ai sensi dell’Articolo Cinque, e successivamente significherà o comprenderà ogni Persona che sia un Trustee per una o più Serie ai sensi della presente Indenture. Se in qualsiasi momento vi saranno più di un Trustee, il termine “Trustee” come usato in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie significherà il Trustee in relazione a quella Serie.

“Agente del Pagamento” avrà il significato indicato nella Sezione 3.5(a).

“dollaro” significa la moneta degli Stati Uniti che in quel momento avrà corso legale per il pagamento di debiti pubblici e privati.

Section 1.2. Ora di New York. Tutte gli orari indicati nella presente Indenture o nei Titoli di Debito sono orari locali a New York, Stati Uniti d’America, salvo quanto altrimenti specificato.

Section 1.3. Diritti di Terzi. [Questa clausola 1.3 si applicherà ai Titoli di debito di qualsiasi Serie che siano regolati dal diritto inglese:] Una persona che non sia parte di questa Indenture non avrà diritti in base al Contracts (Rights of Third Parties) Act del 1949 per azionare un termine di cui alla presente Indenture.

[Section 1.4. Diritto inglese e diritto di New York. Ogniqualvolta si farà riferimento nella presente Indenture a Titoli di Debito di una Serie regolati dal diritto inglese o dal diritto di New York, tale riferimento s’intenderà fatto a questa Indenture come la stessa si applica ai Titoli di Debito di tale Serie.]

ARTICOLO DUE

I TITOLI DI DEBITO

Sezione 2.1 Da emettere in Serie; Importo Illimitato. () La Repubblica potrà di volta in volta emettere Titoli di Debito in una o più Serie separate. L’ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito che potrà essere autenticato e consegnato in base alla presente Indenture è illimitato.

(b) I Titoli di Debito di tutte le Serie conterranno o incorporeranno per riferimento i termini e le condizioni (il “Regolamento”) stabiliti nell’Appendice E del presente Atto, salvo che, e nella misura in cui, il Regolamento stesso sia modificato o sostituito dai termini stabiliti nell’Autorizzazione relativa ad una Serie specifica.

(c) I termini specifici di ogni Serie di Titoli di Debito saranno autorizzati dalla Repubblica in una autorizzazione (ciascuna, una “Autorizzazione”) sostanzialmente nella forma di cui all’Appendice D al presente Atto, sottoscritta da un Rappresentante Autorizzato per conto della Repubblica; tale Autorizzazione dovrà indicare quanto segue in relazione a quella Serie:

(i) la denominazione dei Titoli di Debito di quella Serie (che distinguerà i Titoli di Debito di quella Serie da tutte le altre Serie di Titoli di Debito);

(ii) l’eventuale limite sull’ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito di quella Serie che potrà essere autentificato e consegnato in base a questa Indenture (esclusi i Titoli di Debito autentificati e consegnati all’atto del trasferimento di, o in cambio ovvero in sostituzione di altri Titoli di Debito di quella Serie in base alle disposizioni della presente Indenture o dei Titoli di Debito di quella Serie);

(iii) il prezzo o i prezzi (espressi come percentuale del capitale totale di quella Serie) al quale o ai quali saranno emessi i Titoli di quella Serie;

(iv) la data o le date in cui o i periodi durante i quali i Titoli di Debito di quella Serie potranno essere emessi, e le date, ovvero la serie di date entro le quali sono o potranno essere pagabili il capitale (e l’eventuale premio sui) Titoli di Debito di quella Serie;

(v) il tasso o i tassi, ovvero il metodo di determinazione degli stessi, al quale o ai quali i Titoli di Debito di quella Serie saranno fruttiferi di eventuali interessi, la data o le date a decorrere dalla quale o dalle quali tali interessi matureranno, le Date di pagamento in cui tali interessi saranno pagabili, e le [date di registrazione per la determinazione dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella Serie alle quali tali interessi saranno pagabili;

(vi) i luoghi ulteriori ed alternativi rispetto alla Sede del Corporate Trust del Trustee, in cui il capitale di (e l’eventuale premio) e gli interessi sui Titoli di Debito di quella Serie saranno pagabili;

(vii) se l’importo di capitale di o l’importo di qualsiasi premio o interessi su qualsiasi Titolo di Debito di quella Serie potrà essere determinato con riferimento ad un indice ovvero in base ad una formula, il modo in cui tali importi saranno determinati;

(viii) l’eventuale obbligo della Repubblica di rimborsare o acquistare Titoli di Debito di quella Serie in base ad un fondo di ammortamento o disposizioni analoghe o a scelta di un Titolare Registrato e i periodi entro i quali, o le date in cui, i prezzi ai quali e i termini e le condizioni in base ai quali i Titoli di Debito di quella Serie saranno rimborsati o riacquistati, in tutto o in parte, in base a tale obbligo;

(ix) i periodi entro i quali o le date alle quali, i prezzi ai quali e i termini e le condizioni in base ai quali i Titoli di Debito di quella Serie potranno essere eventualmente rimborsati, in tutto o in parte, a scelta della Repubblica o altrimenti;

(x) se oltre ai tagli di qualsiasi multiplo integrale di dollari 1, i tagli in cui si emetteranno singoli Titoli di Debito di quella Serie;

(xi) se i Titoli di Debito di quella Serie dovranno essere emessi come emissione originale di Titoli con sconto e l'importo dello sconto con il quale i Titoli di Debito di quella Serie saranno emessi;

(xii) se i titoli di debito di quella Serie devono essere emessi in tutto o in parte sotto forma di una o più Titoli Globali e, in questo caso, il modello dell'eventuale legenda o legende, che dovrà essere recata o che dovranno essere recate da una tale Titolo Globale oltre a o al posto di quella indicata nella Sezione 2.5, il Depositario di tale Titolo Globale o di tali Titoli Globali e i termini e le condizioni eventuali, in base ai quali le interessenze in tale Titolo Globale o Titoli potranno essere scambiati in tutto o in parte per i Titoli di Debito rappresentati dalle stesse;

(xiii) se diversa dai dollari, la valuta in cui saranno denominati i Titoli di Debito di quella Serie o in cui potrà essere effettuato il pagamento del capitale di (e dell'eventuale premio) e degli interessi sui Titoli di Debito di quella Serie ed eventuali altri termini riguardanti tale pagamento;

(xiv) se il capitale di (e l'eventuale premio) o gli interessi sui Titoli di Debito di quella Serie devono essere pagabili, a scelta della Repubblica o di un Titolare degli stessi, in una valuta diversa da quella in cui sono denominati o pagabili i Titoli di Debito senza tale scelta, i periodi entro i quali e i termini e le condizioni ai quali tale scelta potrà essere fatta e il momento e il modo di determinare il tasso di cambio tra la valuta in cui i Titoli di Debito sono denominati o pagabili senza tale scelta e la valuta in cui i Titoli di Debito devono essere pagati se viene fatta tale scelta;

(xv) qualsiasi aggiunta o variazione agli Eventi di Inadempimento o pattuizioni restrittive stabiliti nell'Articolo Tre che si applichi ai Titoli di Debito di quella Serie;

(xvi) il diritto applicabile ai Titoli di Debito di quella Serie;

(xvii) eventuali altri termini dei Titoli di Debito di quella Serie (i quali termini non dovranno essere in conflitto con le disposizioni di questa Indenture); e

(xviii) CUSIP o altri numeri di identificazione in relazione ai Titoli di Debito di quella Serie.

Tutti i Titoli di Debito di una Serie qualsiasi saranno sostanzialmente identici, ad eccezione del taglio e secondo quanto potrà essere altrimenti previsto nell'Autorizzazione o qualsiasi indenture integrativa in relazione a quella Serie.

Sezione 2.2. Autenticazione e consegna di Titoli di Debito. Alla sottoscrizione e consegna di questa Indenture, o di volta in volta successivamente, i Titoli di Debito di qualsiasi Serie di un ammontare complessivo in linea capitale non superiore all'importo di capitale che sarà stato stabilito in un'Autorizzazione per tale Serie, potranno essere sottoscritti e consegnati dalla Repubblica al Trustee per l'autenticazione ai sensi del presente Articolo 2 accompagnata da un Certificato di Funzionario che dia indicazioni per tale autenticazione, ed il Trustee dovrà allora autenticare e consegnare tali Titoli di Debito in conformità con tale Certificato di Funzionario senza ulteriore azione da parte della Repubblica.

Sezione 2.3. Sottoscrizione di Titoli di Debito. (a) I Titoli di Debito di qualsiasi Serie saranno sottoscritti per conto della Repubblica da un Funzionario Autorizzato. Tale sottoscrizione potrà essere apposta a mano dal Funzionario Autorizzato oppure si potrà apporre un facsimile della stessa. Con la consegna di questa Indenture, la Repubblica fornisce, e di volta in volta successivamente potrà fornire, un certificato sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice E (un "Certificato di Incarico"), che identifica e certifica l'incarico e il campione o i campioni (o facsimile) della firma o delle firme 1. dei Funzionari Autorizzati, e 2. della persona o delle persone ("Rappresentante/i Autorizzato/i") autorizzate ad agire ed a dare e ricevere istruzioni e comunicazioni per conto della Repubblica ai sensi della presente Indenture. La Repubblica fornirà prontamente un nuovo Certificato di Incarico all'atto di un cambiamento dei Funzionari Autorizzati o dei Rappresentanti Autorizzati. Fino a quando il Trustee non riceverà un Certificato di Incarico successivo, il Trustee avrà diritto a fare affidamento sull'ultimo Certificato d'Incarico consegnatogli al fine di determinare i Funzionari Autorizzati e i Rappresentanti Autorizzati. Errori tipografici ed altri piccoli errori o difetti di qualsiasi firma non influiranno sulla validità e azionabilità di qualsiasi Titolo di Debito che sia stato debitamente autenticato e consegnato dal Trustee.

(b) Nel caso in cui un Funzionario Autorizzato che avesse sottoscritto qualsiasi dei Titoli di Debito dovesse cessare di essere un Funzionario Autorizzato prima che il Titolo di Debito così firmato sia autenticato e consegnato dal Trustee o ne sia compiuto atto di disposizione da o per conto della Repubblica, tale Titolo di Debito potrà essere ciononostante autenticato e consegnato o se ne potrà compiere atto di disposizione come se la persona che aveva firmato tale Titolo di Debito non avesse cessato di essere un Funzionario Autorizzato; e qualsiasi Titolo di Debito potrà essere firmato per conto della Repubblica dalle persone che alla data effettiva di sottoscrizione di tale Titolo di Debito saranno Funzionari Autorizzati, sebbene alla data di sottoscrizione e consegna di questa Indenture una tale persona non fosse un Funzionario Autorizzato.

Sezione 2.4 Certificato di Autenticazione. Solo i Titoli di Debito che recheranno una certificazione di autenticazione sostanzialmente secondo quanto stabilito nella Sezione 2.4, sottoscritta dal Trustee personalmente di proprio pugno o con l'apposizione di un facsimile della firma di uno dei propri funzionari autorizzati, avranno diritto ai benefici di questa Indenture o saranno validi e vincolanti per qualsiasi fine. Tale certificazione da parte del Trustee su qualsiasi Titolo di Debito sottoscritto da o per conto della Repubblica sarà prova inconfutabile che il Titolo di Debito così autenticato è stato debitamente autenticato e consegnato ai sensi della presente Indenture e che il Titolare Registrato dello stesso ha diritto ai benefici di questa Indenture.

Fermo restando quanto sopra, se qualsiasi Titolo di Debito sarà stato autenticato e consegnato ai sensi della presente Indenture ma mai emesso e venduto dalla Repubblica, e la Repubblica consegnerà tale Titolo di Debito al Trustee per l'annullamento, a tutti i fini di questa Indenture tale Titolo di Debito sarà considerato come mai autenticato e consegnato ai sensi della presente Indenture e non avrà mai diritto ai benefici di questa Indenture.

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è uno dei Titoli di Debito della Serie designata nello stesso, emesso ai sensi dell'Indenture ivi menzionata.

[_____], in qualità di Trustee

Data: _____

Firma _____
Firmatario Autorizzato

Sezione 2.5 Modello dei Titoli di Debito. (a) A meno che non sia diversamente indicato nell'Autorizzazione applicabile, i Titoli di Debito di ogni Serie potranno essere emessi in:

(i) Forma pienamente nominativa senza cedole ("Titoli Nominativi"), il cui fronte sarà sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice A della presente Indenture (per Titoli Globali) o dell'Appendice B alla presente Indenture (per Titoli di Debito non dematerializzati) ed il retro dei quali sarà sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice C; o

(ii) Nella Forma al Portatore con o senza cedole ("Titoli al Portatore"), il cui fronte sarà sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice C della presente Indenture (per Titoli Globali) o dell'Appendice D alla presente Indenture (per Titoli di Debito non dematerializzati), ed il retro dei quali sarà sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice E della presente Indenture.

(b) Ogni Titolo di Debito recherà la data della propria autenticazione.

(c) Se la Repubblica dovesse stabilire in base ad una Autorizzazione che i Titoli di Debito di una Serie debbano essere emessi in tutto o in parte nella forma di una o più Titoli Globali, il Funzionario Autorizzato sottoscriverà ed il Trustee, al ricevimento di un Certificato di Funzionario che dia istruzioni in tal senso, autenticerà e consegnerà una o più Titoli Globali in forma pienamente nominativa. I Titoli di Debito autenticati in base alla presente Indenture saranno registrati a nome del Depositario designato per tale Titolo Globale o un suo incaricato e saranno consegnati a tale Depositario o a un suo incaricato o un suo depositario, e ognuno di tali Titoli Globali costituirà un unico Titolo di Debito a tutti i fini della presente Indenture. I Titoli Globali recheranno una legenda sostanzialmente nella forma seguente:

QUESTO TITOLO È UN TITOLO GLOBALE SECONDO IL SIGNIFICATO DELL'INDENTURE QUI DI SEGUITO INDICATA ED È REGISTRATO NEL NOME DI UN DEPOSITARIO O DI UN DELEGATO. QUESTO TITOLO NON POTRÀ ESSERE SCAMBIATO IN TUTTO O IN PARTE PER UNA OBBLIGAZIONE NOMINATIVA, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTA OBBLIGAZIONE IN TUTTO O IN PARTE POTRÀ ESSERE REGISTRATO NEL NOME DI QUALSIASI PERSONA CHE NON SIA TALE DEPOSITARIO O UN SUO DELEGATO, SALVO CHE NELLE CIRCOSTANZE LIMITATE DESCRITTE NELL'INDENTURE.

All'emissione di un Titolo Globale, il Depositario di tale Titolo Globale accrediterà sul proprio sistema di registrazioni contabili e di trasferimenti i rispettivi importi di capitale dei Titoli rappresentati da tale Titolo Globale sui conti delle persone che hanno conti con tale Depositario ("Partecipanti"). I conti su cui fare gli accrediti saranno designati dagli agenti o dai sottoscrittori in relazione a tali Titoli di Debito o dalla Repubblica, se tali Titoli di Debito sono offerti e venduti direttamente da quest'ultima. La titolarità di interessi beneficiari in un Titolo Globale si limiterà ai Partecipanti o alle Persone che possano essere beneficiari attraverso i Partecipanti. La titolarità beneficiaria di un Titolo Globale sarà mostrata da, e il trasferimento di tale proprietà sarà effettuato solo attraverso, registrazioni mantenute dal Depositario applicabile (in relazione ad interessi beneficiari dei Partecipanti) e registrazioni di Partecipanti (in relazione a Persone che siano titolari di interessi beneficiari attraverso i Partecipanti). I titolari di interessi beneficiari in un Titolo Globale (che non siano Partecipanti) non riceveranno conferma scritta del loro acquisto dal Depositario applicabile. Si prevede che ogni titolare di interessi beneficiari riceva conferma scritta che fornisca i dettagli dell'operazione, come anche dei rendiconti periodici delle proprie sottoscrizioni, dal Depositario (se tale titolare beneficiario è un Partecipante) o dal Partecipante attraverso il quale il titolare beneficiario abbia effettuato l'operazione (se tale titolare beneficiario non è un Partecipante). Le leggi di alcuni stati richiedono che alcuni acquirenti di titoli prendano la consegna fisica di tali titoli nella forma non dematerializzata. Tali limiti e tali leggi possono influire negativamente sulla capacità di possedere, costituire in pegno o trasferire interessi beneficiari in un Titolo Globale.

Fintanto che il Depositario di un Titolo Globale, o il suo incaricato è, nel caso di una Obbligazione Nominativa, il proprietario registrato, oppure nel caso di una Obbligazione al Portatore, il portatore di tale Titolo Globale, tale Depositario o tale delegato, a seconda del caso, sarà considerato esclusivo proprietario o Titolare Registrato dei Titoli rappresentati da tale Titolo Globale a tutti gli effetti della presente Indenture. Salvo quanto specificato qui di seguito, o in relazione ai termini di Titoli di Debito di qualsiasi Serie, i titolari di interessi beneficiari in un Titolo Globale non avranno il diritto di far registrare a proprio nome nessuno dei singoli Titoli di Debito di tale Serie che siano rappresentati da un Titolo Globale Nominativo o, se tale Titolo Globale è rappresentato da un Titolo Globale al Portatore, di possedere tale Titolo di Debito, né i titolari beneficiari di Titoli Globali riceveranno, o avranno il diritto di ricevere, la consegna fisica di qualsiasi di tali Titoli di Debito in forma non dematerializzata e non saranno considerati proprietari o titolari degli stessi ai sensi di questa Indenture. Di conseguenza, ogni titolare beneficiario di un Titolo Globale deve fare affidamento sulle procedure del Depositario per tale Titolo Globale e, se tale persona non è un Partecipante, sulle procedure del Partecipante attraverso cui tale Persona detiene il proprio interesse, per esercitare i spettanti ad un Titolare Registrato in base ai Titoli di Debito o a questa Indenture.

La Repubblica è consapevole che in base alle pratiche industriali esistenti, se la Repubblica richiede qualsiasi azione dei Titolari Registrati, o un titolare beneficiario di tale Titolo Globale desidera intraprendere qualsiasi azione che un Titolare Registrato abbia il diritto di adottare in base a questa Indenture, il Depositario di tale Titolo Globale autorizzerebbe i Partecipanti titolari beneficiari a intraprendere tale azione, e tali Partecipanti autorizzerebbero i titolari beneficiari attraverso tali Partecipanti a intraprendere tale azione o altrimenti agirebbero in base alle istruzioni di titolari beneficiari che li detengano per loro tramite.

I pagamenti di capitale, di qualsiasi premio, e di eventuali interessi sui Titoli Nominativi di qualsiasi Serie registrati nel nome di un Depositario o del suo delegato, saranno fatti al Depositario o al suo delegato, a seconda del caso, quale Titolare Registrato del Titolo Globale che rappresenta tali Titoli di Debito.

Pagamenti di capitale di e l'eventuale premio e qualsiasi interesse su Titoli al Portatore di qualsiasi Serie depositate presso un Depositario o il suo delegato saranno fatti al Depositario o al suo Delegato, a seconda del caso, quale Titolare Registrato del Titolo Globale che rappresenta tali Titoli di Debito.

Né la Repubblica, né qualsiasi agente pagatore di trustee, né il Trustee nella sua capacità di Conservatore del Registro per tali Titoli di Debito, avranno qualsiasi responsabilità o obbligazione per qualsiasi aspetto dei documenti relativi a o dei pagamenti fatti in conto di interessi beneficiari in un Titolo Globale ovvero per mantenere, supervisionare o esaminare qualsiasi documento relativo a tali interessi beneficiari.

La Repubblica prevede che il Depositario dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie o il suo incaricato, al ricevimento del pagamento di capitale, premio o interessi in relazione ad un Titolo Globale che rappresenta tali Titoli di Debito, accrediterà sui conti dei Partecipanti i pagamenti di importi proporzionati ai loro rispettivi interessi beneficiari nell'importo di capitale di tale Titolo Globale che appare sui documenti di tale Depositario. La Repubblica prevede inoltre che i pagamenti da parte dei Partecipanti ai titolari beneficiari di tale Titolo Globale detenuta attraverso tali Partecipanti, saranno regolati da istruzioni permanenti e pratiche consuetudinarie. I Partecipanti saranno responsabili in relazione a tali pagamenti.

(d) Ogni Depositario designato dalla Repubblica ai sensi di questa Sezione, dovrà, nel momento della sua designazione e in ogni momento mentre svolge le funzioni di Depositario, essere un'agenzia di compensazione che sia registrata, esente dalla registrazione o non tenuta ad essere registrata ai sensi dell'Exchange Act e/o di qualsiasi altra legge scritta o regolamento in relazione ai Titoli di Debito della Serie che sono depositati presso il Depositario.

(e) Se in qualsiasi momento (i) un Depositario con sede negli Stati Uniti per un Titolo Globale (A) comunicherà alla Repubblica di non essere disposto a, o di essere incapace di, continuare ad agire in qualità di Depositario per tale Titolo Globale, (B) o cessi di essere una "agenzia di compensazione" registrata in base all'Exchange Act o (C) non sarà più idoneo ad agire come tale in base a questa Sezione 2.5, e, se un Depositario successore per tale Titolo Globale non è nominato dalla Repubblica entro i 90 giorni successivi dal ricevimento da parte della Repubblica della comunicazione da Depositario o dalla conoscenza di tale inidoneità, o se (ii) un Depositario con sede al di fuori degli Stati Uniti (A) resta chiuso per un periodo ininterrotto di 14 giorni (per motivi che non siano le festività, per legge o altrimenti), (B) annuncia l'intenzione di cessare permanentemente l'attività o lo faccia effettivamente, (C) non è registrato e cessi di essere esente dalla registrazione o diventi tenuto ad essere registrato in base all'Exchange Act o (D) non sarà più idoneo ad agire in base a questa Sezione 2.5, allora la scelta della Repubblica ai sensi di questa sezione 2.5 che i Titoli di Debito di quella Serie siano rappresentati da un Titolo Globale non sarà più efficace e la Repubblica sottoscriverà, e il Trustee, al ricevimento di un Certificato di Funzionario che dia istruzioni per l'autenticazione e la consegna di Titoli di Debito non dematerializzati e di una fornitura adeguata di Titoli di

Debito, autenticherà e consegnerà, gratuitamente, in cambio di tale Titolo Globale, Titoli di Debito non dematerializzati di quella Serie nei tagli autorizzati in un importo totale di capitale pari all'importo di capitale di tale Titolo Globale.

(d) Se il Trustee ha istituito ovvero ha avuto istruzioni di istituire procedimenti giudiziari in un tribunale per fare valere i diritti dei Titolari Registrati di Titoli di Debito di qualsiasi Serie e al Trustee è stato consigliato dal proprio consulente legale che in relazione a tale procedimento sia necessario o opportuno che il Trustee ottenga il possesso dei Titoli di Debito di tale Serie, il Trustee potrà determinare, a sua assoluta discrezione, che i Titoli di Debito di tale Serie rappresentati da un Titolo Globale non siano più rappresentati da tale Titolo Globale o da tali Titoli Globali.

Inoltre la Repubblica, a sua scelta, potrà determinare di cessare il sistema di registrazione contabile tramite il Depositario per qualsiasi Serie e mettere i Titoli di Debito non dematerializzati di tale Serie a disposizione dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie o dei loro delegati. Nell'uno e nell'altro caso, la Repubblica con la presente Indenture si impegna a sottoscrivere e il Trustee, al ricevimento dalla Repubblica di un Certificato di Funzionario che dia istruzioni per la autenticazione e la consegna dei Titoli di Debito non dematerializzati ed una fornitura adeguata di Titoli di Debito non dematerializzati di tale Serie, convaliderà e consegnerà, in cambio dei Titoli Globali di tale Serie (e, se il Trustee ha in suo possesso i Titoli di Debito non dematerializzati di tale Serie precedentemente sottoscritti dalla Repubblica, il Trustee convaliderà e consegnerà tali Titoli di Debito non dematerializzati), nei tagli autorizzati, per un importo di capitale totale pari all'importo di capitale dei Titoli Globali di tale Serie.

(e) I Titoli di Debito non dematerializzati emessi in cambio di un Titolo Globale o una frazione qualsiasi della stessa, saranno emessi a favore delle persone e se si tratta di Titoli Nominativi, saranno registrati ai nomi che il Depositario di tale Titolo Globale indicherà. I Titoli di Debito non dematerializzati saranno emessi esclusivamente in cambio di interessi beneficiari in un Titolo Globale ai sensi delle Sezioni 2.5(e) e 2.5(f) della presente Indenture.

(f) I Titoli al Portatore saranno convertibili in tutto o in parte (gratuitamente per il Titolare Registrato) per interessi beneficiari in un Titolo Globale Nominativo o per Titoli Nominativi non dematerializzati solo se e nella misura specificata nell'Autorizzazione applicabile. Su comunicazione scritta da parte di un Titolare Registrato che richieda che un interesse in Titoli al Portatore sia scambiata per interessi in un Titolo Globale Nominativo o per Titoli Nominativi non dematerializzati della stessa emissione, e se tale Titolo di Debito da scambiare è una Obbligazione al Portatore non dematerializzata, alla consegna di tale Obbligazione al Portatore non dematerializzata (unitamente a tutte le eventuali cedole non scadute ad essa relative, a meno che tale Obbligazione al Portatore non dematerializzata non sia consegnata per la conversione dopo la Data di Registrazione per l'eventuale pagamento di interessi, nel quale caso la cedola relativa a tale pagamento di interessi non deve essere consegnata con tale Obbligazione) all'ufficio specificato del Conservatore del Registro, al suo agente debitamente autorizzato o a qualsiasi altro Agente per il Trasferimento, il Trustee dovrà richiedere, non appena possibile (A) nel caso di uno scambio di interessi in un Titolo Globale, che il Depositario o il suo delegato presenti tale Titolo Globale al Trustee per la girata che rifletta la riduzione dell'importo nominale rappresentato da tale obbligazione in ragione dell'importo da

scambiare con interessi in un Titolo Globale Nominativo o con Titoli Nominativi non dematerializzati della stessa emissione, o (B) nel caso di uno scambio di Titoli al Portatore non dematerializzate, annullare tali Titoli al Portatore non dematerializzate, unitamente a tutte le eventuali cedole attaccate alle stesse. All'atto di tale girata o annullamento, a seconda dei casi, il Trustee autenticherà, emetterà e consegnerà tale Titolo Globale Nominativo o tali Titoli Nominativi non dematerializzati della stessa emissione al Depositario, al suo delegato o al Titolare Registrato, secondo quanto opportuno, in conformità con la richiesta di tale Titolare Registrato, ed il Conservatore del Registro registrerà tali Titoli di Debito nel Registro. Tuttavia, tali conversioni non saranno eseguite dal Trustee, ed un Titolare Registrato non potrà richiedere tale conversione (i) nel periodo di 15 giorni che termina alla data di scadenza del pagamento di capitale, importo di rimborso o (eventuale) premio in relazione al Titolo di Debito, (ii) durante il periodo di preavviso immediatamente precedente qualsiasi data in cui i Titoli di Debito di una Serie possano essere richiamati al rimborso da parte della Repubblica a sua scelta in base ai Termini dei Titoli di Debito di tale Serie, (iii) dopo che qualsiasi Titolo di Debito sia stato richiamato per il rimborso, o (iv) durante il periodo di sette giorni precedente qualsiasi Data di Registrazione (compresa). Se l'Autorizzazione applicabile prevede che i Titoli al Portatore possano essere scambiati con Titoli Nominativi, qualsiasi di tali Titoli al Portatore richiamati per il rimborso potranno essere scambiate con una o più Titoli Nominativi non oltre la relativa Data di Registrazione; a condizione che il certificato relativo a tali Titoli Nominativi sia riconsegnato contestualmente.

Sezione 2.6 Registrazione, Trasferimento e Conversione dei Titoli di Debito. (a) Il Trustee manterrà presso il Corporate Trust Office dei libri per la registrazione dei Titoli di Debito e di eventuali cambiamenti della titolarità degli stessi. Il Trustee manterrà una registrazione di tutti i Titoli di Debito (il "Registro") presso detto ufficio. Il Registro riporterà l'importo di capitale di ogni Serie di Titoli di Debito, la data d'emissione, tutti i trasferimenti successivi ed i cambiamenti di proprietà degli stessi ed i nomi, i numeri di codice d'identificazione fiscale e l'indirizzo dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di ogni Serie. Il Registro comprenderà inoltre le annotazioni abituali ivi compreso, a titolo esemplificativo e non tassativo, se particolari Titoli di Debito sono stati pagati o annullati, e, nel caso di Titoli di Debito mutilati, distrutti, smarriti o sottratti, se tali Titoli di Debito sono stati sostituiti. Nel caso di sostituzione di eventuali Titoli di Debito, il Registro riporterà annotazioni del Titolo di Debito rimpiazzato, e del Titolo di Debito emesso in sostituzione. Nel caso di annullamento di qualsiasi Serie di Titoli di Debito, il Registro comprenderà annotazioni della Serie di Titoli di Debito annullati e la data in cui tale Serie di Titoli di Debito è stata annullata. Il Trustee dovrà mettere il Registro a disposizione della Repubblica o di qualsiasi persona autorizzata dalla Repubblica per iscritto, per l'ispezione e per farne copie ed estratti, in ogni momento durante le regolari ore d'ufficio, e a carico della Repubblica, il Trustee consegnerà a tali Persone elenchi dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito, il loro indirizzo e gli importi di tali sottoscrizioni secondo quanto tale Persona potrà richiedere.

Il Registro sarà in forma scritta in lingua inglese o in qualsiasi altra forma in grado di essere convertita in tale forma entro tempi ragionevoli.

(b) La titolarità dei Titoli al Portatore e delle eventuali cedole passerà con la consegna. I Titoli al Portatore potranno essere convertibili con Titoli Nominativi nelle circostanze descritte nella Sezione 2.5(h) della presente Indenture ed in conformità con i

Termini dei Titoli di Debito applicabili. I Titoli Nominativi non sono convertibili in Titoli al Portatore in nessuna circostanza.

(c) Il Titolare Registrato di un Titolo di Debito non dematerializzato potrà trasferire lo stesso, in tutto o in parte, (per un importo pari al taglio autorizzato o qualsiasi multiplo integrale dello stesso), riconsegnando tale Titolo di Debito al Corporate Trust Office o presso la sede di qualsiasi trustee paying agent, unitamente ad un atto di trasferimento sottoscritto sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice F della presente Indenture. In cambio di un Titolo di Debito non dematerializzato di qualsiasi Serie correttamente presentato per il trasferimento, il Trustee convaliderà e consegnerà, entro tre Giorni Lavorativi da tale richiesta se fatta presso tale Corporate Trust Office, ovvero entro dieci Giorni Lavorativi se fatta presso la sede di un trustee paying agent (che non sia il Trustee), presso il relativo ufficio al cessionario oppure invierà per posta prioritaria (a rischio del cessionario) all'indirizzo che il cessionario potrà richiedere, un Titolo di Debito non dematerializzato o dei Titoli di Debito non dematerializzati, a seconda del caso, della Serie, per un uguale importo totale di capitale e del taglio o dei tagli autorizzati secondo quanto potrà essere richiesto. La presentazione per il trasferimento di qualsiasi Titolo di Debito non dematerializzati non sarà valido, a meno che non venga fatta di persona dal Titolare Registrato registrato o da un procuratore debitamente autorizzato, presso il Corporate Trust Office a New York ovvero presso l'ufficio di un trustee paying agent. La Repubblica farà sì che al Trustee venga data una fornitura adeguata dei Titoli di Debito non dematerializzati per la autenticazione e la consegna in base ai termini di questa Sezione 2.6(b).

(d) A scelta del Titolare Registrato, un Titolo di Debito non dematerializzato potrà essere presentato in qualsiasi momento per la conversione in un uguale importo totale di capitale di Titoli di Debito non dematerializzati in tagli diversi autorizzati, ma solo presso il Corporate Trust Office o presso l'ufficio di un trustee paying agent (che non sia il Trustee) unitamente ad una richiesta scritta di conversione. Ferma restando questa Sezione 2.6(d) e il Paragrafo 8(b) dei Termini e Condizioni, ogniquale volta uno o più Titoli di Debito di qualsiasi Serie saranno riconsegnati per la conversione, il Trustee autenticcherà e consegnerà, entro tre Giorni Lavorativi da tale richiesta se fatta presso tale Corporate Trust Office, ovvero entro dieci Giorni Lavorativi se fatta presso la sede di un trustee paying agent (che non sia il Trustee), un Titolo di Debito non dematerializzato o dei Titoli di Debito non dematerializzati, a seconda del caso, della Serie, per un uguale importo totale di capitale e del taglio o dei tagli autorizzati secondo quanto potrà essere richiesto. La Repubblica farà sì che al Trustee venga data una fornitura adeguata dei Titoli di Debito non dematerializzati per la autenticazione e la consegna in base ai termini di questa Sezione 2.6(d).

(e) Tutti i Titoli di Debito autenticcati e consegnati dal Trustee all'atto della registrazione del trasferimento ovvero in cambio di Titoli di Debito di altri tagli, saranno obbligazioni valide della Repubblica, comprovanti lo stesso debito, ed aventi diritto agli stessi benefici in base a questa Indenture, dei Titoli di Debito riconsegnati all'atto di tale registrazione di trasferimento o conversione. L'eventuale guadagno o la perdita di interessi non risulterà da tale registrazione di trasferimento o conversione.

(f) Tutti i Titoli di Debito restituiti per la registrazione di un trasferimento o di una conversione saranno consegnati al Trustee. Il Trustee annullerà e disporrà di tutti tali Titoli di

Debito restituiti per la conversione e consegnerà prontamente alla Repubblica un certificato di atto di disposizione indicante i numeri di serie, il valore in dollari statunitensi (o valore equivalente nella valuta o nelle valute in cui sono denominati i Titoli di Debito di tale Serie) ed il numero totale di tutti i Titoli di Debito di cui si è compiuto atto di disposizione ai sensi della presente Indenture.

(g) Il Trustee non sarà tenuto a registrare qualsiasi trasferimento o conversione di Titoli di Debito durante il periodo tra la Data di Registrazione (come tale termine è definito nei Titoli di Debito) e la relativa Data di Pagamento e ai fini di qualsiasi pagamento di interessi, tale pagamento sarà fatto alle Persone nel cui nome i Titoli di Debito sono registrati a tale Data di Registrazione.

(h) Ogni volta che un Titolo di Debito di cui si lamenta la perdita, il furto o la distruzione, in sostituzione del quale sia stato emesso un nuovo Titolo di Debito, è presentato al Trustee per il pagamento alla scadenza o, se applicabile, al rimborso o per la registrazione del trasferimento o della conversione, il Trustee dovrà comunicarlo immediatamente alla Repubblica e tratterà tale Titolo di Debito in conformità con le istruzioni della Repubblica.

(g) Il trasferimento, la registrazione e la conversione di qualsiasi Titolo o Titoli di Debito, saranno permessi ed eseguiti secondo quanto previsto nei Termini e nelle Condizioni e da questa Sezione 2.6, e gli oneri e le spese dell'effettuazione del trasferimento, della registrazione o della conversione saranno sostenuti secondo quanto indicato nei Termini e nelle Condizioni [ferme restando le ragionevoli regole che la Repubblica, il Trustee e gli agenti pagatori potranno prescrivere, ad eccezione delle (eventuali) spese di consegna non fatta con posta regolare ed il pagamento di una somma sufficiente a coprire qualsiasi imposta di bollo, tassa o onere governativo o onere assicurativo che possano essere imposti in relazione a quanto sopra].

Sezione 2.7 Titoli di Debito alterati, logorati, distrutti, rubati e smarriti; Annullamento e distruzione di Titoli di Debito. (a) La Repubblica sottoscriverà e consegnerà al Trustee Titoli di Debito negli importi e le volte che permettano al Trustee di adempiere alle proprie responsabilità in base alla presente Indenture e ai Titoli di Debito.

(b) Il Trustee con il presente atto è autorizzato, in conformità con e subordinatamente alle condizioni stabilite nel paragrafo 8(a) dei Termini, ad autenticare e consegnare di volta in volta Titoli di Debito di qualsiasi Serie in cambio o al posto di Titoli di Debito di tale Serie che siano alterati, cancellati, distrutti, rubati e smarriti. Ogni Titolo di Debito autenticato e consegnato in cambio o al posto di qualsiasi Titolo di Debito rappresenterà tutti i diritti relativamente al capitale e agli interessi (ivi compresi i diritti e gli interessi maturati e non pagati) che erano rappresentati da tale Titolo di Debito prima di tale alterazione, logoramento, distruzione, furto o smarrimento.

(c) In caso di sostituzione dei Titoli di Debito, il Trustee manterrà una registrazione dei Titoli di Debito sostituiti, e dei Titoli di Debito emessi in sostituzione degli stessi. In caso di annullamento di qualsiasi dei Titoli di Debito (ivi compreso in caso di rimborso), il Trustee manterrà una registrazione dei Titoli di Debito annullati e della data in cui tali Titoli di Debito sono stati annullati e consegnerà prontamente alla Repubblica un certificato di atto di

disposizione indicando il numero di serie, il valore in dollari US (o il valore equivalente nella valuta o nelle valute in cui sono denominati i Titoli di Debito di tale Serie) e il numero totale di tutti i Titoli di Debito di cui si è disposto in base alla presente Indenture.

(d) Nel caso di un Titolo di Debito alterato, logorato, distrutto, smarrito o rubato, sarà richiesta al Titolare Registrato di tale Titolo di Debito una congrua indennità per il Trustee e per la Repubblica prima che venga emesso un Titolo di Debito sostitutivo. Tutte le spese (ivi comprese le ragionevoli spese legali e onorari d'avvocato della Repubblica e del Trustee) relative al conseguimento di tale indennità e all'emissione del nuovo Titolo di Debito saranno a carico del Titolare Registrato del Titolo di Debito mutilato, cancellato, distrutto, smarrito o sottratto.

(e) Tutti i Titoli di Debito emessi in base alla presente Sezione in luogo di qualsiasi Titolo di Debito alterato, logorato, distrutto, smarrito o sottratto costituiranno una obbligazione contrattuale ulteriore della Repubblica, indipendentemente dalla circostanza che il Titolo di Debito alterato, logorato, distrutto, smarrito o rubato sia in qualsiasi momento azionabile, ed avranno diritto agli stessi benefici in base alla presente Indenture ugualmente e proporzionalmente con tutti gli altri Titoli di Debito di quella Serie debitamente emessi in base alla presente Indenture.

ARTICOLO TRE

PATTUIZIONI

Sezione 3.1 Pagamento di Capitale e Interessi. La Repubblica conviene e si impegna a pagare debitamente e puntualmente o a far pagare il capitale e gli interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali) su ciascuno dei Titoli di Debito e ad adempiere a qualsiasi altro pagamento che la Repubblica sarà tenuta ad effettuare al Trustee in base ai Titoli di Debito e a questa Indenture, nel luogo o nei luoghi, nei rispettivi momenti e nel modo previsto nei Titoli di Debito e in questa Indenture.

Tutte le somme versate al Trustee in base ai Titoli di Debito ed a questa Indenture saranno detenute dallo stesso in trust a favore dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito e saranno utilizzate dal Trustee per i pagamenti dovuti in base ai Titoli di Debito ed a questa Indenture nel momento e nel modo previsti nei Titoli di Debito ed in questa Indenture.

Sezione 3.2 Importi Addizionali. La Repubblica conviene e pattuisce che tutti i pagamenti da parte sua di capitale, eventuale premio ed interessi in relazione ai Titoli di Debito saranno corrisposti liberi ed esenti da, e senza ritenuta o deduzione di, imposte, tasse, accertamenti ovvero oneri governativi di qualsiasi natura presenti e futuri imposti, applicati, incassati, ritenuti o accertati da o all'interno della Repubblica o da qualsiasi autorità della stessa che abbia il potere di imposizione fiscale (collettivamente, "Imposte"), a meno che tale ritenuta o deduzione sia richiesta dalla legge. In tal caso, la Repubblica pagherà le somme addizionali ("Importi Addizionali"), secondo quanto verrà ricevuto da parte dei Titolari Registrati di Titoli di Debito, degli importi di capitale, premio e interessi che sarebbero stati da loro ricevuti qualora

tale ritenuta o deduzione non fosse stata necessaria, fermo restando che nessun Importo Addizionale sarà pagabile in relazione a nessun Titolo di Debito:

(a) di un Titolare Registrato (o di un terzo per conto di un Titolare Registrato), ove tale Titolare Registrato sia tenuto al pagamento di tali Imposte in relazione a qualsiasi Titolo di Debito in virtù del fatto che abbia qualche collegamento con la Repubblica ulteriore rispetto alla semplice detenzione di tali Titoli di Debito o l'incasso di capitale, premio o interessi in relazione agli stessi; o

(b) presentato al pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, salvo il caso e nella misura in cui il Titolare Registrato dello stesso avrebbe avuto diritto ad Importi Addizionali presentando lo stesso al pagamento nell'ultimo giorno di tale periodo di 30 giorni.

“Data Rilevante” in relazione a Titoli di Debito di qualsiasi Serie significa la data in cui i pagamenti relativi agli stessi giungono a scadenza o (se l'intero ammontare di denaro pagabile a tale data non è stato ricevuto dal Trustee entro tale data) la data in cui sia debitamente comunicato ai Titolari Registrati nei modi descritti nella Sezione 12.4 che tali somme sono state ricevute e sono disponibili per il pagamento. Qualsiasi riferimento in questa Indenture a “capitale” e/o “interessi” sarà considerato inclusivo di eventuali Importi Addizionali pagabili in base ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie.

Sezione 3.3. Uffici per i pagamenti. Fino a quando qualsiasi Titolo di Debito rimanga In Circolazione, la Repubblica conviene e siimpegna a mantenere un ufficio o agenzia presso cui: (a) i Titoli di Debito potranno essere presentati per il pagamento, (b) i Titoli di Debito potranno essere presentati per la conversione, il trasferimento e la registrazione del trasferimento secondo quanto previsto nella presente Indenture e (c) si potranno notificare le comunicazioni e le richieste alla Repubblica in relazione ai Titoli di Debito o a questa Indenture. La Repubblica, con il presente atto, designa per ognuno di tali scopi il Corporate Trust Office e/o un altro ufficio o agenzia che potranno essere designati di volta in volta dal Trustee con il consenso della Repubblica. La Repubblica darà al Trustee pronta comunicazione scritta del sede di un tale ufficio o agenzia e di qualsiasi cambiamento di tale sede degli stessi. Se, in qualsiasi momento, la Repubblica non dovesse mantenere tale ufficio o agenzia secondo quanto richiesto o dovesse mancare di dare comunicazione della sede o di qualsiasi cambiamento disede, le presentazioni, restituzioni, comunicazioni e richieste potranno essere fatte o notificate al Corporate Trust Office. Se qualsiasi Serie di Titoli di Debito sarà quotata alla Borsa Valori di Lussemburgo e la Borsa Valori di Lussemburgo lo richieda, la Repubblica manterrà un agente pagatore a Lussemburgo per tale Serie. La Repubblica darà al Trustee pronta comunicazione scritta della sede di un tale ufficio o agenzia e di qualsiasi cambiamento di sede dello stesso.

Ferma restando qualsiasi contraria previsione contenuta nel presente atto, i pagamenti relativi ai Titoli al Portatore saranno fatti solo presso gli uffici di uno o più agenti pagatori situati fuori degli Stati Uniti. Se tale pagamento presso gli uffici di tutti gli agenti pagatori fuori degli Stati Uniti diventi illegale o sia effettivamente precluso a causa dell'imposizione di controlli valutari o restrizioni simili sull'intero pagamento o il ricevimento di tali somme in dollari statunitensi, il Trustee nominerà un ufficio o agente negli Stati Uniti presso il cui ufficio tale pagamento potrà essere effettuato. Salvo quanto previsto nella frase precedente, nessun

pagamento sui Titoli al Portatore sarà fatto per posta a un indirizzo negli Stati Uniti o per mezzo di bonifico telegrafico su un conto mantenuto dal Titolare Registrato negli Stati Uniti.

Sezione 3.4 Nomina per ricoprire una Carica Vacante di Trustee. La Repubblica, ogni volta che sarà necessario per prevenire o ricoprire una carica vacante nell'ufficio del Trustee, nominerà un Trustee nel modo previsto nella Sezione 4.9, così che vi sarà in ogni momento un Trustee ai sensi della presente Indenture per ogni Serie di Titoli di Debito.

Sezione 3.5 Pagamenti. (a) Per provvedere al pagamento di capitale e interessi (compresi gli Importi Addizionali) sui Titoli di Debito di qualsiasi Serie, allorché tale capitale e interessi diventeranno dovuti e pagabili, la Repubblica con il presente atto conviene di pagare o far pagare su un conto del Trustee presso il Corporate Trust Office o presso un altro ufficio del Trustee che potrà essere concordato tra il Trustee e la Repubblica (o, nel caso di pagamenti denominati in una valuta diversa dai dollari statunitensi, in un altro luogo stabilito in un'Autorizzazione), a ogni data di pagamento degli interessi o del capitale (ognuna, una "Data di pagamento") di tali Titoli di Debito, non oltre le ore 13.00 locali nel luogo di pagamento e non oltre il Giorno Lavorativo precedente ogni Data di pagamento, in fondi immediatamente disponibili in dollari statunitensi (ovvero in un'altra valuta che sarà specificata nei Termini dei Titoli di Debito della Serie in relazione alla quale si deve effettuare il pagamento), un importo che (unitamente ai fondi allora detenuti dal Trustee e disponibili a tal fine) sarà sufficiente a pagare l'importo totale di interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali) o di capitale o entrambi, a seconda dei casi, che siano dovuti in relazione a tali Titoli di Debito a tale Data di Pagamento. Il Trustee userà tale importo per il pagamento dovuto a tale Data di pagamento e, in attesa di tale utilizzo, tali somme saranno detenute in trust dal Trustee a favore dei Titolari Registrati aventi diritto alle stesse e la Repubblica non avrà diritto alcuno su tali somme.

Il Trustee potrà inoltre nominare a carico della Repubblica, uno o più agenti pagatori (ognuno un "trustee paying agent") al fine di facilitare il pagamento da parte della Repubblica di somme dovute in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie a favore dei Titolari Registrati di tali Titoli di Debito. La Repubblica potrà fornire direttamente ad un trustee paying agent qualsiasi o ad agenti pagatori trustee, i fondi per il pagamento del capitale di, e il premio e gli interessi eventualmente pagabili sui Titoli di Debito in base ad un accordo in relazione a tali fondi, contenente sostanzialmente gli stessi termini e le stesse condizioni stabilite in questa Sezione; e il Trustee non avrà alcuna responsabilità in relazione ad eventuali fondi così forniti dalla Repubblica ad un tale trustee paying agent. Fermo restando quanto sopra, la Repubblica avrà il diritto in qualsiasi momento di dare istruzioni al trustee di revocare la nomina di qualsiasi trustee paying agent e di nominare eventuali trustee paying agents in qualsiasi luogo che ritenga opportuno al fine di effettuare i pagamenti a favore dei Titolari Registrati. Fermo restando quanto sopra, eventuali agenti pagatori trustee nominati in base a questa Indenture saranno agenti esclusivamente del Trustee e la Repubblica non avrà nessun controllo né rapporto diretto con un nessun trustee paying agent o con eventuali agenti pagatori trustee.

(b) Entro cinque Giorni Lavorativi precedenti la prima data di pagamento degli interessi su ogni Serie di Titoli di Debito e, se vi è stato qualsiasi cambiamento in relazione alle questioni indicate nel certificato menzionato qui di seguito, entro cinque Giorni Lavorativi precedenti ogni data per il pagamento di capitale o interessi in relazione a tali Titoli di Debito, la Repubblica fornirà al Trustee un certificato di uno qualsiasi dei Rappresentanti Autorizzati che

dia specifiche istruzioni al Trustee in relazione alle circostanze in cui i pagamenti di capitale o interessi relativamente ai Titoli di Debito dovuti a tale data saranno soggetti a deduzione o ritenuta in considerazione di eventuali imposte descritte nella Sezione 3.2 e l'aliquota di tale eventuale deduzione o ritenuta. Se una tale deduzione o ritenuta sarà necessaria e se la Repubblica diventerà perciò responsabile del pagamento di Importi Addizionali ai sensi della Sezione 3.2, entro cinque Giorni Lavorativi precedenti la data di un tale pagamento di capitale e interessi, la Repubblica fornirà al Trustee un certificato che specifichi l'importo della ritenuta su tale pagamento ai Titolari Registrati di tali Titoli di Debito e gli Importi Addizionali eventualmente dovuti ai Titolari Registrati di tali Titoli di Debito, e contemporaneamente verserà al Trustee gli Importi Addizionali che sarà necessario versare a tali Titolari Registrati.

(c) Qualora il Trustee nomini un trustee paying agent ai fini del pagamento di somme dovute in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, farà sottoscrivere da tali trustee paying agents e consegnare al Trustee un atto in cui tale agente converrà con il Trustee e la Repubblica, ferme restando le disposizioni di questa Sezione,

che tale trustee paying agent deterrà in trust a favore dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella Serie o del Trustee, tutte le somme ricevute in qualità di trustee paying agent per il pagamento di Titoli di Debito di quella Serie,

che tale trustee paying agent darà pronta comunicazione al Trustee di qualsiasi mancato pagamento da parte della Repubblica di capitale o interessi o di eventuali Importi Addizionali sui Titoli di Debito di quella Serie e altri pagamenti da effettuare da o per conto della Repubblica in base a questa Indenture, quando gli stessi saranno dovuti e pagabili, e

che tale trustee paying agent verserà al Trustee eventuali somme così detenute in trust dietro richiesta scritta del Trustee in qualsiasi momento nel corso della durata di un inadempimento cui si fa riferimento nella precedente clausola (ii).

Ferma restando qualunque contraria previsione contenuta nella presente Sezione, la Repubblica potrà in qualsiasi momento, al fine di ottenere l'adempimento e l'estinzione della presente Indenture o per qualsiasi altro motivo, versare o far versare al Trustee tutte le somme detenute da un trustee paying agent in trust per i Titolari Registrati ai sensi del presente atto, secondo quanto richiesto da questa Sezione, fermo restando che il Trustee deterrà tali somme in trust a favore dei Titolari Registrati.

(d) Se il trustee e la Repubblica determineranno che sia necessario o auspicabile un cambiamento del modo, delle procedure o della dinamica di pagamento (ivi compreso il luogo di pagamento al trustee o al trustee paying agent o la tempistica del pagamento al Trustee o ai Titolari Registrati) di qualsiasi somma dovuta ai sensi della presente Indenture o in base ai Titoli di Debito, per raggiungere l'obiettivo di assicurare il pagamento ai Titolari Registrati, il Trustee e la Repubblica attueranno tale cambiamento, a condizione che un tale cambiamento non causi un ritardo della data in cui i Titolari Registrati ricevono la loro quota proporzionale di tale pagamento o non riduca l'importo di tale pagamento.

Ferma restando qualsiasi contraria previsione contenuta nella presente Sezione, gli accordi per custodire somme in trust per i Titolari Registrati secondo quanto previsto in questa Sezione sono soggetti alle disposizioni della sezione 11.3 e della Sezione 11.4.

(b) Sezione 3.6 Limitazione ai Vincoli. Sino a quando qualsiasi Titolo resta in circolazione, salve le eccezioni di seguito indicate, la Repubblica non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun diritto di privilegio, pegno, ipoteca, garanzia, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo preferenziale che abbia l'effetto concreto di costituire un titolo preferenziale ("Privilegio") su tutta o parte dei suoi beni o entrate per garantire qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica a meno che, a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Repubblica ai sensi dei Titoli (i) siano state garantite egualmente e proporzionalmente con tale indebitamento, o (ii) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolare Registrato dei Titoli (come stabilito all'Articolo 9).

In deroga a quanto sopra indicato, la Repubblica può consentire la sussistenza di:

(i) qualsiasi Privilegio su propri beni per garantire l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica sorto allo scopo di finanziare l'acquisizione di tali beni; qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(ii) qualsiasi Privilegio esistente su propri beni alla data della loro acquisizione per garantire l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica e qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(iii) qualsiasi Privilegio costituito in connessione con le transazioni contemplate dal Programma di Finanziamento della Repubblica Argentina del 23 Giugno 1992 inviato alla comunità bancaria internazionale con la comunicazione del 23 Giugno 1992 dal Ministero dell'Economia e dei Lavori e Servizi Pubblici dell'Argentina (il "Programma di Finanziamento del 1992") e della relativa documentazione attuativa, compreso qualsiasi Privilegio per garantire le obbligazioni assunte ai sensi degli strumenti finanziari garantiti emessi secondo quanto ivi previsto (i "Par e Discount Bonds del 1992") e qualsiasi Privilegio che garantisca l'indebitamento in essere a tale data nella misura richiesta per essere egualmente e proporzionalmente garantito con i Par e Discount Bonds del 1992;

(iv) qualsiasi Privilegio esistente alla data della presente Indenture;

(v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica emesso dietro restituzione o cancellazione di qualsiasi Par e Discount Bonds del 1992 o la somma in linea capitale di qualunque debito in essere al 23 Giugno 1992, in entrambi i casi, nella misura in cui tale Privilegio è stato costituito per garantire tale Indebitamento Pubblico su una base comparabile ai Par e Discount Bonds del 1992;

(vi) qualsiasi Privilegio gravante sulle Obbligazioni Par e Discount del 1992; e

(vii) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno assunto allo scopo di finanziare tutti o parte dei costi di acquisizione, realizzazione o sviluppo di un progetto; resta inteso che (a) i Titolari Registrati di tale Indebitamento Pubblico Esterno siano espressamente d'accordo nel limitare il loro diritto ai beni e ai profitti di tale progetto quale fonte principale del rimborso dell'Indebitamento Pubblico Esterno e (b) i propri beni sui quali tale Privilegio è stato concesso siano composti esclusivamente da questi beni.

ARTICOLO QUATTRO

INADEMPIMENTI E RIMEDI

Sezione 4.1. Eventi di Inadempimento. Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un "Evento di Inadempimento" ai sensi dei Titoli:

(i) Mancato pagamento: la Repubblica non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di capitale su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni, oppure non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di interessi su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni; o

(ii) Violazione di Altri Obblighi: la Repubblica non esegue o non adempie uno o più obblighi relativi ai Titoli o all'Indenture e tale inadempimento non è sanabile o non è sanato entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Repubblica della notifica scritta di tale inadempimento inviata dal Trustee; o

(iii) Inadempimento Incrociato: qualsiasi evento o condizione che comporti un'accelerazione della scadenza (escluso il pagamento anticipato o il riscatto, effettuati su base volontaria o obbligatoria) di qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza della Repubblica con un importo capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari; o qualsiasi inadempimento nel pagamento di capitale, premi, qualsiasi eventuale onere connesso al pagamento anticipato o interessi relativi a qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza con un capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari, che avvenga quando tale pagamento sia dovuto ed esigibile, purché tale inadempimento continui più a lungo dell'eventuale periodo di grazia originariamente previsto; o

(iv) Moratoria: la Repubblica dichiara una moratoria del pagamento del capitale o degli interessi, dell'Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza; o

(v) Validità: la validità dei Titoli è contestata dalla Repubblica. Onde eliminare ogni dubbio, l'effettuazione di una scelta da parte della Repubblica ai sensi della Sezione [] non costituirà un Evento di Inadempimento ai sensi della presente clausola (v).

Sezione 4.2. Accelerazione della scadenza, Rescissione e annullamento. Al verificarsi e durante la continuazione di un Evento di Inadempimento, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono

tramite notifica scritta alla Repubblica (con copia al Trustee) dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; a fronte di una tale dichiarazione l'importo capitale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data tutti gli Eventi di Inadempimento riferiti ai Titoli siano stati sanati; ciò a condizione che nei casi (ii) e (v) sopra indicati, tale evento arrechi un pregiudizio rilevante agli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli. Il diritto di trasmettere tale notifica per l'accelerazione cessa qualora l'evento che ad esso ha dato origine venga sanato prima che lo stesso diritto sia esercitato. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi notifica di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) in seguito alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Repubblica abbia depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare tutte le rate inadempite di capitale, interessi e Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi inadempiti a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale Pagamento o interesse) come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alla clausola sub (iii), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi della clausola sub (iii) sarà sanato, oppure rinunciato dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

Sezione 4.3 Avviso di un Evento di Inadempimento. Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato nella Sezione 4.1, la Repubblica, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che tramite la notifica o il passare del tempo o entrambi, a meno che corretto, sanato o rinunciato, diventa un Evento di Inadempimento indicato alla sezione 4.1, la Repubblica dovrà trasmettere notifica scritta al Trustee.

Sezione 4.4. Recupero del Debito da parte del Trustee; Prova del Debito da parte del Trustee. (a) La Repubblica si impegna a far sì che (A) nel caso in cui vi fosse un inadempimento nel pagamento di eventuali interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali) di qualsiasi Serie di Titoli di Debito quando tali interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali) saranno diventati scaduti e pagabili, e tale inadempimento perduri per un periodo specificato nella precedente Sezione 4.1(i), ovvero nel caso in cui vi sia un inadempimento nel pagamento in tutto o in parte del capitale di qualsiasi Serie dei Titoli di Debito, quando lo stesso sarà diventato scaduto e pagabile, sia se si tratta di scadenza o per accelerazione della stessa o altrimenti, e tale inadempimento perduri per un periodo specificato nella precedente Sezione 4.1(i), allora a richiesta del Trustee, la Repubblica pagherà al Trustee a favore dei Titolari Registrati di tale Serie di Titoli di Debito l'intero ammontare per capitale e interessi che sarà diventato scaduto e pagabile su tutti i Titoli di Debito in Circolazione di tale Serie (ivi compresi gli Importi Addizionali), a seconda del caso (con gli interessi maturati fino alla data di tale pagamento sull'importo di capitale scaduto e, nella misura in cui quel pagamento di tali interessi sia azionabile ai sensi della legge vigente, sulle rate scadute di interessi al tasso degli interessi scaduti specificato in tali Titoli di Debito); e oltre a quanto sopra, la Repubblica pagherà o farà

pagare l'importo ulteriore sufficiente a coprire i costi e le spese documentati ragionevolmente sostenuti per l'incasso, ivi compreso il ragionevole compenso al Trustee e ad ogni trustee predecessore, i loro rispettivi agenti, procuratori e consulenti legali, ed eventuali spese documentate e obbligazioni ragionevolmente sostenute, e tutti gli anticipi documentati ragionevolmente fatti dal Trustee e da ogni trustee predecessore a causa di dolo o colpa grave da parte loro.

(b) Fino a quando tale richiesta non sarà fatta dal Trustee, la Repubblica potrà versare ai Titolari Registrati il capitale di, e gli interessi su (ivi compresi gli Importi Addizionali), i Titoli di Debito, indipendentemente dalla circostanza che qualsiasi pagamento in base ai Titoli di Debito sia o meno scaduto.

(c) Nel caso in cui la Repubblica ometta di pagare immediatamente tali somme all'atto di tale richiesta, il Trustee potrà (ma non sarà tenuto a) intentare, nel proprio nome ed in qualità di trustee di un express trust, un'azione o procedimento legale o in equity per l'incasso delle somme dovute e non pagate, e potrà perseguire qualsiasi azione o procedimento fino al giudizio finale e alla sentenza passata in giudicato nei confronti della Repubblica ed incassare nel modo previsto dalla legge rivalendosi sui beni della Repubblica, ovunque situati, le somme che la stessa sia stata condannata a pagare dalla sentenza o dal giudicato.

(d) Tutti i diritti di azione e l'asserzione delle pretese in base a questa Indenture o ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie potranno essere fatti valere dal Trustee senza il possesso di Titoli di Debito o la produzione degli stessi in qualsiasi processo o altro procedimento relativo ai medesimi, ed una tale azione o procedimento istituito dal Trustee sarà iniziato nel proprio nome in qualità di trustee di un express trust, e qualsiasi risarcimento in forza di una sentenza, subordinatamente al pagamento delle spese, degli esborsi e del compenso del Trustee, di ogni trustee predecessore e dei loro rispettivi agenti e procuratori, andrà a vantaggio proporzionale dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella Serie in relazione ai quali tale sentenza è stata reintegrata.

(e) In eventuali procedimenti iniziati dal Trustee (e anche eventuali procedimenti che coinvolgano l'interpretazione di qualsiasi disposizione di questa Indenture di cui il Trustee sia parte) rispetto ad una o più Serie di Titoli di Debito, il Trustee sarà considerato come rappresentante di tutti i Titolari Registrati di tale Serie di Titoli di Debito, e non sarà necessario che nessuno di tali Titolari Registrati sia parte di tali procedimenti.

Sezione 4.5. Utilizzo dei Proventi. Eventuali somme recuperate dal Trustee ai sensi del presente Articolo saranno utilizzati nell'ordine seguente alla data o alle date fissate dal Trustee e, nel caso di distribuzione di tali somme in conto capitale o interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali), alla presentazione dei Titoli di Debito della Serie in relazione alla quale il denaro è stato incassato ed apponendo sugli stessi un timbro che ne indichi (ovvero altrimenti annotando) il pagamento, ovvero emettendo Titoli di Debito in importi di capitale ridotti in cambio dei Titoli di Debito presentati se pagati solo parzialmente o alla restituzione degli stessi se interamente pagati:

PRIMO: Pagamento di tutte le somme dovute al Trustee ai sensi della Sezione 5.6;

SECONDO: Nel caso in cui il capitale dei Titoli di Debito di tale Serie non sia diventato ed in quel caso essere dovuto e pagabile, al pagamento degli interessi scaduti (ivi compresi gli Importi Addizionali) e non pagati su tale Serie di Titoli di Debito nell'ordine della scadenza delle rate di tali interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali), con gli interessi (nella misura in cui tali interessi siano stati incassati dal Trustee) sulle rate scadute di interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali) allo stesso tasso di interesse specificato in tali Titoli di Debito, e tali pagamenti devono essere fatti proporzionalmente alle Persone aventi diritto agli stessi, senza discriminazione o preferenza;

TERZO: Nel caso in cui il capitale dei Titoli di Debito di tale Serie sia diventato e sia quindi dovuto e pagabile, al pagamento dell'intero importo allora dovuto e non pagato su tutti i Titoli di Debito di tale Serie per capitale e interessi (ivi compresi Importi Addizionali) al tasso di interesse specificato in tali Titoli di Debito; e nel caso in cui tali somme fossero insufficienti a pagare interamente l'intero importo così dovuto e non pagato sui Titoli di Debito di tale Serie, allora al pagamento di tale capitale e interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali), senza preferenza o priorità del capitale rispetto agli interessi, o degli interessi rispetto al capitale, o di qualsiasi rata di interessi rispetto a qualsiasi altra rata di interessi, o dei Titoli di Debito di tale Serie rispetto ad altri Titoli di Debito della stessa Serie, proporzionalmente al totale di tale capitale e degli interessi maturati e non pagati.

Sezione 4.6. Azioni Legali Esecutive. Se si è verificato un Evento di Inadempimento, e non si è rinunciato a far sanare lo stesso e lo stesso perduri, il Trustee potrà a sua discrezione (ma non è tenuto a farlo) procedere per preservare e attuare in via esecutiva i diritti conferiti da questa Indenture con i procedimenti giudiziari appropriati che il Trustee riterrà più efficaci per preservare ed attuare in via esecutiva qualsiasi di tali diritti, sia in diritto che in equity, sia per eseguire specificamente qualsiasi impegno o accordo contenuti in questa Indenture ovvero utile all'esercizio di qualsiasi potere conferito da questa Indenture o per attuare in via esecutiva qualsiasi diritto in diritto o in equità di cui è investito il Trustee per mezzo di questa Indenture o per legge.

Sezione 4.7. Reviviscenza dei diritti in caso di abbandono di procedimenti. Nel caso in cui il Trustee abbia agito per attuare in via esecutiva qualsiasi diritto ai sensi della presente Indenture e tali procedimenti siano stati interrotti o abbandonati per qualsiasi ragione, o siano stati decisi in maniera sfavorevole per il Trustee, allora e in ogni caso la Repubblica e il Trustee saranno ripristinati congiuntamente e rispettivamente nelle loro precedenti posizioni e nei loro precedenti diritti ai sensi di questa Indenture, e tutti i diritti, rimedi e poteri della Repubblica, del Trustee e dei Titolari Registrati continueranno come se tali procedimenti non fossero stati instaurati.

Sezione 4.8. Restrizioni alle Azioni Legali da parte dei Titolari Registrati. Salvo quanto previsto nella Sezione 4.8 di questa Indenture, nessun Titolare Registrato di Titoli di Debito di qualsiasi Serie avrà diritto né potrà avvalersi di alcuna disposizione di questa Indenture o dei Titoli di Debito di tale Serie per intentare qualsiasi causa, azione o procedimento secondo diritto o equity in base a o in relazione a questa Indenture o ai Titoli di Debito, ovvero per qualsiasi altro rimedio ai sensi della presente Indenture o in base ai Titoli di Debito, a meno che:

(a) tale Titolare Registrato non abbia preventivamente dato al Trustee avviso scritto di inadempimento e della continuazione dello stesso in relazione ai Titoli di Debito;

(b) i Titolari Registrati di almeno il 25% ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito In Circolazione non abbiano fatto richiesta scritta al Trustee di intentare tale azione, causa o procedimento a suo nome in qualità di Trustee ai sensi di questa Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati abbiano offerto al Trustee la ragionevole indennità che lo stesso possa richiedere per i costi, spese e obbligazioni da sostenere in tali procedimenti o a causa degli stessi;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, richiesta e offerta di indennità, abbia omesso di intentare tale azione, causa o procedimento; e

(e) nessuna indicazione confliggente con tale richiesta scritta sia stata data al Trustee ai sensi della Sezione 4.10 di questa Indenture;

restando inteso ed essendo espressamente pattuito da parte di ogni Titolare Registrato di Titoli di Debito di una Serie con ogni altro Titolare Registrato di Titoli di Debito di tale Serie e con il Trustee, che un singolo Titolare Registrato o più Titolari Registrati non avranno alcun diritto né potranno avvalersi di alcuna disposizione di questa Indenture o dei Titoli di Debito di inficiare, disturbare o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli di Debito di tale Serie ovvero di ottenere la priorità o la preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o di far valere qualsiasi diritto ai sensi di questa Indenture o in base ai Titoli di Debito di tale Serie, salvo che nel modo previsto nella presente Indenture e per l'uguale beneficio proporzionale e comune di tutti i Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie. Per preservare ed attuare in via esecutiva i diritti di cui alla presente Sezione, ogni Titolare Registrato ed il Trustee avranno diritto alla riparazione che potrà essere loro data secondo diritto o equity. La Repubblica prende atto espressamente, in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di ottenere un rimedio ai sensi di questa Indenture o ai Titoli di Debito, del diritto di qualsiasi Titolare Registrato beneficiario dei Titoli di Debito di ottenere tale rimedio in relazione alla porzione del Titolo Globale che rappresenta i Titoli di debito di tale titolare beneficiario come se fossero stati emessi Titoli di Debito non dematerializzati.

Sezione 4.9 Diritto Incondizionato dei Titolari Registrati di Ricevere Capitale e Interessi. Ferma restando la Sezione 4.7, ogni Titolare Registrato di Titoli di Debito avrà il diritto, che è assoluto e incondizionato, di ricevere il pagamento del capitale e degli interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali) del proprio Titolo di Debito alla data di scadenza indicata per tale pagamento espressa in tale Titolo di Debito (come tale Titolo di Debito potrà essere emendato o modificato in base all'Articolo Sette) e di istituire un'azione giudiziaria per azionare in giudizio un tale pagamento, e tale diritto non sarà inficiato senza il consenso di tale Titolare Registrato.

Sezione 4.10 Poteri e Rimedi Cumulativi; il Ritardo o l'Omissione nel richiedere un Adempimento non costituisce rinuncia all'Indempimento. (a) Salvo quanto diversamente previsto nella presente Indenture o nei Termini, nessun diritto o rimedio conferito o riservato nella presente Indenture al Trustee o ai Titolari Registrati di Titoli di Debito è destinato ad escludere qualsiasi altro diritto o rimedio, ed ogni diritto e rimedio sarà cumulativo e ulteriore,

nella misura prevista dalla legge, rispetto a qualsiasi altro diritto e rimedio conferito ai sensi del presente contratto ed esistente attualmente o successivamente secondo diritto o equità. L'asserzione o l'esecuzione di qualsiasi diritto o rimedio ai sensi della presente Indenture, o altrimenti, non impedirà la contemporanea esecuzione o il contemporaneo impiego di qualsiasi altro opportuno diritto o rimedio.

(b) Il ritardo o l'omissione da parte del Trustee o da parte di qualsiasi Titolare Registrato dei Titoli di Debito nell'esercitare qualsiasi diritto o potere che sorga ogni volta che si verifichi e persista un Evento di Inadempimento come sopra indicato non pregiudicherà tale diritto o potere né sarà interpretato come una rinuncia a tale Evento di Inadempimento né costituirà accettazione dello stesso; e ferma restando la Sezione 4.8 tutti i poteri e rimedi conferiti da questa Indenture o secondo diritto al Trustee o ai Titolari Registrati dei Titoli di Debito potranno essere esercitati di volta in volta e tutte le volte che sarà ritenuto opportuno dal Trustee o da tali Titolari Registrati.

Sezione 4.11. Controllo da parte dei Titolari Registrati. (a) Ferma restando la Sezione 4.11 (c), i Titolari Registrati di una Maggioranza dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito in Circolazione di qualsiasi Serie avrà il diritto di dare indicazioni sul momento, il metodo ed il luogo per condurre tale procedimento per qualsiasi rimedio disponibile al Trustee, o per esercitare qualsiasi trust o potere conferiti al Trustee da questa Indenture in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie.

[(b) Ferma restando la Sezione 4.11(c), i Titolari Registrati di più del 75% dell'importo totale di capitale In Circolazione dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie avranno il diritto di dare istruzioni ed approvare la transazione o il compromesso di qualsiasi azione giudiziaria per far valere i Titoli di Debito di quella Serie iniziata dal Trustee.]

(c) Qualsiasi istruzione in base alla Sezione 4.11(a) o (b) sarà impartita solo in conformità con il diritto e le disposizioni di questa Indenture, e (ferme restando le disposizioni della Sezione 5.1) il Trustee avrà il diritto di rifiutarsi di seguire tali istruzioni se il Trustee, avendo ricevuto il parere del proprio consulente legale, determinerà che l'azione o il procedimento in base a tali istruzioni, non possano essere legittimamente intrapresi ovvero se il Trustee in buona fede per decisione del proprio consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, o di un comitato fiduciario degli amministratori determinerà che l'azione o il procedimento in base a tali istruzioni coinvolgerebbero la responsabilità personale del Trustee ovvero se il Trustee in buona fede dovesse determinare che le azioni o l'acquiescenza specificate in o in base a tali istruzioni sarebbero indebitamente pregiudizievoli agli interessi del Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella Serie che non si siano uniti nel dare tali istruzioni, restando inteso che, ferma restando la Sezione 5.1, il Trustee non avrà il dovere di accertare se tali azioni o acquiescenza sino o meno indebitamente pregiudizievoli per tali Titolari Registrati.

Nulla di quanto contenuto nella presente Indenture pregiudicherà il diritto del Trustee a sua discrezione di intraprendere qualsiasi azione ritenuta opportuna dal Trustee e che non sia in conflitto con tali istruzioni da parte dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito in relazione ai quali tale azione debba essere intrapresa.

Sezione 4.12 Pagamenti dopo un Inadempimento. Al verificarsi di un Evento di Inadempimento e alla successiva dichiarazione da parte del Trustee che l'importo di capitale di tutti i Titoli di Debito di una Serie è dovuto e pagabile immediatamente (in base alla precedente Sezione 4.2), il Trustee potrà, con comunicazione scritta alla Repubblica e a qualsiasi trustee paying agent richiedere a qualsiasi trustee paying agent di consegnare al Trustee tutti i Titoli di Debito di tale Serie e tutte le somme, documenti e registrazioni detenute dallo stesso in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie o secondo quanto il Trustee potrà altrimenti indicare in tale comunicazione.

Sezione 4.13. Prescrizione. Tutte le pretese nei confronti della Repubblica per il pagamento di capitale e interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali) o in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, saranno prescritte a meno che tali pretese non vengano avanzate entro dieci anni (nel caso di capitale) e cinque anni (nel caso di interessi) dalla data in cui tale pagamento è giunto a scadenza per la prima volta, ovvero un periodo più breve se previsto dalla legge.

ARTICOLO CINQUE

IL TRUSTEE

Sezione 5.1. Doveri e responsabilità del Trustee. [Nel caso di Titoli di Debito di una Serie retta dal diritto di New York,] il Trustee s'impegna ad eseguire i compiti e solo i compiti che sono specificamente stabiliti in questa Indenture.

[Nel caso di Titoli di Debito di una serie regolata dal diritto di New York,] nessuna disposizione di questa Indenture sarà interpretata tale da come sollevare il Trustee dalla responsabilità per azioni gravemente colpose, omissioni gravemente colpose, malafede ovvero dolo, fermo restando che:

(a) i doveri e gli obblighi del Trustee saranno determinati esclusivamente dalle espresse disposizioni di questa Indenture, ed il Trustee sarà responsabile esclusivamente dell'adempimento dei doveri e delle obbligazioni specificamente stabilite in questa Indenture, e non si leggeranno in questa Indenture pattuizioni o obbligazioni implicite contro il Trustee;

(b) in mancanza di dolo o colpa grave da parte del Trustee, il Trustee potrà fare definitivamente affidamento, per quanto riguarda la veridicità delle dichiarazioni e l'esattezza dei pareri ivi, su qualsiasi dichiarazione, certificato o parere fornito al Trustee e rispondente ai requisiti di questa Indenture; ma nel caso di dichiarazioni, certificati o pareri che per disposizione della presente Indenture devono essere forniti al Trustee, il Trustee avrà il dovere di esaminare gli stessi per determinare se essi siano conformi o meno ai requisiti di questa Indenture;

(c) il Trustee non sarà responsabile di qualsiasi errore di giudizio fatto in buona fede da un Funzionario Responsabile o Funzionari responsabili del Trustee, a meno che non abbia provato che il Trustee sia stato negligente nell'accertare i fatti pertinenti; e

(d) il Trustee non sarà responsabile di nessuna azione o omissione in buona fede in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie che sia conforme alle istruzioni dei Titolari

Registrati di almeno la maggioranza dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito in Circolazione di tale Serie relativamente al momento, metodo e luogo per condurre qualsiasi procedimento o qualsiasi rimedio disponibile al Trustee o per esercitare qualsiasi trust o potere conferito al Trustee ai sensi di questa Indenture.

(e) Ferma restando qualsiasi contraria previsione prevista in questa Indenture, in nessun caso il Trustee o il trustee paying agent sarà responsabile in base a o in relazione a questa Indenture per danni o perdite indiretti, speciali, incidentali, punitivi o derivati di qualsiasi genere, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo il lucro cessante, prevedibile o meno, anche se il Trustee o il trustee paying agent sia stato informato della possibilità degli stessi e indipendentemente dalla forma di azione con cui tali danni sono richiesti.

(f) Se si verifica un Evento di Inadempimento ai sensi della presente Indenture in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, e se tale Evento di Inadempimento è effettivamente noto al Trustee, il Trustee darà comunicazione di tale inadempimento ai Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie; *a condizione che*, in caso di un inadempimento specificato nella Sezione 4.1(ii) in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie, nessuna comunicazione sarà data fino almeno a [30] giorni successivi al suo verificarsi. Ai fini di questa Sezione, il termine "inadempimento" significa qualsiasi evento che sia, o dopo la comunicazione o il trascorrere del tempo o entrambi diventerebbe, un Evento di Inadempimento rispetto ai Titoli di Debito di tale Serie.

Nessuna delle disposizioni contenute nella presente Indenture richiederà che il Trustee spenda, anticipi o rischi i propri fondi o altrimenti sostenga passività finanziaria personale nell'adempimento di qualsiasi dei propri doveri o nell'esercizio di qualsiasi dei propri diritti o poteri, se vi sarà motivo ragionevole per credere che il rimborso di tali fondi o l'indennità adeguata contro tale passività non gli è assicurata in maniera soddisfacente.

Nel caso di Titoli di Debito di una Serie retta dal diritto inglese, la Sezione 1 del Trustee Act non si applicherà a nessuna funzione del Trustee; fermo restando che, se il Trustee ometterà di dimostrare il grado di cura e diligenza richiesto da lui in qualità di trustee, nulla in questa Indenture lo solleva o malleverà da qualsiasi passività alla quale sarebbe altrimenti soggetto in relazione a qualsiasi negligenza, inadempimento, violazione di dovere o violazione di fiducia di cui potrà essere colpevole.

Sezione 5.2. Determinati diritti e obbligazioni del Trustee. (a) [Nel caso di Titoli di Debito di qualsiasi Serie retti dal diritto inglese, il Trustee Act del 1925 e il Trustee Act del 2000 si applicheranno a questa Indenture, salvo che nella misura espressamente esclusa in base a questa Indenture. [Nel caso di Titoli di Debito di qualsiasi Serie retti dal diritto di New York; ferma restando la Sezione 1.31:

(i) il Trustee potrà fare affidamento e sarà protetto agendo o astenendosi dall'agire in base a qualsiasi delibera, Certificato di Funzionario o qualsiasi altro certificato, dichiarazione, strumento, parere, relazione, richiesta, consenso, ordine, obbligazione, titolo di debito, cedola, garanzia o altro atto o documento che lo stesso ritenga autentico e che sia stato firmato o presentato dalla parte o dalle parti appropriate;

(ii) qualsiasi richiesta, istruzione, ordine o domanda della Repubblica menzionata nella presente Indenture, sarà comprovata in maniera sufficiente da un Certificato di Funzionario (a meno che non sia specificamente prescritta altra prova in relazione agli stessi);

(iii) il Trustee potrà consultarsi con il consulente legale e qualsiasi parere scritto o Opinione di un Consulente legale costituirà piena e completa autorizzazione e protezione in relazione a qualsiasi azione adottata, subita o omessa in buona fede ai sensi della presente Indenture ed in conformità con tale parere scritto o Opinione, in mancanza di dolo o colpa grave da parte del Trustee;

(iv) il Trustee non avrà alcun obbligo di esercitare nessuno dei trust o poteri conferitigli da questa Indenture a richiesta, su ordine o su istruzioni dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito in base alle disposizioni di questa Indenture, a meno che tali Titolari Registrati dei Titoli di Debito abbiano offerto al Trustee garanzia e indennità soddisfacenti per il Trustee dai costi, dalle spese e dalle responsabilità che potrebbe aver sostenuto o in cui potrebbe essere incorso ai sensi degli stessi;

(v) il Trustee non sarà responsabile di qualsiasi azione intrapresa o omessa in buona fede alla quale lo stesso abbia ritenuto essere autorizzato o rientrare nella sua discrezionalità, nei diritti o nei poteri conferitigli dalla presente Indenture;

(vi) prima del verificarsi di un Evento di Inadempimento in relazione a una Serie di Titoli di Debito e dopo aver sanato o aver rinunciato a tutti gli Eventi di Inadempimento in relazione ad una Serie di Titoli di Debito, il Trustee non sarà tenuto a fare nessuna indagine sui fatti o sulle questioni indicati in qualsiasi delibera, certificato, dichiarazione, atto, parere, relazione, comunicazione, richiesta, consenso, ordine, approvazione, valutazione, obbligazione, obbligazione nominativa, garanzia, cambiale, fideiussione o altro atto o documento, salvo che gli venga richiesto per iscritto dai Titolari Registrati di almeno la Maggioranza dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito di tale Serie al momento In Circolazione; *a condizione che*, se il pagamento al Trustee entro un ragionevole lasso di tempo dei costi, delle spese o delle passività documentate che sia probabile che vengano ragionevolmente sostenuti dallo stesso nel fare tale indagine sia, secondo il parere del Trustee, non garantito al Trustee dalla garanzia concessa dai termini di questa Indenture, il Trustee potrà richiedere dai Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie indennità o altra garanzia soddisfacente per il Trustee in relazione alle spese giustamente sostenute o alle passività quale condizione per procedere; le spese documentate ragionevolmente sostenute in ognuno di tali esami saranno pagate dalla Repubblica o, se pagate dal Trustee o da qualsiasi trustee predecessore, saranno rimborsate dalla Repubblica a richiesta;

(vii) il Trustee potrà sottoscrivere qualsiasi dei trust o poteri ai sensi della presente Indenture o adempiere qualsiasi dei doveri ai sensi della stessa, direttamente o attraverso agenti o procuratori che non siano regolarmente alle sue dipendenze ed il Trustee non sarà responsabile della colpa grave o del dolo da parte di tale agente o procuratore dallo stesso nominato con la debita diligenza ai sensi della presente Indenture;

(viii) non si riterrà che il Trustee abbia avuto comunicazione di qualsiasi inadempimento (come definito nella Sezione 5.1(f)) o di un Evento di Inadempimento in relazione ad una Serie di Titoli di Debito a meno che un Funzionario Responsabile del Trustee non ne abbia l'effettiva conoscenza o a meno che non sia ricevuta dal Trustee presso il Corporate Trust Office del Trustee la comunicazione scritta di qualsiasi evento che sia in effetti un inadempimento o un Evento di Inadempimento e tale comunicazione faccia riferimento alla Serie applicabile di Titoli di Debito ed a questa Indenture;

(ix) i diritti, i privilegi, le protezioni, le immunità ed i benefici concessi al Trustee, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non tassativo, il proprio diritto ad essere indennizzato, si estendono a e saranno azionabili dal Trustee in ognuna delle sue capacità ai sensi della presente Indenture, e per conto di ogni agente, banca depositaria e altra Persona impiegata dal Trustee per agire ai sensi della presente Indenture;

(x) il Trustee potrà richiedere di volta in volta che la Repubblica consegni un Certificato di Funzionario che stabilisca i nomi delle persone e/o le cariche dei funzionari autorizzati in quel momento ad intraprendere le azioni specificate ai sensi di questa Indenture, e tale Certificato di Funzionario potrà essere firmato da qualsiasi persona autorizzata o dalle persone autorizzate a firmare un Certificato di Funzionario, ivi compresa qualsiasi persona qualificata come tale in un simile certificato precedentemente rilasciato e non sostituito; e

(xi) indipendentemente da un'espressamente previsione al riguardo, ogni disposizione di questa Indenture relativa alla condotta o che influisca sulla responsabilità di o conceda protezione al Trustee sarà soggetta alle disposizioni di questo Articolo.

(b) Nel caso di Titoli di Debito di una Serie retti dal diritto inglese, si applicheranno le seguenti disposizioni integrative al Trustee Act del 1925 e al Trustee Act del 2000:

(i) Il Trustee potrà agire in base al parere o alla consulenza, ovvero in base ad informazioni ottenute da un esperto e non sarà responsabile nei confronti di nessuno di qualsiasi perdita causata dall'aver agito in tal modo. Un tale parere, una tale consulenza o tali informazioni potranno essere inviate o ottenute per lettera, telex o fax ed il Trustee non sarà responsabile nei confronti di nessuno per aver agito in buona fede in base a qualsiasi parere, consulenza o informazioni che si sostenga siano state inviate con tali mezzi, anche qualora contengano errori o non siano autentiche.

(ii) Il Trustee non è tenuto a comunicare a nessuno di aver sottoscritto questa Indenture né fare qualsiasi cosa per venire a conoscenza di un Evento di Inadempimento o un potenziale Evento di Inadempimento potenziale. Fino a quando non ne avrà la conoscenza effettiva o non avrà ricevuto l'espressa contraria comunicazione, il Trustee potrà presumere che un tale evento non si sia verificato e che la Repubblica stia adempiendo a tutte le proprie obbligazioni in base a questa Indenture ed ai Titoli di Debito della relativa Serie.

(iii) Il Trustee non sarà responsabile di aver agito in buona fede in base ad una delibera che si sostenga sia stata approvata ad una assemblea dei Titolari Registrati in relazione alla quale sia stato redatto e firmato un verbale anche se si accerterà successivamente che vi era

un difetto nella costituzione dell'assemblea o l'approvazione della delibera non era valida e vincolate per i Titolari Registrati.

(iv) Se il Trustee, nell'esercizio delle proprie funzioni, richiede di essere soddisfatto o di avere informazioni in relazione a qualsiasi fatto o all'opportunità di qualsiasi atto, potrà richiedere ed accettare come prova sufficiente di quel fatto o dell'opportunità di quell'atto, un certificato firmato da un Funzionario Autorizzato in relazione a quel fatto o nel senso che, a suo avviso, quell'atto è opportuno ed il Trustee non deve necessariamente richiedere ulteriore prova e non sarà responsabile di qualsiasi perdita causata dall'aver agito in base a tale certificato.

(v) Il Trustee potrà nominare come depositario, in base a eventuali termini, qualsiasi banca o entità la cui attività comprenda la custodia sicura di documenti ovvero qualsiasi avvocato o studio legale che il Trustee ritenga che abbia una buona reputazione e potrà depositare questa Indenture ed altri documenti presso tale banca depositaria e pagare tutte le relative somme dovute.

(vi) Il Trustee avrà la discrezione assoluta ed incontrollata in relazione all'esercizio delle proprie funzioni e non sarà responsabile di nessuna perdita, costo, pretesa, azione, domanda, spesa o inconveniente che possa risultare dal loro esercizio o mancato esercizio.

(vii) Ogniqualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse dei Titolari Registrati, il Trustee potrà, nello svolgimento della propria attività, invece di agire in prima persona, impiegare o pagare un agente da lui selezionato, sia che si tratti di un avvocato o di un altro professionista, per transigere o condurre, ovvero partecipare alla transazione o allo svolgimento di qualsiasi attività e per compiere o partecipare al compimento di tutti gli atti che sia necessario compiere da parte del Trustee (ivi compreso il ricevimento ed il pagamento di denaro).

(viii) Ogniqualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse dei Titolari Registrati, il Trustee potrà delegare in tutto o in parte le proprie funzioni a qualsiasi persona in base a eventuali condizioni (ivi compreso il potere di sub-delega).

(ix) In relazione a qualsiasi bene da esso detenuto ai sensi della presente Indenture, il Trustee potrà nominare qualsiasi persona affinché agisca da delegato in base a qualsiasi condizione.

(x) Il Trustee non sarà responsabile nei confronti della Repubblica o di qualsiasi Titolare Registrato per aver accettato come valido e non aver rifiutato qualsiasi Titolo di Debito di qualsiasi Serie o Titolo Globale o Titolo di Debito in forma non dematerializzata presunto tale e successivamente accertato essere contraffatto e non autentico.

(xi) Salvo che non gli venga ordinato da un tribunale di una giurisdizione competente, il Trustee non sarà tenuto a rivelare a qualsiasi Titolare Registrato informazioni finanziarie riservate o altre informazioni messe a disposizione del Trustee da parte della Repubblica.

(xii) Il Trustee potrà decidere, tra lui stesso ed i Titolari Registrati, tutte le questioni e i dubbi derivanti in relazione a qualsiasi delle disposizioni della presente Indenture. Tali determinazioni, adottate in seguito ad una questione effettivamente sollevata o implicita negli atti o procedimenti del Trustee, saranno definitive e vincoleranno il Trustee ed i Titolari Registrati.

(xiii) Ove sia necessario o auspicabile convertire qualsiasi somma da una valuta in un'altra, la stessa sarà convertita (a meno che non sia diversamente previsto o richiesto dalla legge) al tasso o ai tassi, in conformità con il metodo ed alla data che potrà essere ragionevolmente specificata dal Trustee, avendo riguardo ai tassi di cambio correnti, se disponibili. Qualsiasi tasso, metodo e data così specificati saranno vincolanti per la Repubblica ed i Titolari Registrati.

(xiv) Il Trustee potrà determinare se un Evento di Inadempimento o un Evento di Inadempimento potenziale sia, a suo avviso, passibile o non passibile di essere sanato e/o comporti rilevante pregiudizio e/o sia contrario agli interessi dei Titolari Registrati. Una tale determinazione sarà definitiva e vincolante per la Repubblica e i Titolari Registrati.

(xv) Il Trustee non sarà responsabile del ricevimento e dell'utilizzo da parte della Repubblica dei proventi derivanti dall'emissione dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, dalla conversione dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie ovvero della consegna dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie agli aventi diritto.

(xvi) In assenza di conoscenza o comunicazione espressa in senso contrario, il Trustee potrà presumere senza indagare, che nessun Titolo di Debito della relativa Serie sia attualmente detenuto direttamente o indirettamente da o per conto della Repubblica o da qualsiasi Ente Pubblico.

(xvii) Il Trustee non sarà responsabile nei confronti di qualsiasi persona di aver omesso di richiedere, pretendere o ricevere qualsiasi parere legale relativo ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie ovvero di controllare o commentare il contenuto di un tale parere legale.

(xviii) Se il Trustee esercita ragionevole diligenza nello scegliere un depositario, un agente, in delegato o una persona designata nominata ai sensi di questa clausola (qui di seguito un "Nominato"), non avrà alcuna obbligazione di sorvegliare l'operato del Nominato né sarà responsabile di qualsiasi perdita, passività, costo, pretesa, azione, domanda o spesa sostenuti a causa della colpa grave o dell'inadempimento del Nominato o della colpa grave o dell'inadempimento di qualsiasi sostituto designato dal Nominato.

Sezione 5.3 Il Trustee non è responsabile delle Premesse, della Validità dei Titoli di Debito o dell'Utilizzo dei Proventi degli stessi. Le premesse di cui alla presente Indenture e dei Titoli di Debito, ad eccezione dei certificati di autenticazione del Trustee, saranno considerati come dichiarazioni della Repubblica, ed il Trustee non assume alcuna responsabilità per l'esattezza delle stesse. Il Trustee non rilascia alcuna dichiarazione in relazione alla validità o sufficienza di questa Indenture o dei Titoli di Debito.

Sezione 5.4. Il Trustee potrà detenere Titoli di Debito; Incassi. Il Trustee, nella sua capacità individuale e in qualsiasi altra capacità, potrà diventare Titolare Registrato o creditore pignoratorio dei Titoli di Debito con gli stessi diritti che verrebbe a detenere se non fosse il Trustee. Il Trustee ha il diritto di stipulare operazioni con la Repubblica o qualsiasi dei soggetti collegati della stessa, senza render conto di qualsiasi utile risultante da tali operazioni.

Sezione 5.5. Somme detenute dal Trustee. Tutte le somme ricevute dal Trustee, fino a quando non verranno usate o applicate in conformità con la presente Indenture, saranno detenute in trust a favore dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito, ma non devono necessariamente

essere separate dagli altri fondi se non nella misura richiesta dalla legge. Il Trustee non avrà alcuna obbligazione nei confronti di nessuno per gli interessi su qualsiasi somma ricevuta ai sensi di questa Indenture.

Sezione 5.6. Compenso e indennizzo del Trustee e suo credito privilegiato. (a) Nella misura in cui non sia già richiesto dalla Sezione 4.4 o dalla Sezione 5.6(b), la Repubblica si impegna a e conviene di versare al Trustee di volta in volta, ed il Trustee avrà diritto al compenso concordato tra la Repubblica e il Trustee (che non si limiterà a qualsiasi disposizione di legge relativa al compenso di un trustee di un trust espresso), e la Repubblica s'impegna a e conviene di pagare o rimborsare al Trustee e ad ogni trustee predecessore, dietro sua richiesta, tutte le spese documentate, gli esborsi e gli anticipi giustamente e ragionevolmente sostenuti (ovvero, nel caso di Titoli di Debito di qualsiasi Serie retta dal diritto inglese, giustamente sostenuti), ovvero sostenuti dallo stesso o per suo conto in conformità con qualsiasi delle disposizioni di questa Indenture (ivi compreso l'onorario, le spese documentate, e gli esborsi ragionevolmente sostenuti (ovvero, nel caso di Titoli di Debito di qualsiasi Serie regolata dal diritto inglese, giustamente sostenuti) del proprio consulente legale e di tutti gli agenti e altre persone che non siano regolarmente alle sue dipendenze) ad esclusione delle spese, degli esborsi o anticipi che possano derivare dalla sua negligenza o malafede (ovvero, nel caso di Titoli di Debito di qualsiasi Serie regolati dal diritto inglese, derivanti dalla sua negligenza, inadempienza, violazione di dovere o violazione di fiducia).

(b) Nella misura in cui non sia già richiesto dalla Sezione 4.4 o dalla Sezione 5.6(a), la Repubblica s'impegna inoltre ad indennizzare il Trustee ed ogni trustee predecessore, ed a mantenerlo indenne da qualsiasi perdita, passività o spesa sostenuta senza colpa o dolo ovvero nel caso di Titoli di Debito di qualsiasi Serie regolata dal diritto inglese, sostenuta senza colpa o dolo, violazione di dovere o violazione di fiducia da parte sua, derivante da o in relazione all'accettazione o amministrazione di questa Indenture o dei relativi trust, ivi compresi i costi e le spese documentate ragionevolmente sostenute ovvero, nel caso di Titoli di Debito di qualsiasi Serie regolati dal diritto inglese, giustamente sostenuti, nel difendersi da o nell'indagare su qualsiasi pretesa di obbligo o responsabilità in relazione a quanto sopra. Le obbligazioni della Repubblica ai sensi della presente Sezione di compensare e mantenere indenne il Trustee ed ogni trustee predecessore e di pagare o rimborsare al Trustee e ad ogni trustee predecessore le spese documentate, gli esborsi e gli anticipi ragionevolmente sostenuti o fatti costituirà un indebitamento addizionale ai sensi di questa Indenture e non verrà meno a seguito delle dimissioni del Trustee e dell'adempimento e estinzione di questa Indenture. Tale indebitamento addizionale sarà una pretesa senior rispetto a quella dei Titoli di Debito su tutta la proprietà e i fondi detenuti o incassati dal Trustee in tale capacità, ad eccezione dei fondi detenuti in trust a favore dei Titolari Registrati di una Serie particolare di Titoli di Debito, e i Titoli di Debito sono quindi il presente atto subordinati a tale pretesa senior.

Sezione 5.7. Diritto del Trustee di fare affidamento sul Certificato di Funzionario. Nel caso di Titoli di Debito di una Serie retti dal diritto di New York, ferme restando la Sezione 5.1e la Sezione 5.2, ogniqualvolta nell'amministrazione dei trust di questa Indenture il Trustee ritenga necessario o auspicabile che una questione sia provata o stabilita prima di intraprendere, subire o omettere di intraprendere qualsiasi azione ai sensi della presente Indenture, tale questione potrà (a meno che altre prove non siano specificamente prescritte nella presente Indenture in relazione a ciò), in assenza di colpa o dolo da parte del Trustee, essere considerata provata e stabilita in

maniera inconfutabile da un Certificato di Funzionario rilasciato al Trustee, e in assenza di negligenza, malafede o di dolo e colpa grave da parte del Trustee, sarà piena garanzia nei confronti del Trustee per qualsiasi azione intrapresa, subita o omessa dallo stesso in base alle disposizioni di questa Indenture sulla base di tale certificato.

Sezione 5.8. Persone Idonee al essere nominate Trustee. Il Trustee di cui alla presente Indenture sarà in ogni momento un soggetto che abbia un capitale e riserve la cui somma sia pari almeno a dollari [], avrà uffici a Buenos Aires autorizzati ad esercitare poteri di corporate trust (ivi compresi tutti i poteri e relativi doveri secondo quanto indicato in questa Indenture), avrà il suo Corporate Trust Office nel Borough of Manhattan, New York ed esercita l'attività senza carichi pendenti in base alle leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi Stato o territorio degli stessi o del District of Columbia ed è autorizzato in base a tali leggi ad esercitare poteri di corporate trust (ivi compresi tutti i poteri e relativi doveri stabiliti in questa Indenture), e sia soggetto alla supervisione o all'esame da parte dell'autorità federale o statale. Se tale soggetto pubblica relazioni sulla situazione patrimoniale almeno annualmente, in base alla legge o alle richieste della autorità di supervisione ed esame, ai fini di questa sezione, il capitale e riserve di tale soggetto saranno quelle indicate nelle relazione più recente sulla situazione così pubblicata. Il Trustee in relazione ai Titoli di Debito di una Serie retti dal diritto inglese sarà una trust corporation. Qualora in qualsiasi momento il Trustee relativamente ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie non sia più idoneo in base alle disposizioni di questa Sezione, darà immediatamente le dimissioni nel modo e con l'effetto specificati qui di seguito in questa Indenture.

Sezione 5.9. Dimissioni e revoca; Nomina di un Trustee Successore. (a) Il Trustee potrà in qualsiasi momento rassegnare le proprie dimissioni in relazione ai Titoli di Debito di una o più serie dando alla Repubblica un preavviso scritto delle dimissioni non inferiore a 90 giorni e fornendo comunicazione di ciò ai Titolari Registrati interessati a spese della Repubblica secondo quanto previsto dalla successiva Sezione 12.4. All'atto del ricevimento di tale comunicazione di dimissioni, la Repubblica dovrà nominare prontamente un trustee successore in relazione a tale Serie con un atto scritto in duplice copia, una copia del quale sarà consegnata al Trustee che ha rassegnato le dimissioni ed una copia al trustee successore. Se nessun trustee successore sarà stato nominato in tal modo e nessun trustee successore avrà accettato l'incarico entro 60 giorni successivi alla comunicazione di dimissioni, il Trustee che dimissionario potrà fare istanza a qualsiasi tribunale della giurisdizione competente per la nomina di un trustee successore, oppure qualsiasi Titolare Registrato di Titoli di Debito della Serie interessata che sia stato un Titolare Registrato in buona fede di un Titolo di Debito di tale Serie per almeno sei mesi potrà, in proprio e per conto di tutti gli altri ugualmente situati, fare istanza a tale tribunale per la nomina di un trustee successore in relazione a tale Serie di Titoli di Debito. Tale Tribunale potrà, dopo la comunicazione, se lo ritiene opportuno, nominare un trustee successore in relazione ai Titoli di Debito della Serie interessata.

(b) Nel caso in cui in qualsiasi momento si dovesse verificare qualsiasi degli eventi seguenti:

(i) il Trustee cesserà di essere idoneo in conformità con le disposizioni della Sezione 5.8 e ometterà di dare le dimissioni dopo che la richiesta scritta a tal fine è stata fatta da o per conto della Repubblica o di qualsiasi Titolare Registrato; o

(ii) il Trustee diventerà incapace di agire, o sarà dichiarato fallito o insolvente, ovvero un curatore o un liquidatore del Trustee o del suo patrimonio sarà nominato, oppure un funzionario pubblico assumerà a carico oppure assumerà il controllo del Trustee o del suo patrimonio o dei suoi affari ai fini della riabilitazione, conservazione o liquidazione;

allora, in tale caso (A) la Repubblica potrà revocare il Trustee e nominare un trustee successore in relazione a tutti i Titoli di Debito interessati, con un atto scritto in duplice copia, una copia di tale atto sarà consegnata al Trustee revocato ed una copia sarà consegnata al trustee successore, oppure (B) qualsiasi Titolare Registrato che sia stato Titolare Registrato in buona fede di un Titolo di Debito di qualsiasi Serie interessata per almeno sei mesi potrà per proprio conto e per conto di tutti gli altri Titolari Registrati, fare istanza a qualsiasi tribunale della giurisdizione competente per la revoca del Trustee e la nomina di un Trustee successore o trustees successori in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie.

(c) I Titolari Registrati di una Maggioranza dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito In Circolazione di qualsiasi Serie potranno in qualsiasi momento revocare il Trustee e nominare un Trustee successore per i Titoli di Debito di tale Serie consegnando al Trustee così revocato, al trustee successore così nominato e alla Repubblica la prova prevista nella Sezione 2.1 dell'azione adottata in quel senso dai Titolari Registrati. Se in qualsiasi momento vi fossero più di un Trustee in relazione ai Titoli di Debito delle diverse Serie emessi in base alla presente Indenture, ogni riferimento al Trustee sarà considerato come un riferimento al Trustee al momento in carica in relazione alla relativa Serie di Titoli di Debito. La frase che precede non pregiudica le disposizioni della Sezione 5.12.

(d) La Repubblica darà comunicazione delle dimissioni o della revoca del Trustee in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie a tutti i Titolari Registrati di Titoli di Debito di tale Serie nel modo previsto al Paragrafo 10 dei Termini.

(e) Le dimissioni o la revoca del Trustee e qualsiasi nomina di un trustee successore in base a qualsiasi delle disposizioni di questa Sezione 5.9 diventeranno efficaci all'accettazione della nomina da parte del trustee successore secondo quanto previsto nella Sezione 5.10.

Sezione 5.11 Accettazione della Nomina da parte del Trustee Successore. (a) Nel caso di una nomina ai sensi della presente Indenture di un trustee successore in relazione a tutti i Titoli di Debito, ogni trustee successore così nominato sottoscriverà e consegnerà alla Repubblica ed al suo trustee predecessore un atto di accettazione di tale nomina ai sensi di questa Indenture, ed in questo caso le dimissioni o la revoca del trustee predecessore diventeranno efficaci e tale trustee predecessore, senza qualsiasi ulteriore atto, strumento o trasferimento, sarà investito di tutti i diritti, poteri, doveri e obbligazioni del suo predecessore ai sensi della presente Indenture, ma, su richiesta scritta della Repubblica o di qualsiasi trustee successore, dietro pagamento dei suoi oneri allora insoluti, il Trustee che cessa di agire dovrà debitamente cedere, trasferire e consegnare al trustee successore tutti i beni e le somme dallo stesso detenuti in quel momento ai sensi della presente Indenture e sottoscriverà e consegnerà un atto che trasferisca a tale trustee successore tutti i diritti, i poteri, i doveri e le obbligazioni. Qualsiasi Trustee che cessi di agire riterrà, ciononostante una rivendicazione prioritaria su tutta la proprietà e su tutte le

somme detenute o incassate da tale Trustee per garantire qualsiasi somma allora dovuta ai sensi delle disposizioni della Sezione 5.6.

(b) In caso di nomina di un trustee successore ai sensi della presente Indenture in relazione ai Titoli di Debito di una o più (ma non di tutte le) Serie, la Repubblica, il trustee predecessore ed ogni trustee successore in relazione ai Titoli di Debito della Serie in questione sottoscriverà e consegnerà una Indenture integrativa della presente, in cui ogni trustee successore accetterà tale nomina e che (i) conterrà le disposizioni che saranno necessarie o auspicabili per trasferire e confermare ed investire in capo ad ogni trustee successore tutti i diritti, i poteri, i trust ed i doveri del Trustee che si ritira in relazione ai Titoli di Debito di quella Serie o di quelle Serie cui la nomina di tale trustee successore si riferisce, (ii) conterrà tutte le disposizioni che saranno considerate necessarie o auspicabili per confermare che tutti i diritti, i poteri, i trust e i doveri del Trustee che si ritira in relazione ai Titoli di Debito di quella o di quelle Serie in relazione alla quale o alle quali il Trustee che si ritira non si ritira e continueranno ad essere investiti nel Trustee che si ritira e (iii) aggiungerà o modificherà qualsiasi delle disposizioni di questa Indenture secondo quanto sarà necessario per provvedere a o facilitare l'amministrazione dei trust ai sensi della presente Indenture da parte di più di un trustee, restando inteso che nulla di quanto contenuto in questa Indenture o in una tale indenture integrativa costituirà tali Trustee trustee congiunti dello stesso trust e che ognuno di tali Trustee sarà il trustee di un trust o più trust ai sensi di questa Indenture separatamente e a parte da qualsiasi trust o trusts ai sensi della presente Indenture amministrato o amministrati da qualsiasi altro Trustee; e alla sottoscrizione e consegna di una tale indenture integrativa, le dimissioni o la revoca del Trustee che si ritira diventeranno efficaci nella misura prevista nella stessa e ogni trustee successore, senza qualsiasi ulteriore atto, strumento o trasferimento, sarà investito di tutti i diritti, poteri, trusts e doveri del Trustee che si ritira in relazione ai Titoli di Debito di quella o di quelle Serie alla quale o alle quali si riferisce la nomina di tale trustee successore; ma, su richiesta scritta della Repubblica o di qualsiasi trustee successore, tale Trustee che si ritira dovrà debitamente cedere, trasferire e consegnare a tale trustee successore tutti i beni e tutte le somme detenuti da tale Trustee che si ritira ai sensi della presente Indenture in relazione ai Titoli di Debito di quella o di quelle Serie alla quale o alle quali si riferisce la nomina di tale trustee successore.

A richiesta di qualsiasi trustee successore, la Repubblica sottoscriverà tutti gli atti scritti al fine investire in modo pieno e certo tale trustee successore e confermare allo stesso tutti tali diritti, poteri e trust cui si fa riferimento nel primo e nel secondo paragrafo che precedono, a seconda del caso.

Nessun trustee successore potrà accettare la propria nomina se, al momento di tale accettazione tale trustee successore, non sarà idoneo in base a questo Articolo.

(c) All'accettazione della nomina da parte di un trustee successore secondo quanto previsto in questa Sezione 5.10, la Repubblica fornirà preavviso della stessa ai Titolari Registrati interessati secondo quanto previsto nel Paragrafo 10 dei Termini. Se l'accettazione della nomina è sostanzialmente contemporanea alle dimissioni, allora l'avviso cui fa riferimento la frase precedente potrà essere combinato con l'avviso richiesto dalla Sezione 5.9. Se la Repubblica ometterà di fornire tale avviso entro 10 giorni dall'accettazione della nomina da parte del trustee successore, il trustee successore farà fornire tale preavviso a carico della Repubblica.

Sezione 5.11. Fusione, Conversione, Consolidamento o Successione del Trustee. Qualsiasi società in cui il Trustee possa essere fuso o convertito o con la quale possa essere consolidato, o qualsiasi società che risulti da qualsiasi fusione, conversione o consolidamento di cui il Trustee sia parte, sarà il trustee successore ai sensi della presente Indenture, a *condizione che* tale società sia idonea in base alle disposizioni della Sezione 5.8, senza dover sottoscrivere o presentare nessun documento o nessun ulteriore atto di nessuna parte della presente Indenture, ferme le contrarie previsioni contenute nel presente atto.

Nel caso in cui un successore del Trustee per i trusts creati da questa Indenture in un momento in cui qualsiasi dei Titoli di Debito coinvolti sia stato autenticato ma non consegnato, un tale successore del Trustee potrà adottare il certificato di autenticazione del trustee predecessore e consegnare tali Titoli di Debito così autenticati; e nel caso in cui in quel momento qualsiasi dei Titoli di Debito coinvolti non siano stati autenticati, qualsiasi successore del Trustee potrà autenticare tali Titoli di Debito nel nome di qualsiasi trustee predecessore ai sensi di questa Indenture o nel nome del trustee successore; e in tutti tali casi tale certificato avrà il pieno vigore previsto nei Titoli di Debito o in questa Indenture per un certificato del Trustee; *salvo che* il diritto di adottare il certificato di autenticazione di un trustee predecessore o di autenticare tali Titoli di Debito nel nome di un trustee predecessore si applicherà solo al suo successore ovvero al successore a mezzo di fusione, conversione o consolidamento.

Sezione 5.12. Nomina di Co-Trustee. [Occorre l'esame dal punto di vista del diritto inglese] E' scopo di questa Indenture che non vi sarà alcuna violazione di nessuna legge di nessuna giurisdizione che neghi o limiti il diritto delle società o delle associazioni bancarie a svolgere attività in qualità di trustee in tale giurisdizione. E' riconosciuto che nel caso di controversia in base a questa Indenture, ed in particolare nel caso di azioni esecutive in caso di inadempimento, ovvero nel caso in cui il Trustee ritenga che in virtù di qualsiasi legge presente o futura di qualsiasi giurisdizione esso non potrà esercitare qualsiasi dei poteri, diritti e rimedi conferiti al Trustee dalla presente Indenture ovvero di detenere in trust la titolarità per quanto riguarda beni, conferita con la presente Indenture o di intraprendere qualsiasi azione che possa essere auspicabile o necessaria in relazione a ciò, potrà essere necessario che il Trustee nomini una persona o un istituto come trustee separato o co-trustee. Le seguenti disposizioni di questa Sezione sono adottate a questo fine.

Nel caso in cui il Trustee nomini una persona o un istituto addizionale in qualità di trustee separato o co-trustee, ogni rimedio, potere, diritto, pretesa, domanda, causa di azione, immunità, patrimonio, titolarità, interesse e vincolo espressi da questa Indenture o che la stessa intenda far esercitare o investire o trasferire in capo al Trustee in relazione a ciò, saranno esercitabile da e investiti in capo a tale trustee separato o co-trustee ma solo nella misura necessaria per permettere a tale trustee separato o co-trustee di esercitare tali poteri, diritti e rimedi, e solo nella misura in cui il Trustee secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione non sia in grado di esercitare tali poteri, diritti e rimedi e ogni impegno, dovere e obbligazione necessari all'esercizio degli stessi da parte di tale trustee separato o co-trustee saranno in capo a ed azionabili da uno o dall'altro degli stessi.

Se fosse richiesto dal trustee separato o dal co-trustee nominato dal Trustee qualsiasi atto scritto da parte della Repubblica al fine di investire più pienamente e sicuramente in capo allo stesso e confermargli tali beni, diritti, poteri, trusts, doveri ed obbligazioni, tutti tali atti scritti

saranno sottoscritti a richiesta dalla Repubblica, la quale ne prenderà atto e li consegnerà; *salvo che*, se si sarà verificato e sarà in atto un Evento di Inadempimento e la Repubblica non sottoscrive un tale atto entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, il Trustee avrà il potere in qualità di procuratore della Repubblica di sottoscrivere tale atto nel nome e nella vece della Repubblica. Nel caso in cui dovesse morire un trustee separato o co-trustee, oppure lo stesso dovesse diventare incapace di agire, oppure dovesse rassegnare le dimissioni o essere rimosso, tutti i patrimoni, beni, diritti, poteri, trusts, doveri e obbligazioni di tale trustee separato o co-trustee saranno investiti, nella misura permessa dalla legge, e saranno esercitabili dal Trustee senza la nomina di un nuovo trustee o trustee successore fino alla nomina di un nuovo trustee o un successore di tale trustee separato o co-trustee.

Ogni trustee separato o co-trustee sarà nominato ed agirà, nella misura permessa dalla legge, subordinatamente alle seguenti disposizioni e condizioni:

(i) Tutti i diritti e poteri, conferiti o imposti al Trustee saranno conferiti ed imposti e potranno essere esercitati o eseguiti da tale trustee separato o co-trustee; e

(ii) Nessun trustee ai sensi della presente Indenture sarà responsabile a causa di qualsiasi atto o omissione di qualsiasi altro trustee separato o co-trustee ai sensi della presente Indenture.

Qualsiasi comunicazione, richiesta o altro scritto rivolto al Trustee sarà considerato come dato a ciascun trustee separato o co-trustees, con la medesima efficacia sì efficacemente come se fosse dato ad ognuno di loro. Ogni atto che nomini trustee separati o co-trustee si riferirà a questa Indenture ed alle condizioni di questa Sezione.

Qualsiasi trustee separato o co-trustee potrà in qualsiasi momento nominare il Trustee quale suo agente o procuratore con pieno potere e autorità, nella misura in cui ciò non sia proibito dalla legge, per compiere per suo conto e nel suo nome qualsiasi atto legittimo in base a o in relazione a questa Indenture.

ARTICOLO SEI

I TITOLARI REGISTRATI

Sezione 6.1 Prova dell’Azione intrapresa dai Titolari Registrati. Qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, comunicazione, consenso, rinuncia, o altra azione che la presente Indenture preveda che i Titolari Registrati di qualsiasi Serie di Titoli di Debito possano adottare, potrà essere inserita in e comprovata da uno o più atti di contenuto sostanzialmente simile firmati da tali Titolari Registrati in persona o da un agente debitamente nominato per iscritto; e salvo quanto diversamente espressamente previsto nella presente Indenture, tale azione sarà efficace quando tale atto è ricevuto o tali atti sono ricevuti dal Trustee. La prova della sottoscrizione di un tale atto o di uno scritto che nomini tale agente sarà sufficiente a qualsiasi fine della presente Indenture e (ferme restando le precedenti Sezioni 5.1 e 5.2) sarà inconfutabile a favore del Trustee e della Repubblica, se fatta nel modo previsto in questo Articolo.

Sezione 6.2. Prova della Sottoscrizione di atti e della detenzione di Titoli di Debito. Ferme restando la precedenti Sezione 5.1 e 5.2, la sottoscrizione di qualsiasi atto da parte del

Titolare Registrato o del suo agente o delegato potrà essere provata in conformità con le norme e regolamenti ragionevoli che possano essere prescritti dal Trustee e nella maniera che sarà soddisfacente per il Trustee. La detenzione di Titoli di Debito ai fini di questa Indenture sarà comprovata dal Registro tenuto in base alla Sezione 2.6 o da un Certificato del Trustee.

Sezione 6.3. Titolari Registrati equiparati a Proprietari. La Repubblica, il Trustee e qualsiasi agente della Repubblica o del Trustee potrà considerare e trattare qualsiasi Persona nel nome della quale qualsiasi Obbligazione Nominativa sarà registrata nel Registro come proprietario assoluto di tale Titolo di Debito (indipendentemente da se tale Titolo di Debito sia scaduto e nonostante qualsiasi annotazione di proprietà o altra scritta sullo stesso) al fine di ricevere il pagamento di, o in conto di, capitale e ferme restando le disposizioni di questa Indenture, di interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali) su tale Titolo di Debito e a tutti i fini; e né la Repubblica, né il Trustee né alcun agente della Repubblica o del Trustee sarà influenzato da qualsiasi comunicazione in senso contrario. Tutti tali pagamenti saranno validi e, nella misura della somma o delle somme così versate, efficaci a soddisfare e ad estinguere l'obbligo per somme pagabili su tale Titolo di Debito.

Sezione 6.4. Certificato di Funzionario che identifica i Titoli di Debito di proprietà della Repubblica. Prima della sollecitazione di qualsiasi consenso ovvero prima di qualsiasi votazione in relazione ad una Modifica o altra azione o istruzione ai sensi di questa Indenture o dei Termini che incidano su qualsiasi Serie di Titoli di Debito, la Repubblica consegnerà prontamente al Trustee uno o più Certificati di Funzionario che specifichino eventuali Titoli di proprietà di, o controllati, direttamente o indirettamente dalla Repubblica o da qualsiasi altro Ente Pubblico (come definito nella definizione di "In Circolazione" fornita in questa Indenture) della Repubblica.

Ferme restando la Sezione 6.1 e la Sezione 6.2, il Trustee avrà il diritto di accettare tale Certificato o tali Certificati di Funzionario come prova inconfutabile dei fatti ivi contenuti e del fatto che tutti i Titoli di Debito non elencati in tale Certificato o in tali Certificati sono In Circolazione ai fini di qualsiasi consenso o voto.

Sezione 6.5. Diritto di Revoca dell'Azione Adottata. In qualsiasi momento prima della (ma non dopo la) fornitura della prova al Trustee, secondo quanto previsto nella Sezione 6.1, che i Titolari Registrati della percentuale in totale dell'importo di capitale dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie o della percentuale di voti dati e richiesti da questa Indenture in relazione a tale azione, hanno intrapreso la stessa, qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di Debito il cui numero di serie appaia essere incluso tra i numeri di Serie dei Titoli di Debito dei Titolari Registrati che hanno acconsentito a tale azione potrà, depositando una comunicazione scritta presso il Corporate Trust Office e con la prova di detenzione prevista da questo Articolo, revocare tale azione fintanto che riguardi tale Titolo di Debito. Salvo quanto sopra, una tale azione intrapresa da un Titolare Registrato sarà inconfutabile e vincolante per tale Titolare Registrato e tutti i Titolari Registrati futuri di tale Titolo di Debito e di eventuali Titoli di Debito emessi in cambio o in sostituzione degli stessi, indipendentemente da se qualsiasi annotazione a tale riguardo sia fatta su un tale Titolo di Debito.

ARTICOLO SETTE

MODIFICHE

2. Sezione 7.1. Modifiche. Qualsiasi modifica, rettifica, supplemento, richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione prevista dall'Indenture o dal Regolamento (la "Modifica") alla presente Indenture o al Regolamento dei Titoli di Debito di una o più Serie può essere effettuata, concessa, o adottata conformemente a (i) una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli di debito della Serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito della Serie interessata adottato nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni di questo paragrafo 20 e le altre disposizioni applicabili dei Titoli di Debito della Serie interessata e di questa Indenture.

Sezione 7.2 Modifiche che incidano sui Titoli di Debito di una Singola Serie. Modifiche ai termini dei Titoli di Debito di una Singola Serie, o a questa Indenture nella misura in cui incidono sui Titoli di Debito di una singola Serie, potranno essere fatte, e si potrà rinunciare in futuro alla conformità con le stesse, con il consenso della Repubblica e:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66 2/3% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66 2/3% del totale complessivo in linea capitale di questi titoli allora in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definito qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione

(a) Sezione 7.3. Modifiche a Materie Riservate che influiscano sui Titoli di Debito di Serie Multiple. Se la Repubblica propone una Modifica che costituisce una Materia Riservata ai sensi del Regolamento di questi Titoli ed ai sensi del Regolamento di almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, o ai sensi dell'Indenture nella misura in cui esso concerne questi Titoli ed almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, in entrambi i casi come parte di un'unica transazione, la Repubblica può scegliere di procedere conformemente a questo paragrafo 20(c) anziché al paragrafo 20(b), restando inteso che la Repubblica potrà revocare una tale scelta in qualsiasi momento e procedere invece ai sensi della Sezione 7.2. La Repubblica può agire in tal modo senza osservare la procedura se il Trustee acconsente che il mancato rispetto della procedura non comporta alcun rilevante pregiudizio per i Titolari Registrati. In caso di effettuazione di tale scelta, è possibile effettuare qualunque Modifica di una Materia Riservata, e

rinunciare al futuro adempimento di una Materia Riservata, con il consenso della Repubblica e con:

(i) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualunque assemblea di Titolari Registrati dei Titoli di Debito di due o più Serie che potrebbero essere influenzate dalla Modifica proposta, opportunamente convocata e organizzata come specificato nel successivo Articolo 9, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 85% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di non meno dell'85% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), e

(ii) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualsiasi assemblea di Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo specificato nel successivo Articolo 9, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 662/3% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 662/3% del totale complessivo in linea capitale di questi titoli allora in Circolazione.

Se i Titoli di debito di una qualunque Serie che potrebbe essere interessata da qualsiasi Modifica proposta conformemente a questa Sezione 7.3 vengono denominati in una valuta o unità monetaria diversa dal dollaro statunitense, il totale complessivo in linea capitale di questi Titoli di Debito ai fini della votazione corrisponderà al totale in dollari statunitensi che sarebbe stato ottenuto in cambio del capitale di tali Titoli di Debito alla data in cui qualunque modifica proposta viene sottoposta ai Titolari Registrati utilizzando [il cambio di mezzogiorno per l'acquisto del dollaro U.S.A. nella città di New York per la rimessa telegrafica di questa valuta o unità monetaria diversa dal dollaro U.S.A. a tale data come reso noto dalla Federal Reserve Bank di New York.] [Se non pubblicato per la valuta applicabile, sostituire con: un sistema adeguato a livello commerciale per stabilire l'equivalente in dollari U.S.A. per tali Titoli di Debito come specificato dal Trustee, nella sua piena discrezionalità] Se nel momento in cui viene richiesto un voto conformemente a questa Sezione 7.3, sono stati nominati diversi Trustee per questi Titoli e per qualunque altra Serie di Titoli di debito interessati da quel voto, il Trustee che agisce per la Serie (o Serie multiple, compresi questi Titoli) che ha l'ammontare complessivo in linea capitale più elevato dei Titoli di Debito in Circolazione interessati da quel voto sarà responsabile della gestione delle procedure di voto contemplate da questa Sezione 7.3.

Sezione 7.4. Natura Vincolante delle Modifiche, avvisi, annotazioni, ecc. Qualsiasi atto dato da, o per conto di, qualsiasi Titolare Registrato di Titoli di Debito di qualsiasi Serie in relazione a qualsiasi consenso o voto per qualsiasi Modifica al Regolamento dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie o a questa Indenture a partire dal termine di efficacia di tale atto, sarà irrevocabile, definitivo e vincolante per tutti i Titolari Registrati successivi di tale Titolo di Debito o qualsiasi Titolo di Debito emesso direttamente o indirettamente in cambio o in sostituzione degli stessi o al posto degli stessi. Una tale Modifica ai termini ed alle condizioni dei Titoli di Debito di tale Serie o di questa Indenture sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati di tali Titoli di Debito, indipendentemente qualsiasi annotazione di Modifica fatta su tali Titoli di Debito. La comunicazione di qualsiasi Modifica dei termini e delle

condizioni dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie o di questa Indenture (che non sia al fine di sanare, correggere o integrare qualsiasi disposizione difettosa della presente Indenture o di tali Titoli) sarà data a ogni Titolare Registrato di Titoli di Debito di tale Serie, secondo quanto previsto nel Paragrafo 10 dei Termini.

I Titoli di Debito autenticati e consegnati dopo l'efficacia di qualsiasi Modifica potranno recare una annotazione nella forma approvata dal Trustee e dalla Repubblica relativamente all'argomento previsto in tale Modifica. Nuovi Titoli di Debito modificati per riflettere, secondo il parere del Trustee e della Repubblica, una tale Modifica o altra azione, potranno essere preparati dalla Repubblica, autenticati dal Trustee (o da qualsiasi agente convalidante nominato in base all'Indenture) e consegnati in cambio dei Titoli di Debito in Circolazione.

Non sarà necessario che il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie approvi la forma particolare di qualsiasi Modifica proposta, ma sarà sufficiente che tale voto o consenso ne approvi la sostanza.

ARTICOLO OTTO

INDENTURE INTEGRATIVE

Sezione 8.1. Indenture Integrative senza il consenso dei Titolari Registrati. Senza il voto o il consenso dei Titolari Registrati, la Repubblica ed il Trustee potranno di volta in volta ed in qualsiasi momento stipulare una indenture o indentures integrative della presente, in una forma soddisfacente per il Trustee, per qualsiasi degli scopi seguenti: (A) incrementare gli obblighi della Repubblica a vantaggio dei Titolari Registrati dei titoli, (B) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Repubblica, (C) garantire i Titoli conformemente ai requisiti dei Titoli o in modo diverso, (D) risolvere qualsiasi incertezza, o risolvere, rettificare o integrare qualsiasi disposizione inesatta (E) effettuare qualsiasi cambiamento che sia di natura formale, minore o tecnica o (F) modificare i Titoli o la presente Indenture nel modo stabilito dalla Repubblica e dal Trustee senza influire negativamente sull'interesse di alcun Titolare Registrato dei Titoli.

A seguito del ricevimento di un Certificato di Funzionario, il Trustee con il presente atto è autorizzato a sottoscrivere una tale indenture integrativa ed a fare eventuali accordi appropriati e stipule che possano essere contenuti nelle stesse e ad accettare il trasferimento, la cessione, l'ipoteca o la costituzione in pegno di qualsiasi proprietà in base a tale indenture, ma il Trustee non sarà obbligato a stipulare una indenture integrativa che influisca sui diritti, doveri o immunità proprie del Trustee ai sensi di questa Indenture o altrimenti, nel quale caso il Trustee potrà a sua discrezione, ma non sarà obbligato a, stipulare tale indenture integrativa.

Una indenture integrativa autorizzata dalle disposizioni di questa Sezione potrà essere sottoscritta senza il consenso dei Titolari Registrati di qualsiasi dei Titoli di Debito della Serie interessata, ferme restando qualsiasi delle disposizioni della Sezione 8.2 o dell'Articolo 7.

Sezione 8.2. Indentures Integrative con il consenso dei Titolari Registrati. All'approvazione di una Modifica ai sensi della precedente Sezione 7.2 o della Sezione 7.3, la Repubblica e il Trustee potranno stipulare una indenture o delle indentures integrative della

presente al fine di cambiare in qualsiasi modo o eliminare qualsiasi delle disposizioni di questa Indenture (in base ai termini ed alle condizioni dei Titoli di Debito di una Serie influenzata da tale Modifica) in base a ed in conformità con la Modifica approvata.

A richiesta della Repubblica, accompagnata da una copia dell'Indenture integrativa e da un Certificato di Funzionario e dietro presentazione al Trustee di prova del consenso dei Titolari Registrati e di altri eventuali documenti richiesti dalla Sezione 6.1, il Trustee sottoscriverà con la Repubblica tale indenture integrativa, salvo che tale indenture integrativa non influisca sui diritti, sui doveri e sulle immunità del Trustee in base a questa Indenture o altrimenti, nel quale caso il Trustee potrà a sua discrezione, ma non sarà tenuto a, stipulare tale Indenture integrativa.

Non sarà necessario per il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie approvare la forma particolare di qualsiasi indenture integrativa proposta, ma sarà sufficiente che tale voto o consenso ne approvino la sostanza.

Prontamente dopo la sottoscrizione da parte della Repubblica e del Trustee di qualsiasi indenture integrativa ai sensi delle disposizioni della Sezione 8.1 e di questa Sezione 8.2, la Repubblica provvederà a suo carico a comunicare la stessa ai Titolari Registrati interessati secondo quanto previsto nel Paragrafo 10 dei Termini, descrivendo in termini generali la sostanza di tale indenture integrativa. La mancata comunicazione da parte della Repubblica, o qualsiasi vizio della stessa, non pregiudicherà tuttavia in alcun modo né inficerà la validità di tale indenture integrativa.

Sezione 8.3. Effetto dell'Indenture integrativa. Alla sottoscrizione di qualsiasi indenture integrativa in base alle disposizioni qui contenute, questa Indenture e dei Titoli di Debito della Serie interessata saranno, e saranno considerati, modificati ed emendati in conformità con la stessa, e tutti i rispettivi diritti, le restrizioni di diritti, obbligazioni, doveri e immunità del Trustee, della Repubblica e dei Titolari Registrati della Serie interessata, come previsti da questa Indenture, saranno successivamente determinati, esercitati ed attuati azionati ai sensi di tale indenture integrativa, salvo il completo rispetto di tali Modifiche, e tutte le previsioni di una tale indenture integrativa saranno, e saranno considerate, parte delle previsioni di questa Indenture a tutti gli effetti.

Sezione 8.4. Documenti da consegnare al Trustee. Ferme restando le disposizioni della Sezione 5.1 e della Sezione 5.2, il Trustee avrà il diritto di ricevere, oltre ad un Certificato di Funzionario secondo quanto indicato nella Sezione 8.1 e nella Sezione 8.2, il parere di un Legale, che dichiari che la sottoscrizione di una indenture integrativa è autorizzata o permessa in base a questa Indenture, indirizzato al Trustee come prova inconfutabile che una tale indenture integrativa è conforme alle disposizioni applicabili di questa Indenture.

Sezione 8.5. Annotazione sui Titoli di Debito relativamente alle Indenture Integrative. I Titoli di Debito autenticati e consegnati dopo la sottoscrizione di qualsiasi indenture integrativa ai sensi delle disposizioni di questo Articolo Otto potranno recare una annotazione nella forma e nella maniera approvate dal Trustee in relazione a qualsiasi questione prevista per tale indenture integrativa. Se la Repubblica o il Trustee lo decideranno, nuovi Titoli di Debito modificati in modo da riflettere, secondo l'avviso del Trustee, qualsiasi Modifica di questa Indenture

contenuta in una tale indenture integrativa, potranno essere preparati dalla Repubblica a sue spese, autenticati dal Trustee e consegnati in cambio dei Titoli di Debito della Serie interessata.

ARTICOLO NOVE

ASSEMBLEE DEI TITOLARI REGISTRATI

Sezione 9.1. Scopi consentiti per convocare assemblee; Convocazione ed avviso di assemblea dei Titolari Registrati. La Repubblica può richiedere il consenso scritto ovvero convocare l'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli in qualsiasi tempo ed anche più di una volta per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica a questa Indenture o ai Termini dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie secondo quanto previsto nella presente Indenture o in tali Titoli di Debito. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel giorno data e nel luogo fissato dalla Repubblica e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Inoltre, il Trustee può in qualsiasi tempo ed anche più di una volta convocare un'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli per qualsiasi delle finalità predette, da svolgersi nel giorno e nel luogo stabilito dal Trustee stesso, come indicati in un avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se, in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento come definito nella Sezione 4.1, i Titolari Registrati di una quota pari quantomeno al 10% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento avranno chiesto al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati per discutere qualsiasi argomento, tramite richiesta scritta con l'indicazione dettagliata della proposta di delibera da adottarsi in assemblea, il Trustee dovrà convocare l'assemblea, nel giorno e nel luogo stesso stabilito dal Trustee medesimo, per trattare gli argomenti richiesti indicandoli nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione notifica dovrà essere inviato entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli dovrà esporre in termini generali la proposta di delibera da adottare in tale assemblea.

Sezione 9.2. Persone aventi diritto a votare; Quorum. (a) Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli in Circolazione o essere debitamente delegati per mezzo di procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, diversa da un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano la maggioranza del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, al fine di adottare qualsiasi delibera come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% del capitale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione. Il Trustee può adottare regole ragionevoli e consuetudinarie, ritenute opportune per qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli in relazione alla prova del possesso dei Titoli e del conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli registrati, la data di

registrazione per stabilire i titolari registrati dei Titoli registrati che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea e sarà stabilita entro i 15 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.

(b) Nessun affare sarà discusso in mancanza del quorum, a meno che un quorum non sia presente quando l'assemblea è chiamata all'ordine. In mancanza di un quorum entro trenta minuti dall'ora fissata per una tale assemblea, l'assemblea sarà aggiornata per un periodo non inferiore a dieci giorni secondo quanto determinato dal presidente dell'assemblea. Occorre dare l'avviso per convocare di nuovo un'assemblea aggiornata solo una volta, ma deve essere dato non meno di cinque giorni prima della data in cui si prevede di convocare nuovamente l'assemblea. L'avviso della nuova convocazione di un'assemblea aggiornata dovrà indicare espressamente la percentuale dell'importo totale di capitale dei Titoli di Debito di tale Serie al momento in Circolazione che costituirà il quorum.

Sezione 9.3. Delega. (a) Qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di Debito della Serie rispetto alla quale tale assemblea è tenuta, il quale abbia sottoscritto un atto scritto che nomina una persona quale delegato, sarà considerato presente al fine di determinare il quorum e sarà considerato come votante; *salvo che* tale Titolare Registrato sarà considerato presente e votante solo in relazione alle questioni coperte da tale atto scritto. Qualsiasi delibera approvata o decisione adottata a qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati di qualsiasi Serie debitamente tenuta in conformità con questo Articolo Nove sarà vincolante per tutti i Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie indipendentemente dalla presenza in assemblea.

(b) La nomina di un delegato sarà provata facendo garantire la firma della persona che sottoscrive la delega da una banca, da un banchiere, trust company, trust corporation ovvero da una società di persone membro della Borsa Valori di Londra o New York che sia soddisfacente per la Repubblica. La detenzione di Titoli di Debito sarà provata dal registro tenuto in conformità con la Sezione 1.10 o da un certificato o da certificati del Trustee, *salvo che* la titolarità di interessi beneficiari nel Titolo Globale sarà provata da un certificato o da certificati del Depositario.

Sezione 9.4. Presidente; Votazione. Il Trustee nominerà un presidente provvisorio dell'assemblea. Un presidente permanente ed un segretario permanente dell'assemblea saranno eletti con il voto dei Titolari Registrati della Maggioranza dell'importo totale di capitale dei Titoli di debito di tale Serie rappresentato all'assemblea. A qualsiasi assemblea, ogni Titolare Registrato di Titoli di Debito di tale Serie o Titolare Registrato di una delega, avrà diritto ad un voto per ogni dollaro (o, nel caso di Titoli di Debito denominati in qualsiasi altra valuta, un importo equivalente in tale Altra Valuta) dell'importo di capitale dei Titoli di Debito di tale Serie detenuto o rappresentato dal Titolare Registrato ovvero dall'intestatario di una delega, a seconda del caso; fermo restando *che*, nessun voto sarà dato o contato a qualsiasi assemblea in relazione a qualsiasi Titolo di Debito contestato come non In Circolazione e che il presidente dell'assemblea dichiarerà non In Circolazione. Il Presidente dell'assemblea non avrà il diritto di votare salvo che come Titolare Registrato di Titoli di Debito di tale Serie o Titolare Registrato di una delega. Qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati debitamente convocata, alla quale sia presente un

quorum, potrà essere aggiornata di volta in volta, e l'assemblea si potrà tenere così aggiornata senza ulteriore avviso.

Sezione 9.5 Conteggio dei voti; Azioni di registrazione delle assemblee. Il voto relativo a qualsiasi delibera sottoposta ad un'assemblea dei Titolari Registrati di una o di tutte le Serie verrà espresso per mezzo di scrutinio scritto sul quale dovranno essere apposte le firme dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tali Serie o titolari di deleghe a tale assemblea e sui quali si dovrà iscrivere il numero di serie o i numeri dei Titoli di Debito detenuti o rappresentati dagli stessi. Fermo restando quanto previsto alla precedente Sezione 7.3, il presidente permanente dell'assemblea nominerà due ispettori dei voti che conteranno tutti i voti dati all'assemblea a favore di o contro qualsiasi delibera e i quali faranno e presenteranno al segretario dell'assemblea le loro relazioni scritte verificate in duplice copia di tutti i voti dati all'assemblea. Un verbale dei procedimenti di ogni assemblea sarà preparato dal segretario dell'assemblea e le relazioni originali su qualsiasi votazione per scrutinio fatta a tale assemblee e redatte dagli ispettori dei voti, saranno allegate a detto verbale unitamente alle dichiarazioni giurate di una o più persone aventi conoscenza dei fatti, stabilendo una copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea e che dimostri che tale avviso è stato pubblicato come sopra previsto. Il verbale sarà firmato e verificato dal presidente permanente e dal segretario dell'assemblea. Uno dei duplicati sarà consegnato alla Repubblica e l'altro al Trustee che lo dovrà conservare; quest'ultimo dovrà far allegare al verbale gli scrutini dei voti dell'assemblea. Qualsiasi verbale così firmato e verificato sarà prova inconfutabile delle questioni dichiarate nello stesso.

ARTICOLO DIECI

RIMBORSO ED ACQUISTO DI TITOLI E FONDI DI AMMORTAMENTO

Sezione 10.1 Applicabilità dell'Articolo ai rimborsi. I Titoli di Debito di qualsiasi Serie che siano rimborsabili prima della Scadenza Determinata saranno rimborsabili in conformità con i loro termini (salvo quanto diversamente specificato e secondo quanto contemplato dalla Sezione 2.1 per i Titoli di Debito di qualsiasi Serie) in conformità con il presente Articolo Dieci.

Sezione 10.2. Scelta di rimborsare; Comunicazione al Trustee. Se la Repubblica dovesse desiderare di esercitare la facoltà di rimborsare tutti o parte dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, la Repubblica comunicherà al Trustee per iscritto, almeno 60 giorni prima della data di Rimborso fissata dalla Repubblica (a meno che un preavviso più breve non sia soddisfacente per il Trustee), tale Data di Rimborso e il capitale ovvero l'importo facciale dei Titoli di Debito di tale Serie da rimborsare. Se i Titoli di Debito di tale Serie possono essere originalmente emessi di volta in volta con termini variabili, la Repubblica comunicherà inoltre al Trustee, per iscritto, i termini particolari o la designazione dei Titoli di Debito di tale Serie da rimborsare. In caso di qualsiasi rimborso dei Titoli di Debito prima della scadenza di qualsiasi restrizione rispetto a tale rimborso previsto nei termini e nelle condizioni di tali Titoli di Debito o altrove in questa Indenture, la Repubblica fornirà al Trustee un Certificato di Funzionario comprovante il rispetto di tale restrizione.

Sezione 10.3 Selezione da parte del Trustee dei Titoli di Debito da rimborsare. Se si dovrà riscattare soltanto alcuni dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, i Titoli particolari da

rimborsare saranno selezionati dal Trustee non più di 60 giorni prima della Data di Rimborso, tra i Titoli di Debito In Circolazione di tale Serie (ovvero, nel caso di Titoli di Debito di una Serie che potrà essere originalmente emessa di volta in volta con termini variabili, tra i Titoli di tale Serie aventi la stessa data di emissione originale e gli stessi termini) non precedentemente richiamati per il rimborso, con il metodo che il Trustee riterrà equo ed opportuno e che potrà prevedere la scelta di frazioni (pari al taglio minimo autorizzato per i Titoli di Debito di tale Serie o qualsiasi multiplo integrale dello stesso) del capitale o importo facciale dei Titoli di Debito di tale Serie.

Il Trustee comunicherà prontamente alla Repubblica per iscritto i Titoli di Debito selezionati per il rimborso, e nel caso di eventuali Titoli di Debito selezionati per il rimborso parziale, il capitale o valore facciale dei titoli di rimborsare parzialmente.

A tutti gli effetti della presente Indenture, a meno che il contesto non richieda altrimenti, tutte le disposizioni relative al rimborso dovranno riguardare, nel caso di Titoli di Debito rimborsati o da rimborsare solo in parte, la porzione di capitale o dell'importo facciale di tali Titoli di Debito che sia stato o che debba essere rimborsato.

Sezione 10.4. Avviso di Rimborso. L'avviso di rimborso sarà dato non meno di 30 giorni e non più di 60 giorni precedenti la Data di Rimborso ad ogni Titolare Registrato dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie da rimborsare in conformità con la Sezione 12.4.

Tutti gli avviso di rimborso dovranno indicare:

- (1) la Data di Rimborso;
- (2) il Prezzo di Rimborso o il modo in cui il Prezzo di Rimborso debba essere determinato;
- (3) che i Titoli di Debito di tale Serie sono rimborsati a scelta della Repubblica in base alle disposizioni contenute nei termini e nelle condizioni dei Titoli di Debito di tale Serie o in una indenture integrativa che stabilisca i termini e le condizioni di tali Titoli di Debito, unitamente ad una sintesi dei fatti che permettono tale rimborso;
- (4) che alla Data di Rimborso, il Prezzo di Rimborso diventerà dovuto e pagabile in relazione ad ogni Titolo di Debito della Serie da rimborsare e che gli interessi sullo stesso cesseranno di maturare a partire da detta data;
- (5) il luogo o i luoghi in cui i Titoli di Debito di tale Serie devono essere riconsegnati per il pagamento del Prezzo di Rimborso;
- (6) i numeri CUSIP e ISIN della Serie di Titoli di Debito da rimborsare;
- (7) se si devono riscattare solo alcuni dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, l'identificazione dei Titoli di Debito particolari di tale Serie da rimborsare e la porzione dell'ammontare di capitale o l'ammontare facciale degli stessi da rimborsare; e
- (8) che il rimborso è per un fondo di ammortamento, se questo è il caso.

L'avviso di rimborso dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie da rimborsare a scelta della Repubblica, sarà dato dalla Repubblica o, su richiesta scritta della Repubblica, dal Trustee a nome ed a carico della Repubblica e sarà irrevocabile.

Sezione 10.5 Deposito del Prezzo del Rimborso. Entro qualsiasi Data di Rimborso, la Repubblica depositerà presso il Trustee o un agente pagatore una somma di denaro sufficiente a coprire il Prezzo di Rimborso di tutti i Titoli di Debito della Serie che deve essere rimborsata a quella data.

Sezione 10.6. Titoli di Debito pagabili alla Data di Rimborso. Una volta dato l'avviso di rimborso come sopra indicato, i Titoli di Debito da rimborsare diventeranno dovuti e pagabili, alla Data di Rimborso, per il Prezzo di Rimborso specificato nell'avviso, e a partire da tale data (a meno che non vi sia inadempimento nel pagamento del Prezzo di Rimborso e degli interessi maturati) tali Titoli di Debito cesseranno di essere fruttiferi di interessi. Alla riconsegna di qualsiasi di tali Titoli di Debito per il rimborso in conformità con il suddetto avviso, tale Titolo di Debito sarà pagato dalla Repubblica al Prezzo di Rimborso; *salvo che* le rate di interessi la cui Scadenza Determinata sia entro la Data di Rimborso, saranno pagabili ai Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie, registrati come tali alla chiusura dell'attività alle relative Date di Registrazione.

Se qualsiasi Titolo di Debito di qualsiasi Serie richiamato per il rimborso non sarà pagato alla riconsegna dello stesso per il rimborso, il capitale e qualsiasi premio sarà, fino al pagamento, fruttifero di interessi a partire dalla Data di Rimborso al tasso recato da tale Titolo di Debito.

Sezione 10.7. Titoli Rimborsati in Parte. Qualsiasi Titolo di Debito che debba essere rimborsato in parte, sarà riconsegnato nel luogo di pagamento dello stesso (con la girata, se la Repubblica o il Trustee lo richiede, o con un atto scritto di trasferimento in una forma soddisfacente per la Repubblica, il Conservatore del Registro ed il Trustee, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato dello stesso o dal suo procuratore debitamente autorizzato per iscritto), e la Repubblica sottoscriverà ed il Trustee convaliderà e consegnerà al Titolare Registrato di tale Titolo di Debito senza commissione di servizio, un nuovo Titolo di Debito o nuovi Titoli di Debito della stessa serie, di uguale tenore e di qualsiasi taglio autorizzato, come richiesto da tale Titolare Registrato, per un totale di capitale o per un importo facciale pari a o in cambio della porzione non rimborsata di capitale o ammontare facciale del Titolo di Debito riconsegnato, ovvero, nel caso di Titoli di Debito che forniscano un apposito spazio per le annotazioni, a scelta del Titolare Registrato, il Trustee potrà, invece di consegnare un nuovo Titolo di Debito o nuovi Titoli di Debito come sopra indicato, fare una annotazione su tale Titolo di Debito del pagamento della parte rimborsata dello stesso.

Sezione 10.8 Acquisto di Titoli da parte dell'Emittente. La Repubblica potrà acquistare o acquisire in qualsiasi momento, qualsiasi dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie in qualsiasi modo ed a qualsiasi prezzo sul mercato aperto ovvero in operazioni negoziate privatamente. Tutti i Titoli di Debito che sono acquistati i acquisiti dalla Repubblica, a discrezione della stessa, potranno essere detenuti, rivenduti o riconsegnati al Trustee per l'annullamento, ma qualsiasi Titolo di Debito così acquistato dalla Repubblica non potrà essere riemesso o rivenduto se non in conformità con il Securities Act ed altra legge applicabile.

Sezione 10.9. Applicabilità dell'Articolo ai Fondi di Ammortamento. L'attuazione da parte della Repubblica delle disposizioni relative a qualsiasi fondo di ammortamento contenute nei Titoli di Debito di qualsiasi Serie avverrà in conformità con tali disposizioni e questo Articolo Dieci, salvo quanto diversamente specificato e contemplato dalla Sezione 2.1 per i Titoli di Debito di tale Serie.

Nella presente Indenture si fa riferimento all'importo minimo di qualsiasi pagamento per il fondo di ammortamento previsto dai Termini dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie come un "versamento obbligatorio al fondo di ammortamento", e qualsiasi versamento in eccesso di tale importo minimo previsto dai Termini dei Titoli di Debito di qualsiasi serie è denominato nella presente Indenture "versamento facoltativo al fondo ammortamento".

Se previsto dai Termini dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, l'importo in contanti di qualsiasi versamento al fondo di ammortamento potrà essere soggetto ad una riduzione secondo quanto previsto nella Sezione 10.10. Ogni versamento al fondo di ammortamento si applicherà al rimborso dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie secondo quanto previsto dai termini e dalle condizioni dei Titoli di Debito di tale Serie.

Sezione 10.10 Adempimento dei versamenti al fondo ammortamento. La Repubblica (a) potrà consegnare i Titoli di Debito In Circolazione di una Serie (che non sia stata precedentemente richiamata per il rimborso) e (b) potrà utilizzare Titoli di Debito a credito di una Serie che siano stati rimborsati a scelta della Repubblica in base ai termini di tali Titoli di Debito o attraverso l'utilizzo di versamenti facoltativi permessi al fondo di ammortamento in base ai termini di tali Titoli di Debito, in ogni caso a soddisfacimento in tutto o in parte di qualsiasi versamento al fondo di ammortamento in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie che sia necessario effettuare in base ai Termini di tali Titoli di Debito; *a condizione che* tali Titoli non siano stati precedentemente così accreditati. Tali Titoli di Debito saranno ricevuti e accreditati a tal fine dal Trustee al Prezzo di Rimborso specificato per il rimborso in tali Titoli di Debito attraverso l'operazione del fondo di ammortamento e l'importo di tale versamento al fondo di ammortamento sarà ridotto di conseguenza.

Sezione 10.11. Rimborso di Titoli per il Fondo di Ammortamento. Non meno di 60 giorni prima di ogni data di versamento al fondo di ammortamento per qualsiasi Serie di Titoli di Debito (a meno che un periodo più breve non sia soddisfacente per il Trustee), la Repubblica consegnerà al Trustee un Certificato di Funzionario che specifichi l'importo del versamento successivo al fondo di ammortamento per tale Serie in base ai termini di tale Serie, l'eventuale porzione dello stesso, che debba essere soddisfatta con il pagamento di contanti e l'eventuale porzione dello stesso che debba essere soddisfatta consegnando e accreditando i Titoli di Debito di tale Serie in base alla sezione 10.10 e se la Repubblica intende esercitare il proprio diritto di effettuare un versamento facoltativo permesso al fondo di ammortamento in relazione a tale Serie e consegnerà inoltre al Trustee eventuali Titoli di debito da consegnare ed accreditare in tal modo.

Tale certificato sarà irrevocabile e alla sua consegna, la Repubblica sarà obbligata a fare l'eventuale pagamento o gli eventuali pagamenti in contanti indicati in tale certificato, entro la successiva data di versamento al fondo di ammortamento. Nel caso di mancata consegna di tale certificato da parte della Repubblica, il versamento al fondo di ammortamento dovuto alla data di

versamento successivo per quella Serie sarà pagato interamente in contanti e sarà sufficiente per rimborsare l'importo di capitale di tali Titoli di Debito subordinatamente ad un versamento obbligatorio al fondo di ammortamento senza l'opzione di consegnare o accreditare i Titoli di Debito come previsto alla Sezione 10.10 e senza il diritto di effettuare qualsiasi versamento facoltativo al fondo di ammortamento, in relazione a tale Serie.

Non meno di 30 giorni prima di ogni data di versamento al fondo di ammortamento il Trustee selezionerà i Titoli di debito di rimborsare a tale data di versamento al fondo di ammortamento nel modo specificato nella Sezione 10.3 e farà dare avviso del rimborso degli stessi nel nome ed a carico della Repubblica nella maniera prevista nella Sezione 11.5. Dopo che tale avviso è stato debitamente dato, il rimborso di tali Titoli di Debito sarà fatto ai termini e nella maniera prevista nelle Sezioni 10.5, 10.6 e 10.7. Prima della data di versamento a qualsiasi fondo di ammortamento, la Repubblica pagherà in contanti al Trustee o ad un agente pagatore, una soma pari agli eventuali interessi che matureranno alla data fissata per il rimborso dei Titoli di Debito o porzioni degli stessi, da rimborsare a tale data di versamento al fondo di ammortamento ai sensi di questa Sezione 10.11.

ARTICOLO UNDICI

ADEMPIMENTO ED ESTINZIONE DELL'INDENTURE; SOMME NON RECLAMATE

Sezione 11.1 Adempimento ed Estinzione dell'Indenture. Nel caso in cui, in qualunque momento (a) la Repubblica abbia pagato o abbia fatto sì che fossero pagati il capitale e tutti gli interessi maturati (ivi compresi gli Importi Addizionali) relativi a tutti i Titoli di Debito di una qualsivoglia Serie in Circolazione di seguito specificata, non appena gli stessi siano scaduti e diventati esigibili, oppure (b) la Repubblica abbia consegnato al Trustee, per l'annullamento, tutti i Titoli di Debito delle Serie fino a quel momento autenticati (tranne i Titoli di Debito distrutti, smarriti o sottratti ma successivamente sostituiti o pagati secondo le previsioni della Sezione 2.6) oppure (c) (i) tutti i Titoli di Debito di qualsiasi Serie fino ad allora non consegnati al Trustee per l'annullamento scadranno e diventeranno esigibili nell'arco di un anno e (ii) la Repubblica avrà irrevocabilmente depositato o fatto sì che sia depositato presso il Trustee l'intero ammontare (eccezion fatta per il denaro rimborsato dal Trustee o da qualsiasi agente pagatore alla Repubblica ai sensi della Sezione 11.3 and Sezione 11.4) in misura sufficiente a pagare alla scadenza tutti i Titoli di Debito delle Serie fino allora non ancora consegnati al Trustee per essere annullati, nonché il capitale e gli interessi (compresi gli Importi Addizionali) scaduti o da scadere, a seconda del caso, alla data di scadenza e se, in questo caso, la Repubblica avesse pagato o fatto sì che fossero pagate altre somme esigibili alla Repubblica in base al presente atto, la presente Indenture cesserà di essere efficace nei riguardi dei Titoli di Debito delle suddette Serie (fermi restando (i) i diritti per la registrazione del trasferimento e dello scambio, (ii) la sostituzione di Titoli di Debito visibilmente mutilati, cancellati, distrutti, smarriti o sottratti, (iii) i diritti dei Titolari di ricevere relativo il pagamento del capitale ed interessi (compresi gli Importi Addizionali), (iv) i diritti, le obbligazioni e i privilegi del Trustee qui concessi e (v) i diritti dei Titolari in quanto beneficiari dei beni depositati presso il Trustee da pagare a tutti o soltanto a qualcuno di loro), e il Trustee, a richiesta della Repubblica indirizzata al Trustee, con costi e spese a carico della Repubblica, corredata dal Certificato del Funzionario e dal Parere del Consulente legale nei quali si dichiara che sono state assolte tutte le condizioni sospensive per l'adempimento e l'estinzione della presente Indenture, dovrà firmare gli appositi

atti scritti che sanciscono l'adempimento e l'estinzione di questa Indenture per quanto attiene ai Titoli di Debito delle Serie in questione. La Repubblica si obbliga a rimborsare o fare sì che sia rimborsato al Trustee qualsiasi costo o spesa debitamente documentati e da quel momento in poi normalmente sostenuti, nonché a compensare il Trustee per tutti i servizi giustamente e normalmente sostenuti da quel momento in poi in relazione a questa Indenture o ai Titoli di Debito.

Sezione 11.2 Utilizzo da parte del Trustee dei Fondi depositati per il pagamento dei Titoli di Debito. Fatta salva la Sezione 11.4, tutti i fondi depositati presso il Trustee in virtù della Sezione 11.1 devono essere detenuti in trust dal Trustee a beneficio dei Titolari e devono essere destinati al pagamento, direttamente o tramite altro agente pagatore, ai Titolari aventi diritto e per il pagamento dei quali i fondi per il pagamento sono stati depositati presso il Trustee, di tutte le somme scadute o prossime a a titolo di capitale ed interessi (compresi gli Importi Addizionali); non è necessario che detti fondi siano mantenuti separati dagli altri fondi se non nei limiti imposti dalla legge.

Sezione 11.3 Rimborso delle somme detenute dall'Agente pagatore del Trustee. Per quanto riguarda il soddisfacimento e l'estinzione della presente Indenture in relazione ad una qualsiasi Serie di Titoli di Debito, tutti i fondi in possesso dell'Agente Pagatore del Trustee ai sensi della presente Indenture e relativi a detta Serie dovranno essere versati, a richiesta scritta della Repubblica, alla stessa Repubblica o trasferiti al Trustee a beneficio dei Titolari; da tale momento, l'Agente Pagatore del Trustee sarà liberato da tutte le ulteriori responsabilità connesse a detti fondi.

Sezione 11.4 Restituzione delle Somme detenute dal Trustee. I fondi depositati presso il Trustee a scopo di pagamento del capitale e degli intereressi (compresi gli Importi Addizionali) dei Titoli di Debito non reclamati per dieci anni (se si tratta del capitale) o di cinque anni (se si tratta di interessi) oppure, in un caso o nell'altro, per un periodo di prescrizione più lungo, consentito dalla legge, oltre la scadenza ed esigibilità di detto capitale ed interesse, dovranno essere versati alla Repubblica a richiesta scritta della stessa, ma senza interessi; da quel momento in avanti, il Titolare del Titolo di Debito, in relazione ai pagamenti cui avrà diritto, potrà rivolgersi unicamente alla Repubblica.

ARTICOLO DODICI

DISPOSIZIONI VARIE

Sezione 12.1 Rappresentanti della Repubblica esenti da responsabilità personale. Nessuna azione di regresso in relazione ad alcuna obbligazione, patto o accordo della presente Indenture, o anche relativa ad alcun Titolo di Debito, o anche a causa di eventuali debiti ivi evidenziati, deve essere promossa contro alcun funzionario della Repubblica, in modo diretto o per il tramite della Repubblica, in base ad alcuna disposizione di legge, legislazione o norma costituzionale oppure facendo applicare qualsiasi accertamento o procedimento secondo diritto o *equity* o in alcun altro modo, in quanto i Titolari rinunciano ed esonerano esplicitamente da tale responsabilità con l'accettazione dei Titoli di Debito e come parte del corrispettivo per l'emissione dei Titoli di Debito.

Sezione 12.2 Disposizioni dell'Indenture ad esclusivo vantaggio delle Parti e dei Titolari. Nessuna disposizione di questa Indenture o dei Titoli di Debito, esplicita o implicita, conferisce né può interpretarsi così da conferire, ad alcun Soggetto, impresa o società di capitali - che non siano la Parti di questo documento e i rispettivi successori ed ai Titolari - alcun diritto secondo legge o equity, rimedio o pretesa ai sensi di questa Indenture, dei Titoli di Debito o di altro patto o disposizione nell'una o nell'altro contenuta, in quanto detti patti e disposizioni operano ad esclusivo beneficio delle parti, dei loro successori e dei Titolari.

Sezione 12.3 Successori e Aventi Causa della Repubblica vincolati dall'Indenture. Tutti i patti, le condizioni, le promesse e intese della presente Indenture assunte da o per conto della Repubblica vincoleranno i rispettivi successori e aventi causa, anche se non direttamente dichiarati.

Sezione 12.4 Comunicazioni e richieste al Trustee e ai Titolari Registrati. Tutte le comunicazioni dirette al Trustee e che riguardano questi Titoli devono essere indirizzate a [●], e le comunicazioni dirette alla Repubblica e che riguardano queste Titoli devono essere indirizzate [●]. Dette comunicazioni vanno recapitate di persona oppure spedite per posta prioritaria prepagata o a mezzo telefax, ma in quest'ultimo caso, il ricevimento deve essere confermato per telefono ai suddetti indirizzi. La comunicazione diventa efficace se recapitata personalmente, al momento della consegna; in caso di posta prioritaria prepagata sette (7) giorni lavorativi dall'inoltro e in caso di trasmissione via telefax, al momento della conferma per telefono.

Tutte le comunicazioni consegnate al Trustee devono essere in lingua inglese e si riterranno efficaci al momento effettivo del loro ricevimento.

Ove questa Indenture disponga sia data comunicazione ai Titolari di una o tutte le Serie, detta comunicazione si ritiene essere inviata in modo soddisfacente (salvo diversa ed esplicita indicazione fornita in questo documento) qualora sia conforme al paragrafo 10 dei Termini della/delle Serie in questione. Qualora questa Indenture prevedesse comunque l'invio della comunicazione, la comunicazione può essere rinunciata per iscritto dal Soggetto che ha diritto di riceverla, sia prima che dopo detta rinuncia il cui valore sarà equivalente all'invio di detta comunicazione. Le rinunce alla comunicazione ad opera dei Titolari saranno depositate presso il Trustee, anche se detto deposito non costituirà condizione sospensiva ai fini della validità di eventuali azioni legali promosse facendo affidamento su detta rinuncia.

Qualora per ragioni di sospensione o irregolarità del normale servizio postale o per altri motivi fosse impossibile spedire o pubblicare la comunicazione alla Repubblica o ai Titolari al momento in cui detta comunicazione va inviata ai sensi della presente Indenture, sarà ritenuta accettabile qualsiasi modalità di invio della comunicazione che anche il Trustee riterrà ragionevole.

Sezione 12.5 Certificati dei Funzionari e Pareri del Counsente legale; Dichiarazioni che devono essere contenute negli stessi. Contestualmente all'istanza o richiesta della o per conto della Repubblica al Trustee di adottare qualsiasi provvedimento previsto dalla presente Indenture, a richiesta del Trustee, la Repubblica dovrà esibire il Certificato del Funzionario in cui si dichiara che tutte le condizioni sospensive previste da questa Indenture e relative al provvedimento proposto sono state soddisfatte e dovrà esibire anche il Parere del Consulente

Legale indirizzato al Trustee nel quale si dichiara che, a giudizio di detto consulente, tutte le condizioni sospensive sono state adempiute; tranne quando la presentazione del certificato addizionale o parere non sia specificatamente richiesta dalle disposizioni di questa Indenture relative a detta particolare istanza o richiesta.

Ciascun certificato o parere previsto da questa Indenture e consegnato al Trustee ai fini dell'adempimento di condizioni o patti disposti da questa Indenture deve includere (a) la dichiarazione che il soggetto che ha rilasciato il certificato o l'opinione ha letto detti patti o condizioni, (b) una sintetica dichiarazione su natura e oggetto dell'esame o indagine su cui si basano le dichiarazioni o i giudizi contenuti nel certificato o parere, (c) una dichiarazione che, a giudizio di detto soggetto, sono stati realizzati tutti gli esami e ricerche necessari per mettere il soggetto in condizione di esprimere un parere informato in ordine all'adempimento o non adempimento del suddetto patto o condizione, e (d) una dichiarazione se, a giudizio di detto soggetto, la condizione o il patto sono stati o meno rispettati.

Qualsiasi certificato, dichiarazione o parere di un funzionario della Repubblica si può basare, nei limiti in cui si riferisce a materie giuridiche, su un certificato o parere o sulle dichiarazioni del consulente legale, a meno che detto funzionario non sia al corrente che il certificato o il parere o le dichiarazioni afferenti le materie su cui il proprio certificato, parere o dichiarazione si basano sono erronei, oppure quando, mettendo in atto la dovuta cura, dovrebbe essere al corrente della loro erroneità. Qualsiasi certificato, dichiarazione o parere di un consulente legale può basarsi, nei limiti in cui si riferisce a materie di fatto, su un certificato o parere o sulle dichiarazioni di un funzionario o funzionari della Repubblica, a seconda del caso, a meno che detto consulente legale non sia al corrente che il certificato o il parere o le dichiarazioni afferenti le materie su cui il proprio certificato, parere o dichiarazione si basano sono erronei oppure quando mettendo in atto la dovuta cura, dovrebbe essere al corrente della loro erroneità.

Qualsiasi certificato, dichiarazione o parere di un funzionario della Repubblica o di un consulente legale si può basare, nei limiti in cui si riferisce a materie contabili, su un certificato o parere o sulle dichiarazioni di un contabile o di società di contabilità che prestano servizio alla Repubblica, a seconda del caso, a meno che detto funzionario o consulente legale non siano al corrente che il certificato o il parere o le dichiarazioni afferenti le materie contabili su cui il proprio certificato, parere o dichiarazione si basano sono erronei, oppure quando, mettendo in atto la dovuta cura, dovrebbero essere al corrente della loro erroneità.

Qualunque certificato o parere rilasciato da società di commercialisti pubblici indipendenti depositato presso il Trustee deve essere corredato dalla dichiarazione che la loro società è indipendente.

Sezione 12.6 Pagamenti dovuti in Giorni non Lavorativi. Ogniqualevolta la Data di Pagamento non coincide con un giorno Lavorativo, il pagamento del capitale o degli interessi non deve essere effettuato in quella data, bensì nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Qualunque pagamento eseguito nel modo previsto alla frase precedente deve avere lo stesso vigore ed efficacia come se fosse stato eseguito alla Data di Pagamento, senza che maturi alcun interesse per il periodo successivo a detta data.

Sezione 12. 7. Legge Regolatrice. In relazione ai Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto di New York, questa Indenture e tali Titoli di debito saranno regolati da ed interpretati in conformità con le leggi dello Stato di New York senza riguardo ai principi di conflitto di leggi, eccetto che in relazione all'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che saranno regolate dalle leggi della Repubblica. In relazione ai Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto inglese, questa Indenture e tali Titoli di Debito saranno regolati ed interpretati in conformità con le leggi dell'Inghilterra e del Galles senza riguardo ai principi di conflitti di legge, salvo che in relazione all'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che saranno regolate dalle leggi della Repubblica.

Sezione 12.8. Foro competente. (iii) Ferma restando la Sezione 3.11, in relazione ai Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto di New York, la Repubblica si sottomette irrevocabilmente alla giurisdizione di qualsiasi tribunale di New York o tribunale federale che abbia sede nel Borough of Manhattan, The City of New York, ed ai tribunali della Repubblica (ognuno un "Tribunale Specificato") in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento relativi alle sue proprietà, beni o redditi riguardanti i Titoli di questa Serie o l'Indenture (un "Procedimento Correlato") e in relazione a qualsiasi azione legale o procedimento derivanti da o in relazione a questa Indenture che riguardi i Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto inglese o derivanti da o in relazione a Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto inglese (anche un "Procedimento Correlato"), la Repubblica si sottomette irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali inglesi e della Repubblica (anche un "Tribunale Specificato"). La Repubblica conviene che una sentenza definitiva passata in giudicato in qualsiasi Procedimento Correlato (la "Sentenza Correlata") sarà inconfutabile e vincolante per la stessa e potrà essere fatta valere in qualsiasi Tribunale Specificato ovvero in qualsiasi altro tribunale della giurisdizione a cui la Repubblica è o potrà essere soggetta (gli "Altri Tribunali") con un'azione basata su tale sentenza.

(h) La Repubblica con il presente atto rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente, nella massima misura permessa dalla legge, a qualsiasi obiezione che possa avere ora o successivamente, ai Procedimenti Correlati iniziati dinnanzi ad un Tribunale Specificato in relazione ai Titoli di Debito di una Serie regolata dalla legge di New York o un Tribunale Specificato in relazione ai Titoli di Debito di una serie regolata dal diritto inglese, a seconda del caso, sia in base a motivi riguardanti la giurisdizione processuale, residenza o domicilio o in base al motivo che i Procedimenti Correlati sono stati iniziati dinnanzi ad un foro non conveniente.

(i) La Repubblica con la presente Indenture rinuncia nella massima misura permessa dalla legge, a qualsiasi requisito o altra disposizione di legge, normative, regolamento o pratica che richieda o altrimenti stabilisca come condizione per l'istituzione, continuazione e completamento di qualsiasi azione o procedimento (ivi compresi gli appelli) derivanti da o in relazione ai Titoli di Debito, il rilascio di qualsiasi fideiussione o la fornitura, direttamente o indirettamente, di qualsiasi altra garanzia.

(j) Questa nomina ed accettazione di giurisdizione è destinata ad essere efficace senza bisogno di ulteriore azione da parte della Repubblica dinnanzi ad un tale tribunale e l'introduzione di una copia conforme di questa Indenture nelle prove sarà prova inconfutabile e definitiva di tale rinuncia.

Sezione 12.9. Consenso alla notifica. Ferma restando la Sezione 3.11, la Repubblica con il presente atto nomina Banco de la Nación Argentina, presso la sede situata a 225 Park Avenue, New York, New York, 10169, e se tale persona non è mantenuta dalla Repubblica come proprio agente a tal fine, la Repubblica nominerà CT Corporation System, affinché agisca come suo agente autorizzato (“l’Agente Autorizzato a New York”) al quale potranno essere notificati atti giudiziari in relazione ai Titoli di debito di una Serie regolata dal diritto di New York, o qualsiasi azione o procedimento per far valere o sottoscrivere qualsiasi Sentenza Correlata in relazione ai Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto di New York, nell’uno e nell’altro caso iniziati contro la Repubblica dinnanzi a qualsiasi tribunale di stato o federale a New York che abbia sede nel Borough of Manhattan, The City of New York. Tale nomina sarà irrevocabile fino a che tutte le somme in relazione al capitale e agli interessi dovuti o che dovessero diventare dovuti su o in relazione a tutti i Titoli regolati dal diritto di New York sono state fornite al Trustee in base ai termini della presente Indenture ed il Trustee ha dato comunicazione ai Titolari Registrati in conformità con i Termini, della disponibilità di tali somme per il pagamento ai Titolari Registrati,

Salvo che, se per qualsiasi motivo, tale Agente Autorizzato di New York cesserà di essere in grado di agire come Agente Autorizzato a New York o ad avere un indirizzo nel Borough of Manhattan, The City of New York, la Repubblica nominerà un’altra persona nel Borough of Manhattan, The City of New York, selezionata a sua discrezione, come suo Agente Autorizzato di New York. Prima della data d’emissione di qualsiasi Serie regolata dal diritto di New York, la Repubblica otterrà il consenso di Banco de la Nación Argentina alla sua nomina come tale Agente Autorizzato di New York, e dovrà fornire al Trustee copia dell’accettazione di quest’ultimo.

La Repubblica intraprenderà tutte le azioni, ivi compreso il deposito di tutti gli atti e documenti che potranno essere necessari per continuare tale nomina o tali nomine in pieno vigore ed efficacia, come sopra indicato. La notifica di atti giudiziari all’Agente Autorizzato di New York all’indirizzo sopra indicato, e come tale indirizzo potrà essere cambiato nel Borough of Manhattan, The City of New York, con comunicazione data dall’Agente Autorizzato di New York ad ogni parte della presente Indenture, sarà considerata, sotto ogni aspetto, notifica efficace di atto giudiziario alla Repubblica.

Ferma restando la Sezione 12.11, la Repubblica con il presente atto nomina ●, presso la sede situata a ●, e, se tale persona non è mantenuta dalla Repubblica quale suo agente a tal fine, la Repubblica nominerà ●, per agire come suo agente autorizzato (“l’Agente Inglese Autorizzato”) affinché agisca quale suo agente autorizzato al quale notificare gli atti di qualsiasi Procedimento Correlato in relazione ai Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto inglese, nell’uno e nell’altro caso iniziato nei suoi confronti dinnanzi a qualsiasi Tribunale inglese.

Tale nomina sarà irrevocabile fino a che tutte le somme in relazione al capitale e agli interessi dovuti o che dovessero diventare dovuti su o in relazione a tutti i Titoli regolati dal diritto inglese sono state fornite al Trustee in base ai termini della presente Indenture ed il Trustee ha dato comunicazione ai Titolari Registrati in conformità con i Termini, della disponibilità di tali somme per il pagamento ai Titolari Registrati, salvo che, se per qualsiasi motivo, tale Agente Inglese Autorizzato cesserà di essere in grado di agire come Agente Inglese Autorizzato o di avere un indirizzo in Inghilterra, la Repubblica nominerà un’altra persona in

Inghilterra, selezionata a sua discrezione, come tale Agente Inglese Autorizzato. Prima della data d'emissione di qualsiasi Serie regolata dal diritto inglese, la Repubblica otterrà il consenso di ● alla sua nomina come tale Agente Inglese Autorizzato, e dovrà fornire al Trustee copia dell'accettazione di quest'ultimo.

La Repubblica intraprenderà tutte le azioni, ivi compreso il deposito di tutti gli atti e documenti che potranno essere necessari per continuare tale nomina o tali nomine in pieno vigore ed efficacia, come sopra indicato. La notifica di atti giudiziari all'Agente Inglese Autorizzato all'indirizzo sopra indicato, e come tale indirizzo potrà essere cambiato in Inghilterra, con comunicazione data dall'Agente Inglese Autorizzato ad ogni parte della presente Indenture, sarà considerata, sotto ogni aspetto, notifica efficace di atto giudiziario alla Repubblica.

Nulla di quanto stabilito alla presente Sezione 12.9 influirà sul diritto del Trustee (in relazione a qualsiasi azione legale o procedimenti da parte di qualsiasi Titolare Registrato secondo quanto permesso dall'Indenture o dal suo Titolo) o del Titolare Registrato di notificare atti giudiziari in qualsiasi modo permesso dalla legge né influirà sul diritto del Trustee o di qualsiasi Titolare Registrato di iniziare qualsiasi azione o procedimento contro la Repubblica o il suo patrimonio dinnanzi ai tribunali di altre giurisdizioni.

La nomina e l'accettazione della giurisdizione indicate nelle precedenti Sezioni 12.8 e 12.9 s'intendono efficaci alla sottoscrizione della presente Indenture senza bisogno di ulteriori azioni da parte della Repubblica dinnanzi ad un tale tribunale e l'introduzione di una copia conforme di questa Indenture tra le prove sarà prova inconfutabile e definitiva di tale rinuncia.

Sezione 12.10. Rinuncia all'immunità. (a) Ferma restando la Sezione 1.23, nella misura in cui la Repubblica e qualsiasi dei suoi redditi, attività o proprietà avranno diritto a qualsiasi immunità da causa, dalla giurisdizione di un tale tribunale, dalla compensazione, dal pignoramento prima della sentenza, dal pignoramento in supporto all'esecuzione di una sentenza, dall'esecuzione di una sentenza o da qualsiasi altro atto o rimedio legale o giudiziario, in qualsiasi giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specificato sia situato, in cui qualsiasi Procedimento Correlato possa essere iniziato in qualsiasi momento nei confronti della stessa o qualsiasi dei suoi redditi, delle sue attività o proprietà, ovvero in qualsiasi giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specificato o Altro Tribunale è situato, dinnanzi al quale qualsiasi causa, azione o procedimento può essere iniziato in qualsiasi momento, esclusivamente al fine di far valere o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata, e nella misura in cui in una tale giurisdizione fosse attribuita tale immunità, la Repubblica rinuncia irrevocabilmente a tale immunità nella massima misura permessa dalle leggi di tale giurisdizione, ivi compreso l'United States Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 (l'"Immunities Act") (e acconsente alla concessione di qualsiasi esonero o all'emissione di qualsiasi atto giudiziario in relazione ad eventuali Procedimenti Correlati o Sentenza Correlata secondo quanto permesso dalla legge vigente, ivi compreso l'Immunities Act),

a condizione che, tuttavia, tale rinuncia non si estenda a e la Repubblica sia immune rispetto a e in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento o ad azionare qualsiasi Sentenza Correlata contro (i) attività che costituiscono riserve liberamente disponibili ai sensi delle Sezioni 5 e 6 della Legge N. 23.928, e successive modifiche, (ii) proprietà di pubblico

dominio situata nel territorio della Repubblica Argentina che rientri nella sfera delle Sezioni 2337 e 2340 del Codice Civile della Repubblica, (iii) proprietà situata nel o fuori del territorio della Repubblica che fornisca un servizio pubblico essenziale, (iv) proprietà (sia nella forma di contanti, che nella forma di depositi bancari, valori mobiliari, obblighi di terzi o eventuali altri metodi di pagamento) del governo argentino, dei suoi enti statali ed altre entità statali relative alla performance del budget, nell'ambito della Sezione 67 della Legge N. 11.672 (t.o. 1999), e successive integrazioni a mezzo delle sezioni 94, 95 e 06 della Legge n. 25.401, (v) proprietà avente diritto a privilegi e immunità di cui alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961, (vi) proprietà non usata per attività commerciale che abbia diritto alle immunità dell'Immunities Act (vii) proprietà usata da una missione diplomatica, governativa o consolare della Repubblica o (viii) proprietà di carattere militare o sotto il controllo di un'autorità militare o ente di difesa della Repubblica.

(b) Questa rinuncia all'immunità sovrana costituisce solo una rinuncia limitata e specifica ai fini dei Titoli e dell'Indenture e in nessun caso sarà interpretata come una rinuncia generale della Repubblica o una rinuncia in relazione ai procedimenti non collegati ai Titoli o all'Indenture. Nella misura in cui la presente rinuncia riguardi la giurisdizione in cui sia situato un Altro Tribunale, la Repubblica l'estende esclusivamente al fine di permettere al Trustee o a un Titolare Registrato di Titoli di far valere ed eseguire una Sentenza Correlata.

Sezione 12.11. Limitation on Actions. La Repubblica si riserva il diritto di chiedere l'immunità in base all'Immunities Act in relazione ad azioni iniziate nei suoi confronti in base alle leggi federali statunitensi sui valori mobiliari e ad eventuali leggi di stato relative ai valori mobiliari. La nomina di un Agente Autorizzato di New York o di un Agente Inglese Autorizzato non si estende a tali azioni.

Sezione 12.12. Copie Originali. Questa Indenture potrà essere sottoscritta in qualsiasi numero di copie, ognuna delle quali sarà considerata un originale, ma tutte le quali insieme costituiranno un unico e stesso atto.

Sezione 12.13. Rinuncia al Processo con Giuria. La Repubblica e il Trustee con il presente atto rinunciano irrevocabilmente, nella massima misura permessa dalla legge applicabile, ad ogni diritto al processo con giuria in qualsiasi procedimento legale derivante da o relativo a questa Indenture o ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie.

Sezione 12.14 Efficacia delle Intestazioni. I titoli degli articoli e delle sezioni nella presente Indenture e nell'Indice sono esclusivamente per comodità e non influiscono sull'interpretazione di questa Indenture.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, la parti della presente Indenture hanno fatto debitamente sottoscrivere il presente atto alla data di [].

REPUBBLICA ARGENTINA

Nome:
Qualifica:

Nome:
Qualifica:

[]

Nome:
Qualifica:

ALLEGATO E ALL'INDENTURE

TERMINI E CONDIZIONI

1. Definizioni generali. (a) Questo titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Repubblica Argentina (la “Repubblica”) debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la “Serie”), denominata [●%] [Nome dei Titoli] scadenza_____ (ciascun titolo appartenente alla Serie è qui indicato come il “Titolo” e collettivamente come i “Titoli”) ed emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i “Titoli di Debito”) ai sensi del Trust Indenture del _____ tra la Repubblica e [●] in qualità di Trustee (il “Trustee”), come successivamente modificato (l’ “Indenture”). I Titolari Registrati dei Titoli saranno titolari dei diritti e degli obblighi previsti dall’Indenture che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell’Indenture è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella città di New York. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 13, la Repubblica dichiara e garantisce di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l’emissione dell’Indenture e dei Titoli e per far sì che gli stessi integrino valide ed efficaci obbligazioni della Repubblica di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l’iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell’Indenture.

(b) **[Da inserire se il Titolo è nominativo -** I Titoli possono essere emessi solo in forma nominativa, senza cedole. I Titoli possono essere emessi in forma non dematerializzata (“Titoli non Dematerializzati”), o rappresentati da uno o più titoli globali nominativi (ciascuno dei quali è qui indicato come il “Titolo Globale”) detenuti da o per conto della Persona o delle Persone che, ai sensi dell’Indenture, sono incaricate dalla Repubblica di agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il “Depositario”). I Titoli Globali saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell’Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell’Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un “Titolare Registrato”) può (nella più ampia misura consentita da ogni legge applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione o documento relativo a proprietà, furto, perdita.]

[Da inserire se il Titolo è al portatore - I Titoli sono emessi in forma al portatore. I Titoli possono essere emessi in forma non dematerializzata (“Titoli non Dematerializzati”) o rappresentati da uno o più titoli globali (ciascuno dei quali è qui indicato come il “Titolo Globale”) detenuti da o per conto della Persona o delle Persone che, ai sensi dell’Indenture, sono incaricate dalla Repubblica ad agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il “Depositario”). I Titoli Globali saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell’Indenture]

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di [dollari USA] [Altra Valuta] 1,00 e multipli interi di [dollari USA] [Altra Valuta] 1 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato, la domenica o una festività legale oppure (ii) un giorno in cui gli istituti bancari o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge a rimanere chiuse nella città di New York o nella città in cui è sito l’agente incaricato del Pagamento o l’applicabile agente incaricato del trasferimento [**Se i Titoli sono denominati in una valuta diversa dal dollaro, inserire:** o (iii) un giorno in cui gli istituti bancari o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge a rimanere chiuse nella [nome della piazza finanziaria del paese nella cui valuta i Titoli sono denominati] oppure il giorno in cui gli istituti bancari [nome della piazza finanziaria non statunitense] non effettuano transazioni in [nome della valuta non statunitense]].

“Data di Pagamento” indica il [] e [] di ogni anno, a partire da [] e fino al [], restando inteso che se uno di questi giorni non dovesse corrispondere a un Giorno Lavorativo, la Data di Pagamento applicabile cadrà nel Giorno Lavorativo successivo.

2. Pagamenti e Agenti del Pagamento. [**Da inserire se il Titolo è nominativo** – (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati in dollari [Altra valuta]. Il capitale di ciascun Titolo e l’interesse pagabile alla Data di Scadenza potrà essere pagato in dollari [Altra valuta] in fondi immediatamente disponibili alla persona in nome della quale tale Titolo è intestato alla Data di Scadenza, dietro presentazione e consegna del Titolo presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York o, in base alle leggi ed alle regolamentazioni applicabili, presso l’ufficio di qualsiasi agente incaricato del pagamento che sarà nominato dal Trustee, a spese della Repubblica (ciascuno indicato come l’ “Agente del Pagamento”). Gli interessi su ciascun Titolo (diversi dagli interessi pagabili alla Data di Scadenza) potranno essere pagati alla persona in nome del quale il Titolo è registrato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla corrispondente Data di Pagamento. La Repubblica effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli versando al Trustee l’importo corrispondente a tale pagamento, in dollari [Altra Valuta] in fondi immediatamente disponibili, alla Data di Pagamento o prima della stessa, e chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell’interesse dei titolari di interessi beneficiari sui Titoli e di effettuare un bonifico bancario di tale importo in dollari [Altra Valuta] alla Depository Trust Company o ad altro soggetto da essa designato [] in qualità di proprietario registrato dei Titoli, che riceverà i fondi in trust nell’interesse dei beneficiari a cui saranno distribuiti; resta peraltro inteso che la Repubblica può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti per capitale e interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Repubblica a tal scopo, un assegno a favore dell’avente diritto, alla data di scadenza del Pagamento o prima di essa, all’indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Trustee alla applicabile data di registrazione. La data di registrazione relativa a qualsiasi Data di Pagamento corrisponderà al 15° giorno precedente a tale Data di Pagamento (ciascuna di tali date è qui indicata come “Data di Registrazione”), sia o non sia un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente a una tale data di pagamento degli interessi. Nonostante ogni contraria previsione qui contenuta, l’obbligo della Repubblica di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti sono ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli.

La Repubblica, il Trustee o qualsiasi Agente del Pagamento non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

[Da inserire se il Titolo è emesso quale Titolo al portatore - Il capitale di questo Titolo sarà pagabile tramite assegno o bonifico bancario alla presentazione e consegna di questo Titolo presso un ufficio di un Agente del Pagamento situato fuori dagli Stati Uniti e dai suoi possedimenti, come di seguito definiti, oppure a qualsiasi altro ufficio o agenzia situata fuori dagli Stati Uniti e relativi possedimenti che la Repubblica avrà incaricato per gli scopi previsti dall'Indenture. Tali Agenti del Pagamento saranno inizialmente in [Agente del Pagamento in Londra] e [Agente del Pagamento in Lussemburgo]. Gli interessi su questo Titolo saranno pagabili tramite assegno o bonifico bancario al Titolare Registrato di [questo Titolo] [ogni cedola appartenente a questo Titolo nell'importo indicato da tale cedola alla data di scadenza di tale Pagamento o in data ad essa successiva secondo quanto previsto in tale cedola su presentazione e consegna della stessa] **[Da inserire se il Titolo è un Titolo Globale al Portatore** – [il Titolare Registrato di questo Titolo nell'importo indicato dalle disposizioni qui previste e dietro presentazione di questo Titolo agli uffici dell'agente del Pagamento indicato nel retro di [tale cedola] [questo Titolo] o agli altri uffici o agenzie situate fuori dagli Stati Uniti e suoi possedimenti come incaricate dalla Repubblica ai sensi dell'Indenture.]

[Ai fini del presente Regolamento, gli “Stati Uniti” indicano gli Stati Uniti di America (compresi gli Stati e il Distretto di Columbia); e i loro “possedimenti” comprendono Porto Rico, **[le Isole Vergini Americane, Guam, American Samoa, Wake Island e le Isole Marianne Settentrionali]**].

(b) Qualsiasi Pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un Agente del Pagamento in Lussemburgo, come qui di seguito indicato, che corrisponde a un giorno in cui le banche in Lussemburgo sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) può non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un Agente del Pagamento in Lussemburgo, il giorno immediatamente successivo in cui le banche non sono tenute o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia della Data di Pagamento prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse per il periodo a partire da tale Data di Pagamento e successivo ad essa.

(c) Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

(d) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Repubblica, un agente del pagamento e un agente del trasferimento in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il Pagamento e il trasferimento dei Titoli (compreso il Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e la legge applicabile richieda la nomina di tali agenti in Lussemburgo), nonché un Conservatore del Registro e un agente del pagamento con uffici nella città di New York. Il Trustee ha nominato inizialmente [] quale Agente del Pagamento in Lussemburgo e Agente del Trasferimento dei Titoli, nonché [] quale Conservatore del Registro e Agente del Pagamento. In base a quanto indicato, la Repubblica avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di

porre fine a qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro agente del pagamento o del trasferimento nelle eventuali altre località ritenute opportune per effettuare i pagamenti a favore dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, l'Agente del Pagamento e qualsiasi agente del pagamento nominato ai sensi del presente Regolamento saranno agenti esclusivamente del Trustee e la Repubblica non avrà alcun potere o relazione diretta con l'Agente del Pagamento o qualsiasi altro agente del pagamento.

(e) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'interesse dei Titolari Registrati dei Titoli per poi essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture, e i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi Pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati dal Trustee per il Pagamento per capitale e interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) di qualsiasi Titolo che non sia non richiesto per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) o, in entrambi i casi, per qualunque maggiore periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che tale capitale o interesse è scaduto e pagabile, deve essere restituito senza interessi alla Repubblica dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli può in seguito rivolgersi solo alla Repubblica per qualsiasi Pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

(f) Tutte le notifiche, avvisi, risoluzioni, certificati, calcoli, quotazioni e decisioni prese, espresse, effettuate o ottenute ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento (in mancanza di inadempimento volontario, malafede o errore evidente) saranno vincolanti per la Repubblica, il Trustee, il Conservatore del Registro, l'Agente del Pagamento; qualsiasi altro agente del pagamento e tutti i Titolari Registrati dei Titoli.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Repubblica saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi, presente o futura, imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo di qualsiasi natura applicata, riscossa, incassata, trattenuta o accertata da o nei confini della Repubblica o da qualsiasi autorità che abbia la facoltà di imporre tributi (collettivamente indicati come "Imposte"), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Repubblica dovrà versare ai Titolari Registrati registrati di questo Titolo gli importi aggiuntivi ("Importi Aggiuntivi") o necessari affinché i Titolari Registrati ricevano tali somme a titolo di capitale, premio e interessi come le avrebbero ricevute se nessuna ritenuta fiscale o deduzione fosse stata applicata; con l'eccezione che nessun importo aggiuntivo sarà pagabile in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per tali Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua relazione con la Repubblica diversa dalla mera detenzione di tale Titolo o dalla percezione del capitale, premio o interesse; o (ii) presentato per il Pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come qui definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto diritto a ricevere Importi Aggiuntivi su presentazione dello stesso Titolo per il Pagamento nell'ultimo giorno di tale periodo di 30 giorni.

La "Data Rilevante" relativa a ogni Titolo indica la data in cui il relativo Pagamento giunge a scadenza o (se l'intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee a tale data o prima della stessa) la data in cui i Titolari Registrati sono debitamente informati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il Pagamento. Qualsiasi riferimento qui

effettuato al termine “capitale” e/o “interessi” include qualsiasi Importo Aggiuntivo pagabile in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione. Negative pledge e Obblighi. (a) I Titoli rappresenteranno obblighi diretti, incondizionati, non garantiti e non subordinati della Repubblica. Ciascuna Serie sarà *pari passu* con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell'una sull'altra per priorità cronologica di emissione, valuta di Pagamento o per qualsiasi altra causa, e quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento Esterno (come di seguito definito) della Repubblica presente e futuro, non garantito e non subordinato

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in circolazione (come stabilito al successivo paragrafo 20(f)), salve le eccezioni di seguito indicate, la Repubblica non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun diritto di privilegio, pegno, ipoteca, garanzia, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo preferenziale che abbia l'effetto concreto di costituire un titolo preferenziale (“Privilegio”) su tutta o parte dei suoi beni o entrate per garantire qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica a meno che, a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Repubblica ai sensi dei Titoli (i) siano state garantite egualmente e proporzionalmente con tale indebitamento, o (ii) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito al paragrafo 20).

In deroga a quanto sopra indicato, la Repubblica può consentire la sussistenza di:

(i) qualsiasi Privilegio su propri beni per garantire l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica sorto allo scopo di finanziare l'acquisizione di tali beni; qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(ii) qualsiasi Privilegio esistente su propri beni alla data della loro acquisizione per garantire l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica e qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(iii) qualsiasi Privilegio costituito in connessione con le transazioni contemplate dal Programma di Finanziamento della Repubblica Argentina del 23 Giugno 1992 inviato alla comunità bancaria internazionale con la comunicazione del 23 Giugno 1992 dal Ministero dell'Economia e dei Lavori e Servizi Pubblici dell'Argentina (il “Programma di Finanziamento del 1992”) e della relativa documentazione attuativa, compreso qualsiasi Privilegio per garantire le obbligazioni assunte ai sensi degli strumenti finanziari garantiti emessi secondo quanto ivi previsto (i “Par e Discount Bonds del 1992”) e qualsiasi Privilegio che garantisca l'indebitamento in essere a tale data nella misura richiesta per essere egualmente e proporzionalmente garantito con i Par e Discount Bonds del 1992;

(iv) qualsiasi Privilegio esistente alla data dell'Indenture;

(v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica emesso dietro restituzione o cancellazione di qualsiasi Par e Discount Bonds del 1992 o la somma in linea capitale di qualunque debito in essere al 23 Giugno 1992, in entrambi i casi, nella misura in cui tale Privilegio è stato costituito per garantire tale Indebitamento Pubblico su una base comparabile ai Par e Discount Bonds del 1992;

(vi) qualsiasi Privilegio gravante sulle Obbligazioni Par e Discount del 1992; e

(vii) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno assunto allo scopo di finanziare tutti o parte dei costi di acquisizione, realizzazione o sviluppo di un progetto; resta inteso che (a) i Titolari Registrati di tale Indebitamento Pubblico Esterno siano espressamente d'accordo nel limitare il loro diritto ai beni e ai profitti di tale progetto quale fonte principale del rimborso dell'Indebitamento Pubblico Esterno e (b) i propri beni sui quali tale Privilegio è stato concesso siano composti esclusivamente da questi beni.

Ai fini di questo Regolamento:

“Indebitamento Esterno” indica le obbligazioni (diverse dai Titoli) assunte a fronte di prestiti in denaro o rappresentate da strumenti finanziari, obbligazioni, *notes* o altri simili strumenti denominati o pagabili, o che sono pagabili su richiesta del possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica, fermo restando che nessun Indebitamento Interno in Valuta Estera, come di seguito definito, costituirà un Indebitamento Esterno.

“Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza” indica il Debito estero pubblico emesso il o dopo il [], 2004.

“Indebitamento Pubblico Esterno” indica qualsiasi Indebitamento Esterno della, o garantito dalla, Repubblica che (i) è offerto pubblicamente o collocato privatamente sui mercati finanziari, (ii) è emesso nella forma di, o rappresentato da, obbligazioni, *notes* o altri strumenti finanziari o qualsiasi garanzia degli stessi e (iii) è, o era destinato alla data di emissione ad essere quotato, negoziato o scambiato su qualsiasi mercato regolamentato, sistema di negoziazione automatico o mercato over-the-counter (compresi titoli idonei alla vendita ai sensi della *Rule* 144A del U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") (o qualsiasi legge successiva o regolamentazione analoga)).

“Indebitamento Interno in Valuta Estera” comprende (i) le seguenti obbligazioni nella misura in cui non sono ridenominate in Pesos ai sensi della legge Argentina ed in tal modo convertite in Indebitamento Interno: (a) Bonos del Tesoro emessi con il Decreto n. 1527/91 e il Decreto n. 1730/91, (b) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 23982 e con il Decreto n. 2140/91, (c) Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales emessi con la Legge n. 23982 e il Decreto n. 2140/91, (d) Bonos de la Tesorería a 10 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 211/92 e il Decreto n. 526/92, (e) Ferrobonos emessi con il Decreto n. 52/92 e il Decreto n. 526/92 e (f) Bonos de Consolidación de Regalías Hidrocarburíferas a 16 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 2284/92 e il Decreto n. 54/93; (g) Letras de Tesorería en Dólares Estadounidenses emessi con le leggi del bilancio annuale della Repubblica, comprese le Letras de Tesorería emesse con la Legge n. 24156 e il Decreto n. 340/96; e (h) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 24411 e il Decreto n. 726/97; (ii) qualsiasi debito emesso in cambio, o in sostituzione, del debito riferito al (i) qui sopra; e (iii) qualsiasi altro indebitamento pagabile, in base alle disposizioni dello stesso, o che può essere pagabile a richiesta dal possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica che sia (a) offerto esclusivamente all'interno della Repubblica o (b) emesso in pagamento, cambio, sostituzione, adempimento o ricambio dell'indebitamento pagabile nella valuta legale della Repubblica.

5. Inadempimento; Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un "Evento di Inadempimento" ai sensi dei Titoli:

(i) Mancato pagamento: la Repubblica non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di capitale su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni, oppure non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di interessi su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni; o

(ii) Violazione di Altri Obblighi: la Repubblica non esegue o non adempie uno o più obblighi relativi ai Titoli o all'Indenture e tale inadempimento non è sanabile o non è sanato entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Repubblica della notifica scritta di tale inadempimento inviata dal Trustee; o

(iii) Inadempimento Incrociato: qualsiasi evento o condizione che comporti un'accelerazione della scadenza (escluso il pagamento anticipato o il riscatto, effettuati su base volontaria o obbligatoria) di qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza della Repubblica con un importo capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari; o qualsiasi inadempimento nel pagamento di capitale, premi, qualsiasi eventuale onere connesso al pagamento anticipato o interessi relativi a qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza con un capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari, che avvenga quando tale pagamento sia dovuto ed esigibile, purché tale inadempimento continui più a lungo dell'eventuale periodo di grazia originariamente previsto; o

(iv) Moratoria: la Repubblica dichiara una moratoria del pagamento del capitale o degli interessi, dell'Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza; o

(v) Validità: la validità dei Titoli è contestata dalla Repubblica.

(b) Al verificarsi e durante la continuazione di un Evento di Inadempimento, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono tramite notifica scritta alla Repubblica (con copia al Trustee) dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; a fronte di una tale dichiarazione l'importo capitale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data tutti gli Eventi di Inadempimento riferiti ai Titoli siano stati sanati; ciò a condizione che nei casi (ii) e (v) sopra indicati, tale evento arrechi un pregiudizio rilevante agli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli. Il diritto di trasmettere tale notifica per l'accelerazione cessa qualora l'evento che ad esso ha dato origine venga sanato prima che lo stesso diritto sia esercitato. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi notifica di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) in seguito alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Repubblica abbia depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare tutte le rate inadempite di capitale, interessi e Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi inadempiti a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale Pagamento o interesse) come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento siano

stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alla clausola sub (iii), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi della clausola sub (iii) sarà sanato, oppure rinunciato dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che tramite la notifica o il passare del tempo o entrambi, a meno che corretto, sanato o rinunciato, diventa un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

6. Acquisto di Titoli da parte della Repubblica. La Repubblica può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato o tramite negoziazioni private. I Titoli comprati o acquisiti dalla Repubblica possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per la cancellazione, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Repubblica può essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

7. Sostituzione, scambio e trasferimento di Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Repubblica e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo rovinato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Repubblica e al Trustee un'indennità così come eventualmente richiesta dalla Repubblica e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ciascun caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere qualsiasi Titolo sostitutivo, la Repubblica può richiedere il Pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Repubblica può pagare o autorizzare il Pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) [Inserire se il Titolo è nominativo] Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Conservatore del Registro, o presso l'ufficio di qualsiasi agente del trasferimento, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Repubblica accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla regolamentazione applicabile che la Repubblica può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per

la registrazione del trasferimento all'ufficio del Conservatore del Registro nella Città di New York [Città dell'Unione Europea per i titoli denominati in euro] o presso l'ufficio di un agente del trasferimento, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Repubblica e dal Conservatore del Registro o qualsiasi altro agente del trasferimento, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di Titoli in diversa valuta o per la registrazione di trasferimenti; tuttavia la Repubblica e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

[Inserire se il Titolo è al portatore. Il titolo relativo a questo Titolo [e di qualsiasi relativa cedola] sarà trasferito mediante consegna. La Repubblica, il Trustee e qualsiasi agente del Trustee potrà considerare e trattare il portatore di questo Titolo [o di qualsiasi cedola che vi accede] quale il relativo proprietario a qualsiasi scopo, indipendentemente dalla circostanza che tale Titolo [o qualsiasi cedola] sia scaduto, e né la Repubblica, né il Trustee o qualsiasi agente del Trustee potrà subire alcun effetto da una diversa comunicazione].

8. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

9. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.8 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi del proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (o come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi del paragrafo 20), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto né potrà avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture o dei Titoli per avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, secondo equità o diritto o ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione indicata di seguito o prevista dall'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un adeguato indennizzo a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione a tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità non ha avviato nessuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) Nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.10 dell'Indenture;

Restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto nè potranno avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture o dei Titoli per influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o per ottenere la priorità o la preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o per imporre qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per la protezione e applicazione di questo Paragrafo, ogni Titolare Registrato e il Trustee hanno diritto alla più ampia manleva che può essere concessa per legge o secondo equità. La Repubblica riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di attuare un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare di interesse beneficiario sui Titoli a perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta il Titolo detenuto da tale beneficiario come se fossero stati emessi Titoli cartacei.

10. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni inviate ai Titolari Registrati dei Titoli verranno (i) trasmesse tramite posta prepagata di prima classe agli indirizzi dei Titolari Registrati come indicati nel Registro e (ii) pubblicate in inglese in un giornale a larga diffusione di Londra, Inghilterra (probabilmente il *Financial Times*), in un giornale autorevole di New York, New York (probabilmente il *The Wall Street Journal*), e, finché i Titoli sono quotati sulla Borsa Valori del Lussemburgo, in un giornale a larga diffusione del Lussemburgo (probabilmente il *Luxemburger Wort*). Se in qualsiasi momento la pubblicazione in uno qualsiasi di tali giornali non fosse attuabile, le notifiche saranno ritenute valide se pubblicate in un giornale di lingua inglese con ampia diffusione nelle rispettive aree di distribuzione come stabilito dalla Repubblica con l'approvazione del Trustee. Se, nel caso del Lussemburgo, la pubblicazione nel *Luxemburger Wort* non fosse attuabile, la Repubblica pubblicherà le notifiche in un altro quotidiano con ampia diffusione in Lussemburgo. In aggiunta, le notifiche verranno pubblicate in spagnolo in un giornale a larga diffusione in Argentina, indicato dalla Repubblica. Ogni notifica sarà considerata eseguita alla data della pubblicazione o, se pubblicata più volte o in date diverse, alla data della prima pubblicazione.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee relative a questi Titoli verranno indirizzate a [●] e le notifiche inviate alla Repubblica in relazione ai Titoli saranno indirizzate a [●]. Tali notifiche dovranno essere consegnate di persona o inviate a mezzo posta prepagata di prima classe o via fax, a condizione che, nel caso di trasmissione via fax, venga data conferma telefonica all'indirizzo suddetto. Ogni notifica sarà efficace, nel caso di consegna effettuata di persona, al momento della consegna, nel caso di consegna a mezzo posta prepagata di prima classe sette (7) giorni lavorativi dopo la consegna e, in caso di consegna via fax, al momento della conferma telefonica.

11. Emissione successive di Titoli. La Repubblica può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati *pari passu* con i Titoli e aventi regolamento identico a quello dei Titoli, o lo stesso regolamento, fatta eccezione per l'ammontare del primo pagamento degli interessi, in modo tale che i titoli di debito ulteriori possano essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in Circolazione; restando inteso che tali titoli di debito ulteriori non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi titoli di debito ulteriori sono soggetti alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore rispetto a quello dei Titoli a partire alla data di emissione di questi Titoli ulteriori.

12. Prescrizione. Tutte le richieste di risarcimento nei confronti della Repubblica per il pagamento del capitale o degli interessi (comprese le Somme Aggiuntive) o relative ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e cinque anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o un periodo più breve se previsto dalla legge.

13. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per nessuno scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale o facsimile dal o per conto del Trustee.

14. Diritto applicabile. Questo Titolo verrà governato da, ed interpretato in conformità con, le leggi [dello stato di New York] [di Inghilterra e Galles] senza considerare i relativi principi del diritto internazionale privato, ad eccezione dell'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che sarà governata dalle leggi della Repubblica stessa.

15. Giurisdizione. (a) [In conformità al paragrafo 19, la Repubblica si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione di qualsiasi tribunale dello stato di New York o tribunale federale sito nel Distretto di Manhattan, città di New York, ed ai tribunali della Repubblica (ciascuno, un "Tribunale Specifico") in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa intentati nei propri confronti o aventi ad oggetto le sue proprietà, beni o entrate con riferimento ai Titoli di queste Serie o all'Indenture ("Procedimento Correlato")]. In relazione a qualsiasi azione legale o procedimento derivante da o relativo ai Titoli di questa Serie ("Procedimento Correlato"), la Repubblica si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali inglesi e dei tribunali della Repubblica (ciascuno, un "Tribunale Specifico"). La Repubblica concorda che una sentenza finale non appellabile in qualsiasi Procedimento Correlato ("Sentenza Correlata") sarà definitiva e vincolante e potrà essere eseguita in qualsiasi Tribunale Specifico o in qualsiasi altro tribunale alla cui giurisdizione la Repubblica è o potrebbe essere soggetta (gli "Altri Tribunali"), tramite un procedimento legale in forza di tale sentenza.

(b) La Repubblica rinuncia irrevocabilmente ed incondizionatamente, nella più ampia misura consentita dalla legge, a qualsiasi contestazione che possa d'ora in avanti sollevare in relazione a Procedimenti Correlati instaurati in un Tribunale Specifico, sia fondata su giurisdizione, residenza o domicilio, sia sostenendo che i Procedimenti Correlati siano stati instaurati in un forum non conveniens.

16. Consenso alla Notifica. [In conformità al paragrafo 18, la Repubblica nomina il Banco de la Nación Argentina, nel suo ufficio ubicato al 225 Park Avenue, New York, New York, 10169, e, nel caso in cui tale persona non venga mantenuta dalla Repubblica quale proprio agente per tali fini, la Repubblica nominerà CT Corporation System, per agire in qualità di proprio agente autorizzato (l' "Agente Autorizzato"), al quale può essere indirizzata la notifica relativa a qualsiasi Procedimento Correlato o azione o procedura per far applicare o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata contro di essa in qualsiasi stato di New York o tribunale federale sito nel Distretto di Manhattan, città di New York. Tale incarico sarà irrevocabile fino a quando tutte le somme riguardanti il capitale e gli interessi maturati o da maturare su tutti i Titoli non siano stati versati al Trustee conformemente al presente Regolamento e fino a quando il Trustee non abbia trasmesso notifica ai Titolari Registrati, in conformità con il Regolamento, della disponibilità di tali somme per il Pagamento, restando inteso che, qualora per qualsiasi ragione l'Agente Autorizzato non fosse più in grado di agire come tale o di mantenere un ufficio nel Distretto di Manhattan, città di New York,

la Repubblica provvederà a nominare un'altra persona nel Distretto di Manhattan, la città di New York, scelta a propria discrezione, in qualità di Agente Autorizzato. Prima della data di emissione di qualsiasi Titolo di questa Serie, la Repubblica deve ottenere il consenso del Banco de la Nación Argentina per l'incarico di Agente autorizzato e una copia della sua accettazione dovrà essere trasmessa al Trustee. La Repubblica dovrà intraprendere qualsiasi azione, compresa la presentazione di tutti i documenti e atti che possano essere necessari a mantenere tale incarico pienamente valido ed efficace come predetto. La notifica di atti all'Agente Autorizzato all'indirizzo indicato qui sopra, o come sarà modificato all'interno del Distretto di Manhattan, città di New York, tramite notifica trasmessa dall'Agente autorizzato a ciascuna parte interessata, sarà considerata, a tutti gli effetti, una notifica efficace nei confronti della Repubblica]. Fatto salvo il paragrafo 18, la Repubblica nomina [●], nel suo ufficio situato a [●], e, se tale persona non è mantenuta dalla Repubblica in qualità di suo agente a tale fine, la Repubblica nominerà [●] per agire in qualità di suo agente autorizzato (l' "Agente Autorizzato") al quale può essere indirizzata la notifica relativa a qualsiasi Procedimento Correlato o azione o procedura per far applicare o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata contro di essa governata dal diritto inglese, in ciascun caso iniziato contro di essa in qualsiasi Tribunale inglese. Tale nomina sarà irrevocabile finché tutte le somme dovute per o in relazione a tutti i Titoli governati dal diritto inglese sono state consegnate al Trustee in conformità al relativo Regolamento ed il Trustee ha notificato ai Titolari Registrati in conformità al Regolamento circa la disponibilità di tali somme per il pagamento di Titolari Registrati, restando inteso che, se per qualsiasi motivo tale Agente Autorizzato non può più agire in qualità di Agente Autorizzato o mantenere indirizzo in Inghilterra, la Repubblica nominerà un'altra persona in Inghilterra, scelta a sua discrezione, quale Agente Autorizzato. Prima della data di emissione di qualsiasi Titolo di questa Serie, la Repubblica dovrà ottenere il consenso di [●] alla sua nomina quale Agente Autorizzato, e una copia della sua accettazione sarà consegnata al Trustee. La Repubblica intraprenderà qualsiasi azione, inclusa la presentazione di ciascun documento e atto che può essere necessario per mantenere tale nomina pienamente valida ed efficace come predetto. La notifica di atti all'Agente Autorizzato all'indirizzo indicato qui sopra, o come potrà essere modificato in Inghilterra tramite comunicazione trasmessa dall'Agente autorizzato a ciascuna parte interessata, sarà considerata, a tutti gli effetti, una notifica efficace nei confronti della Repubblica.

Nulla di quanto stabilito in questo paragrafo 16 influirà sul diritto del Trustee o (relativamente ad azioni legali o procedimenti da parte di un Titolare Registrato come consentite dall'Indenture e da questo Titolo) del Titolare Registrato di avviare un procedimento legale in qualsiasi altro modo consentito dalla legge, né influirà sul diritto del Trustee o di qualsiasi Titolare Registrato di intraprendere un'azione o procedimento nei confronti della Repubblica o di una sua proprietà presso i tribunali di altre giurisdizioni.

La nomina e l'accettazione della giurisdizione indicata ai precedenti paragrafi 15 e 16 si intendono efficaci innanzi a qualsiasi tribunale a seguito della sottoscrizione del presente Titolo senza ulteriore azione da parte della Repubblica e la presentazione di una copia conforme di questo Titolo quale prova di tale rinuncia sarà considerata prova definitiva ed incontrovertibile di tale consenso.

17. Rinuncia all'Immunità. (a) Fatto salvo il paragrafo 18, nei limiti in cui la Repubblica o qualunque sua entrata, attività o proprietà, in qualunque giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specifico è ubicato, innanzi al quale qualsiasi Procedimento Correlato possa in qualsiasi momento essere instaurato contro di essa o una delle sue entrate, attività o proprietà, o in qualunque giurisdizione in cui un Tribunale Specifico o Altri Tribunali siano collocati, innanzi ai quali

qualunque procedimento legale, azione o causa possa in qualsiasi momento essere instaurata esclusivamente allo scopo di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata, possano godere di qualsiasi immunità da un procedimento legale, dalla giurisdizione di qualunque tribunale, dalla compensazione, da un sequestro precedente alla sentenza, da un pignoramento in esecuzione della sentenza, dall'esecuzione di una sentenza o da qualunque altro procedimento o rimedio legale o giudiziario o Sentenza Correlata, e nei limiti in cui in qualsiasi giurisdizione sia stata riconosciuta tale immunità, la Repubblica rinuncia irrevocabilmente a tale immunità nella più ampia misura consentita dalle leggi di tale giurisdizione, compreso il Foreign Sovereign Immunities Act statunitense del 1976 ("Immunities Act") (ed acconsente a concedere qualsiasi rimedio o emettere qualsiasi notifica in relazione a qualsiasi Procedimento Correlato o Sentenza Correlata come consentito dal diritto applicabile, incluso l'Immunities Act), restando inteso che tale rinuncia non dovrà estendersi a e la Repubblica rimarrà immune da e in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento o esecuzione di qualsiasi Sentenza Correlata avente ad oggetto (i) attività che costituiscano fondi disponibili ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge N. 23928, come emendati, (ii) proprietà nel demanio pubblico localizzata nel territorio della Repubblica Argentina che ricade nell'ambito degli articoli 2337 e 2340 del Codice Civile della Repubblica, (iii) proprietà ubicata dentro o fuori del territorio della Repubblica che fornisce un servizio pubblico essenziale, (iv) proprietà (sia sotto forma di denaro contante, depositi bancari, titoli, obbligazioni di terze parti o qualunque altro sistema di pagamento) del governo argentino, delle amministrazioni statali e degli altri enti, correlate all'attuazione del bilancio statale, nell'ambito dell'articolo 67 della legge No. 11672 (t.o. 1999), come integrato dalle sezioni 94, 95 e 96 della legge No. 25401, (v) proprietà con diritto ai privilegi e immunità della Convenzione sulle Relazioni Diplomatiche di Vienna del 1961, (vi) proprietà non utilizzata per attività commerciali che ha diritto alle immunità dell'Immunities Act, (vii) proprietà impiegata da una missione diplomatica, governativa o consolare della Repubblica o (viii) proprietà di carattere militare o sotto il controllo di un'autorità militare o amministrazione per la difesa della Repubblica.

(b) Questa rinuncia all'immunità di Stato sovrano costituisce solo una rinuncia limitata e specifica per le finalità dei Titoli di questa Serie e dell'Indenture e in nessun caso dovrà essere interpretata come una rinuncia generale della Repubblica o in relazione ai procedimenti non riferiti ai Titoli di questa Serie o dell'Indenture. Nei limiti in cui questa rinuncia interessa la giurisdizione in cui è ubicato un Altro Tribunale, la Repubblica la estende esclusivamente ad esso allo scopo di consentire al Trustee o a un Titolare Registrato di Titoli di questa Serie di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata.

18. Limitazione di azioni. La Repubblica si riserva il diritto di chiedere l'immunità sovrana secondo l'Immunities Act in riferimento alle azioni intraprese nei propri confronti in attuazione del diritto dei mercati finanziari federale o statale. La nomina di un Agente Autorizzato non è riferibile a queste azioni.

19. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non influiranno sull'interpretazione.

20. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, supplemento, richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione prevista dall'Indenture o da questo Regolamento (la "Modifica") all'Indenture o ai termini e condizioni dei Titoli di Debito di una o più Serie (compresi questi Titoli) può essere effettuata, concessa, o adottata conformemente a (i) una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli di debito della Serie interessata senza la

necessità di un'assemblea, o (ii) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito della Serie interessata adottato nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni di questo paragrafo 20 e le altre disposizioni applicabili dei Titoli di Debito della Serie interessata e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche al Regolamento di questi Titoli, o all'Indenture nei limiti in cui esso concerne i Titoli, e rinunciare al futuro adempimento degli stessi, con il consenso della Repubblica e con:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66 2/3% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66 2/3% del totale complessivo in linea capitale di questi titoli allora in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definito qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione.

(c) Se la Repubblica propone una Modifica che costituisce una Materia Riservata ai sensi del Regolamento di questi Titoli ed ai sensi del Regolamento di almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, o ai sensi dell'Indenture nella misura in cui esso concerne questi Titoli ed almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, in entrambi i casi come parte di un'unica transazione, la Repubblica può scegliere di procedere conformemente a questo paragrafo 20(c) anziché al paragrafo 20(b), restando inteso che la Repubblica potrà revocare una tale scelta in qualsiasi momento e procedere invece ai sensi della Sezione 7.2. La Repubblica può agire in tal modo senza osservare la procedura se il Trustee acconsente che il mancato rispetto della procedura non comporta alcun rilevante pregiudizio per i Titolari Registrati. In caso di effettuazione di tale scelta, è possibile effettuare qualunque Modifica di una Materia Riservata, e rinunciare al futuro adempimento di una Materia Riservata, con il consenso della Repubblica e con:

(i) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualunque assemblea di Titolari Registrati dei Titoli di Debito di due o più Serie che potrebbero essere influenzate dalla Modifica proposta, opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 85% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di non meno dell'85% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), e

(ii) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualsiasi assemblea di Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 662/3% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 662/3% del totale complessivo in linea capitale di questi titoli allora in Circolazione.

Se i Titoli di debito di una qualunque Serie che potrebbe essere interessata da qualsiasi Modifica proposta conformemente a questo paragrafo 20(c) (compresi questi Titoli) vengono denominati in una valuta o unità monetaria diversa dal dollaro statunitense, il totale complessivo in linea capitale di questi Titoli di Debito ai fini della votazione corrisponderà al totale in dollari statunitensi che sarebbe stato ottenuto in cambio del capitale di tali Titoli di Debito alla data in cui qualunque modifica proposta viene sottoposta ai Titolari Registrati utilizzando [il cambio di mezzogiorno per l'acquisto del dollaro U.S.A. nella città di New York per la rimessa telegrafica di questa valuta o unità monetaria diversa dal dollaro U.S.A. a tale data come reso noto dalla Federal Reserve Bank di New York.] [Se non pubblicato per la valuta applicabile, sostituire con: un sistema adeguato a livello commerciale per stabilire l'equivalente in dollari U.S.A. per tali Titoli di Debito come specificato dal Trustee, nella sua piena discrezionalità] Se nel momento in cui viene richiesto un voto conformemente a questo paragrafo 21(c), sono stati nominati diversi Trustee per questi Titoli e per qualunque altra Serie di Titoli di debito interessati da quel voto, il Trustee che agisce per la Serie (o Serie multiple, compresi questi Titoli) che ha l'ammonatare complessivo in linea capitale più elevato dei Titoli di Debito in Circolazione interessati da quel voto sarà responsabile della gestione delle procedure di voto contemplate da questo paragrafo 20(c).

(d) La Repubblica e il Trustee possono, senza il voto o il consenso di alcun Titolare Registrato di Titoli, modificare questi Titoli o l'Indenture allo scopo di (A) incrementare gli obblighi della Repubblica a vantaggio dei Titolari Registrati dei titoli, (B) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Repubblica, (C) garantire i Titoli conformemente ai requisiti dei Titoli o in modo diverso, (D) risolvere qualsiasi incertezza, o risolvere, rettificare o integrare qualsiasi disposizione inesatta o (E) modificare i Titoli o l'Indenture nel modo stabilito dalla Repubblica e dal Trustee senza influire negativamente sull'interesse di alcun Titolare Registrato dei Titoli.

(e) Qualsiasi atto emesso da o per conto di qualsiasi Titolare Registrato di Titoli in relazione a qualsiasi consenso, a o voto a favore di, una Modifica al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture alla data di efficacia di tale atto sarà irrevocabile e diverrà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di questo Titolo o qualsiasi Titolo emesso direttamente o indirettamente in cambio o sostituzione o in alternativa di esso. Qualunque Modifica apportata al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati di questi Titoli, indipendentemente dalla circostanza che abbiano dato il proprio consenso o voto, e che una annotazione di tale Modifica sia realizzata sui Titoli. La notifica di qualsiasi Modifica al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture (tranne che al fine di risolvere qualsiasi ambiguità o di risolvere, rettificare o integrare qualsiasi disposizione inesatta) verrà trasmessa a ogni Titolare Registrato di Titoli, come stabilito al precedente paragrafo 10.

I Titoli autenticati e consegnati dopo l'efficacia di qualsiasi Modifica possono recare un'annotazione nella forma approvata dal Trustee e dalla Repubblica con riguardo a qualsiasi materia oggetto di tale Modifica. I nuovi titoli modificati per essere conformi, secondo il Trustee e

la Repubblica, a qualsiasi Modifica possono essere predisposti dalla Repubblica, autenticati dal Trustee (o qualsiasi responsabile dell'autenticazione incaricato conformemente all'Indenture) e consegnati in cambio dei Titoli in Circolazione.

Non è necessario il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli per approvare la particolare forma di qualsiasi Modifica proposta: sarà sufficiente che questo voto o consenso ne approvi il contenuto.

(f) Per le finalità di questi Titoli,

Il termine "Materia Non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

Il termine "in Circolazione" indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture, ad esclusione:

(i) dei Titoli annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento o conservati dal Trustee per la una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o

(ii) dei Titoli richiamati per il riscatto in conformità con il relativo Regolamento o che sono pagabili perché giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali l'obbligazione della Repubblica ad eseguire i pagamenti del relativo capitale (e premio, se previsto) e interessi sarà stato soddisfatto conformemente al presente Regolamento; o

(iii) dei Titoli in alternativa ai quali o in sostituzione dei quali altri Titoli di una Serie siano stati autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture.

Restando inteso, tuttavia, che nello stabilire se i Titolari Registrati dell'ammontare di capitale richiesto in relazione ai Titoli in Circolazione abbiano acconsentito o votato in favore di qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione o, nel caso di un'assemblea organizzata e convocata in base al paragrafo 21, se siano presenti i Titolari Registrati necessari per il raggiungimento del quorum, qualsiasi Titolo posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o qualsiasi ente pubblico della Repubblica dovrà essere ignorato e considerato come non in Circolazione. Ai sensi del presente Regolamento, Il termine "Ente Pubblico" indica il Banco Central de la República Argentina, qualsiasi dipartimento, ministero o amministrazione del governo della Repubblica o qualsiasi società, ente, istituto finanziari o altra entità posseduta o controllata dal governo della Repubblica o ente menzionato in precedenza, e il termine "controllo" indica il potere di, direttamente o indirettamente, tramite il diritto di proprietà delle azioni con diritto di voto o altro interesse sulla proprietà o per altri aspetti, guidare la gestione o eleggere o nominare una maggioranza del consiglio di amministrazione o altre persone con funzioni simili in luogo di, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o altro soggetto.

Nello stabilire se il Trustee dovrà essere tutelato nell'agire in base a qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione, solo i Titoli che il Trustee sa essere in tal modo posseduti o controllati verranno ignorati; restando tuttora inteso, inoltre, che prima della sollecitazione di qualsiasi consenso o della votazione riguardo a una Modifica o altra azione o disposizione relativa ai Titoli, la Repubblica dovrà consegnare al Trustee uno o più certificati di un funzionario, i quali dovranno

specificare i Titoli posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o Ente Pubblico della Repubblica.

I titoli così posseduti o controllati che sono stati sottoposti a pegno in buona fede possono essere considerati quali Titoli in Circolazione qualora il creditore pignoratizio dimostri al Trustee il diritto del creditore pignoratizio di agire come tale in riferimento a tali Titoli e che il creditore pignoratizio non sia la Repubblica o un Ente Pubblico.

Il termine “Materia Riservata” indica qualsiasi Modifica che potrebbe:

(i) modificare la data di scadenza per il Pagamento del capitale (o del premio, se previsto) o qualsiasi rata di interessi sui Titoli;

(ii) ridurre il capitale dei Titoli, la parte di tale capitale pagabile a seguito dell’accelerazione della scadenza dei Titoli, il relativo tasso di interesse o il premio pagabile in seguito al riscatto;

(iii) cambiare la moneta o la valuta in cui è possibile effettuare il Pagamento di interessi, premio o capitale relativi ai Titoli;

(iv) ridurre il periodo durante il quale la Repubblica non è autorizzata a riscattare i Titoli, o permettere alla Repubblica di riscattare i Titoli nonostante la Repubblica non sia autorizzata a farlo;

(v) ridurre la quota di capitale che i Titolari Registrati dei Titoli devono raggiungere per votare o acconsentire a modificare, emendare o integrare questo Regolamento o l’Indenture o effettuare, adottare o consentire qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione qui prevista o di cui si prevede l’adozione o la concessione, o modificare la definizione di “in Circolazione” con riferimento ai Titoli;

(vi) modificare l’obbligo della Repubblica di pagare Somme Aggiuntive relative ai Titoli;

(vii) modificare il diritto applicabile ai Titoli,

(viii) modificare il foro competente al quale la Repubblica si è assoggettata, l’obbligo della Repubblica di nominare e mantenere un agente autorizzato nel Distretto di Manhattan, città di New York, o la rinuncia all’immunità da parte della Repubblica, relativamente alle azioni o alle procedure intraprese da qualsiasi Titolare Registrato in relazione ai Titoli, come indicato in questo Regolamento;

(ix) in relazione ad un’offerta di scambio dei Titoli, emendare qualsiasi Evento di Inadempimento,

(x) modificare lo stato dei Titoli come indicato al paragrafo 4 di questo Regolamento, o

(xi) autorizzare il Trustee, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, a scambiare o sostituire tutti i Titoli in cambio di, o convertirli tutti in, altre obbligazioni o titoli emessi della Repubblica o da qualsiasi altra Persona.

21. Assemblea dei Titolari Registrati. (a) La Repubblica può richiedere il consenso scritto ovvero convocare l'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli in qualsiasi tempo ed anche più di una volta per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica (come definita al precedente Paragrafo 20 (a)) a questo Regolamento come qui di seguito stabilito. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel giorno data e nel luogo fissato dalla Repubblica e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Inoltre, il Trustee può in qualsiasi tempo ed anche più di una volta convocare un'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli per qualsiasi delle finalità predette, da svolgersi nel giorno e nel luogo stabilito dal Trustee stesso, come indicati in un avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se, in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento come definito nel paragrafo 5(a), i Titolari Registrati di una quota pari quantomeno al 10% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento avranno chiesto al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati per discutere qualsiasi argomento, tramite richiesta scritta con l'indicazione dettagliata della proposta di delibera da adottarsi in assemblea, il Trustee dovrà convocare l'assemblea, nel giorno e nel luogo stesso stabilito dal Trustee medesimo, per trattare gli argomenti richiesti indicandoli nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione notifica dovrà essere inviato entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli dovrà esporre in termini generali la proposta di delibera da adottare in tale assemblea.

Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli in Circolazione o essere debitamente delegati per mezzo di procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, diversa da un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata (come definita al paragrafo 20(e)), il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano la maggioranza del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, al fine di adottare qualsiasi delibera come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% del capitale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione. Il Trustee può adottare regole ragionevoli e consuetudinarie, ritenute opportune per qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli in relazione alla prova del possesso dei Titoli e del conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli registrati, la data di registrazione per stabilire i titolari registrati dei Titoli registrati che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea e sarà stabilita entro i 15 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.